

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 4 gennaio 2006

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 465. Sentenza 14 - 28 dicembre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Marche - Impiego pubblico - Personale regionale già inquadrato ai sensi dell'art. 20, comma undicesimo, della legge regionale n. 41 del 1979 - Reinquadramento, a domanda, nel livello superiore - Ricorso del Governo - Lesione del principio del pubblico concorso, irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.

- Legge Regione Marche 13 maggio 2004, n. 10, art. 4, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma

Pag. 9

N. 466. Sentenza 14 - 28 dicembre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Oggetto del giudizio - Sopravvenuta modifica della norma censurata - Inapplicabilità nel giudizio *a quo* - Questione che resta individuata nei termini proposti dal rimettente.

Straniero - Reato di reingresso nel territorio nazionale in violazione di un provvedimento di espulsione adottato dal prefetto - Fatto commesso da soggetto già denunciato per il medesimo reato ed espulso - Fattispecie sanzionata come delitto - Ingiustificata equiparazione alla condotta in violazione di un ordine dell'autorità giudiziaria e irragionevole diversità di trattamento fra trasgressori al provvedimento prefettizio in relazione alla mera circostanza dell'avvenuta denuncia - Illegittimità costituzionale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13-*bis*, secondo periodo, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3 (artt. 2 e 27, secondo comma)

» 13

N. 467. Sentenza 14 - 28 dicembre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Eccezione di inammissibilità - Individuazione del parametro - Denunciata contraddittorietà e perplessità - Reiezione.

Regione Campania - Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Erogazione di prodotti dietetici - Sostituti del latte materno per i nati da madri sieropositive per HIV - Mancata previsione - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale ed in particolare con i livelli essenziali di assistenza - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

- Legge Regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2, art. 1.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *m*), e terzo comma.

Regione Campania - Sanità pubblica - Ristorazione differenziata nella Pubblica Amministrazione - Fornitura di pasti differenziati ai soggetti aventi problemi connessi all'alimentazione - Obbligo gravante su tutte le amministrazioni pubbliche e non solo su quelle regionali - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza statale e violazione del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2, art. 4.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma e 120, secondo comma

» 16

N. 468. Sentenza 14 - 28 dicembre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta - Denunciata lesione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio di eguaglianza - Censura di disposizione già dichiarata incostituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204-*bis*, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ridotta consentita - Improponibilità dell'azione esperita - Denunciata lesione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio di eguaglianza - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126-*bis*, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204-*bis*, comma 1, introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24.....

Pag. 22

N. 469. Sentenza 14 - 28 dicembre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento di soggetti privati - Inammissibilità.

Regione Umbria - Procedura di promulgazione dello Statuto - Delibera statutaria già dichiarata parzialmente illegittima - Promulgazione senza preventivo riesame e nuova approvazione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della procedura di cui all'art. 123, secondo comma, della Costituzione, lesione del diritto degli elettori di richiedere referendum popolare - Ricorso proposto in base alla procedura di impugnazione *a posteriori* delle ordinarie leggi regionali, anziché secondo lo speciale controllo preventivo di legittimità costituzionale previsto per lo statuto regionale dall'art. 127, primo comma, della Costituzione - Inammissibilità della questione.

- Legge Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21.
- Costituzione, artt. 123, 117, primo comma, 127, 134, 136, 1, 3 e 48.

Regione Emilia-Romagna - Procedura di promulgazione dello Statuto - Delibera statutaria già dichiarata parzialmente illegittima - Promulgazione senza preventivo riesame e nuova approvazione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della procedura di cui all'art. 123, secondo comma, della Costituzione, lesione del diritto degli elettori di richiedere referendum popolare - Ricorso proposto in base alla procedura di impugnazione *a posteriori* delle ordinarie leggi regionali, anziché secondo lo speciale controllo preventivo di legittimità costituzionale previsto per lo statuto regionale dall'art. 127, primo comma, della Costituzione - Inammissibilità della questione.

- Legge Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2005, n. 13.
- Costituzione, artt. 123, 117, primo comma, 127, 134, 136, 1, 3 e 48

» 27

N. 470. Sentenza 14 - 28 dicembre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza - Dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Collocamento anticipato in quiescenza (pensione di anzianità) - Riduzione del trattamento pensionistico - Applicazione della riduzione alle domande di pensione presentate anteriormente al 31 dicembre 1992 - Denunciata irragionevolezza della disciplina comportante un pregiudizio retroattivo senza possibilità di revoca delle dimissioni - Questione che postula una sentenza additiva dal contenuto costituzionalmente non obbligato - Inammissibilità della questione.

- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, commi 16 e 18.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 38

Pag. 38

N. 471. Sentenza 14 - 28 dicembre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura ridotta consentita - Improponibilità del ricorso avverso il verbale di accertamento al giudice di pace o alternativamente al prefetto - Fattispecie in cui il pagamento è effettuato dal coobbligato in solido e il ricorso è proposto dall'autore dell'infrazione - Prospettazione di pronuncia che escluda l'improponibilità dell'azione per l'autore dell'infrazione - Denunciata disparità di trattamento e lesione del diritto di difesa - Possibilità di interpretazione sistematica che permette di superare il dubbio di costituzionalità - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204-bis, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214; in relazione all'art. 126-bis, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 42

N. 472. Ordinanza 14 - 28 dicembre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo - Durata - Tempo più lungo di quello necessario per la conferma di validità del documento di guida - Denunciata limitazione del diritto di proprietà - Omessa descrizione della fattispecie sottoposta all'esame del rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126, comma 7.
- Costituzione, art. 42

» 46

N. 473. Ordinanza 14 - 28 dicembre 2005.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento penale a carico di un deputato per il reato di diffamazione pluriaggravata attraverso il mezzo televisivo - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse resa dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di appello di Venezia, quarta sezione penale - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso e disposizione degli atti conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 7 ottobre 2003.
- Costituzione, art. 68, comma 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3

» 48

N. 474. Ordinanza 14 - 28 dicembre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Piemonte - Università - Interventi per il diritto agli studi - Requisiti per l'assegnazione di borse di studio - Ricorso del Governo - Denunciata lesione del principio di uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale nella materia dell'istruzione e con i livelli essenziali di assistenza - Intervenuta modificazione delle disposizioni censurate in senso satisfattivo delle pretese del ricorrente - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Piemonte 18 marzo 1992, n. 16, art. 6, commi 2 e 3, come modificati dall'art. 3 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 20, e art. 6-ter, comma 2, come modificato dall'art. 5 della stessa legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 20.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere *m)* e *n)*, e terzo comma Pag. 51

N. 475. Ordinanza 14 - 28 dicembre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Patente a punti - Infrazione commessa da persona rimasta sconosciuta - Prova del proprietario del veicolo di essere estraneo all'infrazione - Esenzione dalla decurtazione dei punti dalla patente di guida - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto al proprietario che sia in grado di identificare l'autore dell'infrazione e rispetto al proprietario sprovvisto di patente di guida, lesione del diritto di difesa, lesione del principio della personalità della pena - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126-*bis*, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1^o agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 27..... » 54

N. 476. Ordinanza 14 - 28 dicembre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Liguria - Imposte e tasse - Tassa sugli autoveicoli - Recupero delle tasse dovute per l'anno 1999 - Effettuazione, unitamente al recupero per il 2000, entro il 31 dicembre 2003 - Denunciata lesione della competenza statale esclusiva a legiferare in materia di tributi erariali - Insufficiente descrizione della fattispecie del giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20, art. 10.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *e)*..... » 56

N. 477. Ordinanza 14 - 28 dicembre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Lombardia - Imposte e tasse - Tasse automobilistiche regionali - Asserito ampliamento dell'ambito di esenzione disposto dal legislatore statale - Tassa per la concessione regionale per caccia e pesca - Importo doppio rispetto a quello previsto dal legislatore statale - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dai limiti fissati alla competenza legislativa della Regione - Dichiarazione di rinuncia al ricorso e presa d'atto della stessa - Norma rimasta *medio tempore* inapplicata - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5, art. 1, comma 1, lettere *j)* e *n)*.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera *e)*, e 119..... » 58

N. 478. Ordinanza 14 - 28 dicembre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Abruzzo - Imposte e tasse - Tasse automobilistiche regionali - Asserito ampliamento dell'ambito di esenzione disposto dal legislatore statale - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dai limiti fissati alla competenza legislativa della Regione - Rinuncia al ricorso - Mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente - Estinzione del processo.

- Legge Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, art. 81, comma 1, lettere a), b) e c).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e).

Regione Abruzzo - Bilancio e contabilità pubblica - Utilizzazione di risorse già stanziata nell'esercizio finanziario precedente - Ricorso del Governo - Denunciata lesione del principio dell'annualità del bilancio - Rinuncia al ricorso - Mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente - Estinzione del processo.

- Legge Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, art. 98, comma 3.
- Costituzione, art. 81, primo comma

Pag. 60

N. 479. Ordinanza 14 - 28 dicembre 2005.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Regione Umbria - Statuto regionale - Promulgazione di delibera statutaria già dichiarata parzialmente illegittima, senza preventivo riesame, nuova approvazione in doppia lettura conforme e ripubblicazione con le indicazioni necessarie alla raccolta delle firme per la richiesta di referendum confermativo - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri proposto dal Comitato per il referendum sullo statuto regionale dell'Umbria - Denunciata violazione della procedura di promulgazione degli statuti regionali, lesione del diritto soggettivo dei promotori del referendum alla raccolta delle firme - Difetto di legittimazione del Comitato promotore e della Regione ad essere parti di un giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Inammissibilità del conflitto.

- Legge Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21.
- Costituzione, artt. 123 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 37, terzo e quarto comma, e 38; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26

» 61

N. 480. Sentenza 14 - 29 dicembre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Opposizione al precetto - Notificazione dell'atto introduttivo al creditore che abbia eletto domicilio in un comune in cui il debitore non possiede beni assoggettabili ad esecuzione - Effettuazione presso la cancelleria del giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato - Inadeguatezza della notifica così effettuata a garantire al creditore conoscenza dell'opposizione - Lamentata violazione del diritto di difesa - Asserita lesione del principio del contraddittorio - Denunciata disparità di trattamento del convenuto in opposizione al precetto rispetto al convenuto in altro ordinario giudizio di cognizione - Possibilità di interpretazione sistematica che consente di superare il dubbio di costituzionalità - Insussistenza di un diritto vivente in senso contrario - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

- Cod. proc. civ., art. 480, comma terzo.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma

» 65

N. 481. Sentenza 14 - 29 dicembre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Società - Società a responsabilità limitata - Regime dei controlli introdotto dal d.lgs. n. 6/2003 - Procedura prevista dall'art. 2409 cod. civ. in caso di gravi irregolarità nella gestione - Esclusione ovvero possibilità di attivazione solo da parte del collegio sindacale ma non anche dei soci - Denunciato eccesso di delega per contrasto con i principi e i criteri direttivi della legge n. 366/2001 - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai soci della società per azioni, nonché rispetto ai sindaci della società a responsabilità limitata - Non fondatezza delle questioni.

- Cod. civ., artt. 2409, 2476, comma terzo, e 2477, comma quarto.
- Costituzione, artt. 76 e 3

» 69

N. 482. Ordinanza 14 - 29 dicembre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Patrocinio a spese dello Stato - Processo penale - Indagato, imputato o condannato per reati di evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Esclusione dal beneficio - Denunciata disparità di trattamento nei confronti di imputati o indagati di altri reati anche di natura tributaria e/o finanziaria - Prospettata lesione del diritto di difesa e del principio di non colpevolezza - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 91; legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, comma 9.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27, secondo comma

Pag. 76

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 95. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 dicembre 2005 (dal Presidente del Consiglio dei ministri).

Sicurezza pubblica - Norme della Regione Sardegna in materia di scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari - Rimozione del sindaco, del presidente della provincia, dei presidenti dei consorzi o comunità montane, dei componenti dei consigli e delle giunte, «per atti contrari alla Costituzione o per gravi e consistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico» - Provvedimenti adottati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciato contrasto con la normativa statale che attribuisce il potere di rimozione al Ministro dell'interno - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

- Legge della regione Sardegna 7 ottobre 2005, n. 13, art. 3.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. h), in relazione al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 142; Statuto della Regione Sardegna, art. 3, lett. a)

» 79

N. 591. Ordinanza del 22 dicembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 dicembre 2005) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova.

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Sanzione pecuniaria nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa.

- Decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 80

- N. 592. Ordinanza del 17 giugno 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 dicembre 2005) emessa dalla commissione tributaria provinciale di Genova.

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Sanzione pecuniaria nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa.

- Decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, artt. 3 e 24.....

Pag. 82

- N. 593. Ordinanza del 23 settembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 dicembre 2005) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova.

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Sanzione pecuniaria nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa.

- Decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, artt. 3 e 24.....

» 84

- N. 594. Ordinanza del 14 luglio 2005 emessa dal Giudice di pace di Manduria.

Circolazione stradale - Obbligo di fare uso delle cinture di sicurezza - Sanzioni per l'inosservanza - Decurtazione di cinque punti dalla patente e sospensione della patente per quindici giorni alla seconda infrazione - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione della libertà e della dignità personale - Contrasto con il rispetto della vita privata sancito dalla Dichiarazione europea dei diritti dell'Uomo e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo - Violazione del principio di ragionevolezza (in raffronto alle più miti sanzioni previste per condotte maggiormente pericolose).

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 172, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13 e 32, comma secondo; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8; Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, art. 29, n. 2.....

» 87

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 465

Sentenza 14 - 28 dicembre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Marche - Impiego pubblico - Personale regionale già inquadrato ai sensi dell'art. 20, comma undicesimo, della legge regionale n. 41 del 1979 - Reinquadramento, a domanda, nel livello superiore - Ricorso del Governo - Lesione del principio del pubblico concorso, irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.

- Legge Regione Marche 13 maggio 2004, n. 10, art. 4, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge della Regione Marche 13 maggio 2004, n. 10 (Modifica alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sull'organizzazione e sul personale della Regione e alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 sulla riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 16 luglio 2004, depositato in cancelleria il 22 luglio 2004 ed iscritto al n. 70 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

Udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 2005 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato in data 16 luglio 2004, depositato il successivo 22 luglio ed iscritto al n. 70 del registro ricorsi dell'anno 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge della regione Marche 13 maggio 2004, n. 10 (Modifica alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sull'organizzazione e sul personale della Regione e alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 sulla riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale).

Le disposizioni impugnate prevedono che il personale dipendente dalla Regione, inquadrato ai sensi dell'articolo 20, undicesimo comma, della legge della Regione Marche 24 novembre 1979, n. 41 (Ristrutturazione orga-

nica e funzionale dell'Ente di sviluppo nelle Marche), anche se in quiescenza, purché avente determinati requisiti, possa avvalersi, a domanda, dei benefici dell'art. 86 della legge della regione Marche 1° giugno 1980, n. 47 (Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali) — norma, peraltro, abrogata dall'art. 42, comma 1, lettera l) della legge della Regione Marche 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della regione) — con l'effetto di essere inquadrato automaticamente «nel livello superiore a quello assegnato in sede di primo inquadramento».

L'originario inquadramento del personale destinatario delle disposizioni censurate è avvenuto ai sensi del citato art. 20, undicesimo comma, della legge della regione Marche n. 41 del 1979, per il quale «il personale proveniente dalla associazione interregionale organismi cooperativi e dall'associazione provinciale allevatori in servizio presso l'ente da almeno tre anni, per un numero massimo di sei unità può chiedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato nel ruolo unico dei dipendenti regionali. L'inquadramento è effettuato previa valutazione dei titoli e il superamento di un esame colloquio su materie previste da apposita deliberazione della giunta regionale, contenente anche le modalità e le condizioni di svolgimento dei concorsi».

Il ricorrente sostiene che le disposizioni censurate si pongano in contrasto con l'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte che, «per il conferimento di qualifiche superiori nel pubblico impiego, ritengono necessario, salva specifica motivata ragione di deroga, nella specie non sussistente, l'espletamento di un pubblico concorso, aperto anche a soggetti esterni all'amministrazione».

In particolare la difesa erariale richiama le sentenze n. 1 del 1999, n. 194 e n. 373 del 2002 e n. 274 del 2003, nelle quali si è affermato che «il pubblico concorso in quanto metodo che offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci è un meccanismo strumentale rispetto al canone di efficienza dell'amministrazione, il quale può dirsi pienamente rispettato qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizioni dei soggetti legittimati a parteciparvi».

Il Presidente del Consiglio dei ministri prospetta poi, sotto diverso profilo, la incostituzionalità delle disposizioni impugnate, sostenendo l'irragionevolezza delle stesse (art. 3, primo comma, della Costituzione) in quanto, attraverso un uso abnorme della efficacia retroattiva di una norma abrogata, esse mettono in discussione un procedimento di inquadramento oramai del tutto esaurito, senza che sia possibile cogliere alcun motivato fondamento per la particolare scelta del legislatore regionale.

Il ricorrente chiede, pertanto, la declaratoria di incostituzionalità della legge regionale impugnata.

2. — Si è costituita in giudizio la regione Marche chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

In primo luogo la resistente ricorda di avere competenza legislativa esclusiva sulla materia dello stato giuridico ed economico del personale della regione e degli enti regionali.

In secondo luogo la Regione richiama le sentenze n. 1 del 1999, n. 373 del 2002 e n. 274 del 2003 di questa Corte, rilevando come essa riconosca la derogabilità della regola del pubblico concorso nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, ed il cui vaglio di costituzionalità non può che passare attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore.

Nel caso di specie, secondo la resistente, le disposizioni impugnate, di natura transitoria, si giustificerebbero in base a esigenze specifiche ed eccezionali legate alla riorganizzazione delle strutture amministrative regionali. Si intenderebbe, in particolare, stabilizzare determinate e specifiche esperienze professionali già acquisite all'interno della struttura regionale e reclutate, a suo tempo, a seguito di esame colloquio su materie previste da apposita deliberazione della giunta.

La resistente sottolinea, infine, come il passaggio alle fasce superiori non sia automatico (l'art. 4, comma 2, prevede infatti che i dipendenti inquadrati «possono usufruire dei benefici ...»), ma presupponga una verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzione della qualifica superiore (come richiesto dalla sentenza n. 320 del 1997 di questa Corte, che si richiama ad una «valutazione congrua e razionale dell'attività pregressa del dipendente, diretta ad accertare che egli sia in possesso dei requisiti necessari»).

3. — In prossimità dell'udienza pubblica la Regione Marche ha depositato una memoria nella quale sviluppa ulteriori argomentazioni a sostegno della prospettata infondatezza della questione.

3.1. — La resistente richiama anzitutto le sentenze n. 190 del 2005, n. 205 e n. 34 del 2004 e n. 373 del 2002 di questa Corte.

La regione sostiene, in particolare, che la sentenza n. 190 del 2005 lascerebbe presumere che il criterio della valorizzazione delle specifiche professionalità acquisite nell'amministrazione sarebbe valida ragione giustificatrice della deroga al principio sancito dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione qualora il personale, proveniente da strutture pubbliche, sia stato a suo tempo reclutato tramite pubblico concorso. Circostanza che ricorrerebbe,

nel caso di specie, riferendosi la norma a personale di un ente pubblico (Ente di sviluppo nelle Marche) transitato nei ruoli dell'amministrazione regionale previa valutazione dei titoli e il superamento di un esame colloquio (articolo 20, undicesimo comma, della legge della regione Marche n. 41 del 1979).

La resistente rileva, inoltre, che la deroga al principio del pubblico concorso sarebbe stata ammessa da questa Corte anche per il passaggio all'inquadramento superiore «essendo rimessa al legislatore un'ampia discrezionalità nella scelta dei sistemi e delle procedure di progressione in carriera dei pubblici dipendenti» (sentenza n. 373 del 2002).

3.2. — Nel ribadire la propria competenza legislativa esclusiva in materia di organizzazione amministrativa dei propri uffici, la regione Marche mette infine in evidenza come esuli dal giudizio di costituzionalità la valutazione dell'iter logico e fattuale della normativa impugnata consistendo questo in un apprezzamento esterno delle scelte legislative, che riguarda la palese arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della disciplina denunciata (*cf.* sentenza n. 446 del 1994).

La resistente insiste, altresì, sul fatto che la progressione in carriera dei dipendenti cui si riferiscono le norme impugunate avverrebbe previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per la attribuzione della qualifica superiore, in coerenza con quanto affermato dalla sentenza n. 159 del 2005 di questa Corte e, pertanto, in conformità al principio di buon andamento dei pubblici uffici «che può tollerare o, addirittura, esigere eccezioni al concorso».

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge della regione Marche 13 maggio 2004, n. 10 (Modifica alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sull'organizzazione e sul personale della regione e alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 sulla riorganizzazione della struttura amministrativa del consiglio regionale).

1.1. — Nel ricorso si rileva che le norme impugunate prevedono che il personale dipendente dalla Regione inquadrato ai sensi dell'art. 20, undicesimo comma, della legge della regione Marche 24 novembre 1979, n. 41 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'ente di sviluppo nelle Marche), anche se in quiescenza, purché avente determinati requisiti, possa avvalersi, a domanda, dei benefici dell'art. 86 della legge della regione Marche 1° giugno 1980, n. 47 (Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali) — norma, peraltro, abrogata dall'art. 42, comma 1, lettera l), della legge della regione Marche 15 ottobre 2001, n. 20, in sede di riordino normativo in materia di organizzazione e di personale della regione — con l'effetto di essere inquadrato automaticamente «nel livello superiore a quello assegnato in sede di primo inquadramento».

1.2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che le disposizioni censurate si pongano in contrasto con l'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte che, per il conferimento di qualifiche superiori nel pubblico impiego, ritiene necessario, salva specifica motivata ragione di deroga, nella specie non sussistente, l'espletamento di un pubblico concorso, aperto anche a soggetti esterni all'amministrazione. Il medesimo ricorrente afferma poi che le norme in questione contrasterebbero con il principio di ragionevolezza sancito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, perché esse, attraverso un uso abnorme dell'efficacia retroattiva di una norma abrogata, metterebbero in discussione un procedimento del tutto esaurito, senza che sia possibile cogliere un motivato fondamento per questa particolare scelta del legislatore regionale.

2. — Il ricorso è fondato.

2.1. — Le norme impugunate, riferite ad una bene individuata categoria di dipendenti regionali, estendono espressamente agli stessi i benefici già previsti dall'abrogato art. 86 della legge n. 47 del 1980 e, pertanto, l'inquadramento nel livello immediatamente superiore a quello spettante, con decorrenza dal 1° ottobre 1978.

Il richiamato art. 86 subordinava, peraltro, tale passaggio di livello al superamento di un concorso speciale, per soli titoli, cui era «consentito» l'accesso a varie categorie di dipendenti in presenza di determinati requisiti.

L'impugnato art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 10 del 2004 della Regione Marche prevede, di contro, che tale passaggio «nel livello superiore a quello assegnato in sede di primo inquadramento» avvenga automaticamente, a richiesta degli aventi diritto tenuti unicamente a presentare domanda nel termine di decadenza di giorni trenta.

In questo senso le norme impugunate, piuttosto che riproporre l'originaria previsione di un concorso speciale per soli interni, realizzano un reinquadramento *ope legis* di una ristrettissima categoria di dipendenti.

2.2. — Tale disciplina, che determina in pratica un automatico e generalizzato scivolamento di soggetti precisamente individuati verso la qualifica superiore, è in evidente contrasto con il principio costituzionale del pubblico concorso e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia (*cf.* sentenza n. 159 del 2005). Né, d'altro canto, sussistono quelle peculiari situazioni che giustificano la deroga al principio stesso.

3. — Le argomentazioni sviluppate al riguardo dalla resistente Regione Marche, tese a dimostrare la non manifesta irragionevolezza della disciplina censurata, sono, peraltro, infondate.

3.1. — Va anzitutto escluso che si tratti di norme transitorie, come invece sostiene la difesa regionale, facendo leva anche sulla rubrica dell'articolo impugnato.

Premesso che tale eventuale natura delle norme impugnate sarebbe irrilevante ai fini che qui interessano, deve comunque osservarsi che l'oggetto delle disposizioni non è una regolamentazione transitoria di rapporti bensì una disciplina definitiva di situazioni puntuali.

3.2. — Va parimenti escluso che le norme censurate possano giustificarsi in base a «esigenze specifiche ed eccezionali, legate alla riorganizzazione delle strutture amministrative regionali». A parte il fatto che le norme impugnate si rinvergono in un intervento legislativo che non ha ad oggetto una riorganizzazione del servizio (la quale potrebbe giustificare l'utilizzazione di pregresse esperienze professionali), basta rilevare che esse si riferiscono anche a personale in quiescenza, in relazione al quale non è evidentemente invocabile alcuna eccezionale esigenza di riorganizzazione, ovvero a personale già in servizio e, come tale, legato da stabile rapporto di dipendenza con l'Amministrazione regionale. Né, del resto, l'originaria selezione concorsuale può valere di per sé a legittimare una progressione *ope legis* di ristrette ed individuate categorie di dipendenti.

3.3. — Neppure ha fondamento la tesi della regione resistente, secondo la quale le norme impugnate, nel prevedere che i dipendenti interessati «possono usufruire» dei benefici in questione, escluderebbero un effetto automatico di avanzamento, subordinerebbero la progressione ad una previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzione della qualifica superiore e sarebbero, in tal senso, conformi al principio del pubblico concorso.

Questa interpretazione delle norme è insostenibile a fronte del chiaro disposto normativo, che prevede l'inquadramento nel livello superiore quale conseguenza automatica della domanda degli aventi diritto (e non dei vincitori di concorso) e che estende a questi i benefici dell'art. 86 della legge n. 47 del 1980 della regione Marche (ma non la procedura di attribuzione degli stessi).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge della regione Marche 13 maggio 2004, n. 10 (Modifica alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sull'organizzazione e sul personale della regione e alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 sulla riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 466

Sentenza 14 - 28 dicembre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Oggetto del giudizio - Sopravvenuta modifica della norma censurata - Inapplicabilità nel giudizio *a quo* - Questione che resta individuata nei termini proposti dal rimettente.

Straniero - Reato di reingresso nel territorio nazionale in violazione di un provvedimento di espulsione adottato dal prefetto - Fatto commesso da soggetto già denunciato per il medesimo reato ed espulso - Fattispecie sanzionata come delitto - Ingiustificata equiparazione alla condotta in violazione di un ordine dell'autorità giudiziaria e irragionevole diversità di trattamento fra trasgressori al provvedimento prefettizio in relazione alla mera circostanza dell'avvenuta denuncia - Illegittimità costituzionale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13-*bis*, secondo periodo, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3 (artt. 2 e 27, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso dal Tribunale di Gorizia, nel procedimento penale a carico di D. Z., con ordinanza del 4 agosto 2003, iscritta al n. 849 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 2005 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento penale a carico di un cittadino macedone imputato del reato di cui all'art. 13, comma 13-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), il Tribunale di Gorizia, con ordinanza del 4 agosto 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del predetto art. 13, comma 13-*bis*, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione.

Osserva il remittente che, nel procedimento penale sottoposto al suo giudizio, il cittadino macedone è imputato del reato di cui alla norma impugnata perché, denunciato in Gorizia per il reato di cui all'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998 ed espulso con decreto prefettizio del 1 novembre 2002, aveva fatto reingresso nel nostro Paese. Nell'ambito del procedimento in corso l'imputato ha avanzato richiesta di patteggiamento della pena con

l'accordo del pubblico ministero, ma il Tribunale ritiene di dover sollevare d'ufficio la presente questione in quanto, fermo restando che il fatto contestato appare riconducibile alla fattispecie in esame, dalla risoluzione della questione dipende l'accoglimento o meno della proposta di pena concordata.

Ciò premesso, il Tribunale rileva che i commi 13 e 13-bis dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 prevedono due distinte ipotesi di reato, stabilendo, nel primo caso (rientro nel territorio dello Stato dopo il decreto prefettizio di espulsione), la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e, nel secondo (violazione del divieto di reingresso su ordine del giudice), la reclusione da uno a quattro anni. Sempre con la reclusione da uno a quattro anni è poi sanzionato, dal secondo periodo del comma 13-bis, il reingresso nel territorio nazionale dello straniero «già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso». In quest'ultimo caso, ad avviso del remittente, viene considerato elemento costitutivo di un delitto il dato «che taluno abbia riportato una denuncia (proveniente da qualsiasi fonte) per un precedente presunto illecito penale, in relazione al quale non vi è stata ancora una pronuncia di condanna definitiva»; il che pare in evidente contrasto con l'art. 27, secondo comma, Cost., che prevede la cosiddetta «presunzione di non colpevolezza». La disposizione censurata, invece, senza imporre alcuna forma di verifica sull'esito effettivo della denuncia, per di più per un reato contravvenzionale, ignora che alla medesima potrebbe fare seguito una decisione assolutoria.

Ad avviso del giudice *a quo*, inoltre, la norma impugnata è in contrasto anche con gli artt. 2 e 3 Cost., per due ordini di ragioni: 1) perché non pare giustificata l'equiparazione da essa operata tra la condotta di chi rientri illegalmente nel territorio dello Stato in violazione di un provvedimento di espulsione adottato dall'autorità giudiziaria e quella di colui che vi rientri essendo stato espulso dal prefetto, e ciò per il solo fatto di essere stato denunciato per un precedente reato contravvenzionale; 2) perché sembra irragionevole la previsione di un diverso trattamento operato nei confronti dei presunti autori della medesima condotta materiale e formale (rientro illegale nel territorio dello Stato in violazione di un provvedimento di espulsione adottato dal prefetto), a seconda del fatto che essi siano stati o meno denunciati in precedenza per l'illecito contravvenzionale citato, in quanto essi «incorrono» in un delitto nel primo caso ed in una mera contravvenzione nel secondo.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

Osserva l'Avvocatura che le fattispecie criminosi di cui agli artt. 13 e 13-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 non sono fra loro paragonabili, in quanto nell'un caso si è in presenza di rientro dopo la prima espulsione e nell'altro di rientro dopo la seconda espulsione. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 27 Cost., l'Avvocatura rileva che l'elemento della denuncia riveste un ruolo secondario nella configurazione dell'ipotesi di reato contestata dal remittente, perché ciò che assume peso decisivo è il fatto del reingresso dopo la seconda espulsione, rispetto al quale la denuncia è soltanto un «antecedente logico prima ancora che giuridico».

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Gorizia in composizione monocratica solleva, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo).

Nell'ordinanza di rimessione si premette che l'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede la pena dell'arresto e l'espulsione con accompagnamento alla frontiera per lo straniero che, essendo stato espulso dal territorio dello Stato, vi rientri senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.

Ciò posto, il remittente sostiene che la norma censurata — la quale commina la reclusione da uno a quattro anni allo straniero che, essendo stato denunciato ed espulso per il reato di cui all'art. 13, comma 13, faccia reingresso nel territorio nazionale — violi i suindicati parametri costituzionali, in quanto irragionevolmente attribuisce alla mera circostanza dell'avvenuta denuncia per il reato di reingresso l'efficacia di trasformare in grave delitto un comportamento altrimenti costituente reato contravvenzionale.

2. — Occorre premettere che, successivamente all'ordinanza di rimessione, il quadro normativo è stato modificato dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271. Per quanto specificamente interessa la questione in esame, la sanzione prevista per il reato oggetto del giudizio *a quo* è stata aggravata nel massimo (da quattro a cinque anni di reclusione) ed il reato previsto dall'art. 13, comma 13, anche in riferimento al quale il Tribunale di Gorizia ha motivato le sue censure, è stato trasformato da contravvenzione in delitto,

con la previsione della pena della reclusione da uno a quattro anni. Tali modifiche, tuttavia, non impongono la restituzione degli atti al giudice remittente in quanto, comportando un aggravamento della posizione dell'imputato — in via immediata per effetto dell'aggravamento della pena ed in via mediata, ma pur sempre rilevante, in conseguenza delle modifiche del quadro normativo di riferimento — esse non sono applicabili al processo *a quo*, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del codice penale.

3. — La questione riguarda, pertanto, la disposizione nel testo vigente al momento della commissione del fatto contestato e quale viveva nel quadro normativo allora esistente; così individuata nel suo oggetto, essa è fondata con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Questa Corte ha recentemente ribadito che la denuncia «è atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce» (v. sentenza n. 78 del 2005, ma cfr. anche la sentenza n. 173 del 1997). Di conseguenza, si è ritenuto che non sia possibile far derivare dalla sola denuncia conseguenze pregiudizievoli per il denunciato, in quanto essa comporta soltanto l'obbligo degli organi competenti «a verificare se e quali dei fatti esposti in denuncia corrispondano alla realtà e se essi rientrino in ipotesi penalmente sanzionate, ossia ad accertare se sussistano le condizioni per l'inizio di un procedimento penale».

Il legislatore del 2002 formulò la disposizione in scrutinio, con riguardo al sistema normativo all'epoca vigente, trasformando in delitto una fattispecie contravvenzionale per il solo fatto che lo straniero rientrato in Italia fosse stato denunciato per la contravvenzione di reingresso nel territorio nazionale senza autorizzazione ministeriale. Né alcun rilievo può avere la circostanza che alla denuncia era collegata anche l'espulsione perché, nel regime antecedente la sentenza di questa Corte n. 222 del 2004, l'espulsione con accompagnamento alla frontiera era eseguita anche prima dell'eventuale convalida, sicché neppure sotto tale profilo la denuncia era soggetta ad alcuna delibazione.

Deve essere quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nel testo vigente prima delle modifiche introdotte con il d.l. n. 241 del 2004, convertito con modifiche nella legge n. 271 del 2004.

Restano assorbiti tutti gli altri profili di censura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), risultante dalle modifiche introdotte nel testo dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

Il presidente: MARINI

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 467

Sentenza 14 - 28 dicembre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Eccezione di inammissibilità - Individuazione del parametro - Denunciata contraddittorietà e perplessità - Reiezione.

Regione Campania - Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Erogazione di prodotti dietetici - Sostituti del latte materno per i nati da madri sieropositive per HIV - Mancata previsione - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale ed in particolare con i livelli essenziali di assistenza - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

- Legge Regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2, art. 1.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *m*), e terzo comma.

Regione Campania - Sanità pubblica - Ristorazione differenziata nella Pubblica Amministrazione - Fornitura di pasti differenziati ai soggetti aventi problemi connessi all'alimentazione - Obbligo gravante su tutte le amministrazioni pubbliche e non solo su quelle regionali - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza statale e violazione del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2, art. 4.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma e 120, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge della Regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2 (Intolleranze alimentari - Ristorazione differenziata nella Pubblica Amministrazione - Istituzione osservatorio regionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 15 aprile 2003, depositato in cancelleria il 24 aprile 2003 ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2003.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 2005 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Vincenzo Coccozza per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 15 aprile 2003 e depositato il 24 aprile 2003, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge della Regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2 (Intolleranze alimentari - Risto-

razione differenziata nella Pubblica Amministrazione - Istituzione osservatorio regionale), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), e terzo comma, della Costituzione e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, previsto dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione.

Ad avviso del ricorrente, l'art. 1 della legge *de qua*, là dove riconosce l'assistenza sanitaria mediante l'erogazione di prodotti dietetici nei soli casi specificati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del medesimo articolo, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., in quanto disciplinerebbe in senso riduttivo, rispetto alla normativa statale, un livello essenziale di assistenza sanitaria (erogazione di sostituti del latte materno per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età).

Al riguardo, l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) attribuisce allo Stato la determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. Questi sono stati individuati con successivi provvedimenti (decreto del Ministro della sanità, 8 giugno 2001 «Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare» e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza») e fra tali livelli, oltre quelli indicati dalla legge regionale, risulta compresa anche l'erogazione di sostituti del latte materno per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età.

Secondo la difesa erariale, l'art. 1 della legge impugnata, non ricomprendendo questa ipotesi fra gli stati morbosi per i quali è ammessa l'assistenza sanitaria in parola, disciplinerebbe tale livello essenziale «in senso riduttivo» rispetto alla normativa statale e, pertanto, sarebbe illegittimo.

Il ricorrente censura, inoltre, l'art. 1 della legge regionale anche rispetto all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, trattandosi di materia che rientrerebbe nella tutela della salute, che la Costituzione riconosce quale legislazione concorrente della Regione, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato ed in particolare con i livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992, al d.P.C.m. del 29 novembre 2001 ed al decreto del Ministro della sanità dell'8 giugno 2001.

Infine, a detta dell'Avvocatura dello Stato, l'art. 4 della legge regionale, là dove dispone l'obbligo di fornire pasti differenziati ai soggetti aventi problemi connessi all'alimentazione in capo agli uffici della Pubblica Amministrazione, delle Università, degli Istituti scolastici, delle strutture ospedaliere, operanti sul territorio campano, violerebbe il principio di leale collaborazione tra Stato e Regione previsto dall'art. 120, secondo comma, Cost., in quanto, imponendo un obbligo diretto a tutte le amministrazioni pubbliche e non soltanto a quelle regionali, travalicherebbe l'ambito di competenza riservato all'ente territoriale.

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Campania, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e/o infondato.

La difesa regionale osserva che l'impugnativa sarebbe «basata su una non corretta lettura della normativa complessiva e su una ricostruzione delle competenze legislative statali e regionali contrastanti con il riparto del novellato art. 117 Cost.». Al riguardo, la Regione ritiene che, per quanto concerne l'art. 1 della legge impugnata, questa «erroneità ricostruttiva» si rifletterebbe «anche nella contraddittoria e perplessa individuazione del parametro invocato, che viene indicato sia nel secondo che nel terzo comma dell'art. 117, pur con la medesima qualificazione della materia (tutela della salute) nella quale si è registrato l'intervento regionale».

Per quel che riguarda, infine, la censura relativa all'art. 4, la difesa regionale sostiene che «spetti certamente alla Regione porre in essere, laddove titolare di potestà legislativa come nel caso di specie, la normativa regolatrice cui dovranno conformarsi tutti i soggetti operanti nel territorio». Ragionando diversamente, infatti, «si configurerebbero regimi speciali fondati esclusivamente sull'appartenenza organica del soggetto che agisce».

3. — In prossimità dell'udienza, la Regione Campania ha depositato una memoria illustrativa con la quale, in riferimento alla presunta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., da parte dell'art. 1 della legge reg. Campania n. 2 del 2003, si rileva quanto segue.

Innanzitutto, la difesa regionale fa notare come l'impugnativa statale sembri richiedere una sentenza additiva da parte della Corte costituzionale, piuttosto che una pronunzia meramente caducatoria (come, invece, si ricava dalle conclusioni del ricorso statale). Ciò perché l'Avvocatura dello Stato «non si duole di una invasione di competenza nella disciplina adottata, bensì di una mancanza di ulteriore disciplina».

In secondo luogo, ad avviso della Regione, le censure mosse all'art. 1 della legge *de qua* sono la conseguenza di una «erronea lettura della normativa in esame», nonché di una «erronea valutazione della competenza della Regione in materia». In particolare, l'esame del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare) consente, a detta della difesa regionale, di distinguere i prodotti caratterizzati dalla indicazione «dietetico» e «di regime», destinati a persone «il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato» o «che si trovano in condizioni fisiologiche particolari per cui possono trarre benefici particolari dall'assunzione controllata di talune sostanze negli alimenti», dai prodotti destinati, invece, ai «lattanti» o ai «bambini nella prima infanzia, in buona salute».

La disciplina regionale censurata, pertanto, interverrebbe solo sulla prima categoria di prodotti alimentari.

Un'analoga distinzione sarebbe, poi, operata dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), con il quale, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, sono state individuate «le prestazioni soggette al sistema di partecipazione dei costi».

Ciò premesso, la Regione Campania sostiene che il decreto del Ministro della sanità dell'8 giugno 2001 andrebbe letto alla luce della summenzionata normativa; in particolare, nel decreto in parola, fra i livelli essenziali di assistenza sanitaria, sarebbe distinta l'erogazione di alimenti particolari per stati morbosi dall'erogazione di sostituti del latte materno per nati sani da madri affette da HIV.

A detta della difesa regionale anche la distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni nella definizione della disciplina sarebbe distinta dall'art. 2 del decreto del Ministro della sanità dell'8 giugno 2001, nel senso che sarebbe previsto, nel primo caso (erogazione di alimenti particolari per stati morbosi), un «significativo intervento regionale di disciplina», mentre, nel secondo (erogazione di sostituti del latte materno per nati sani da madri sieropositive per HIV), «un intervento statale di maggior dettaglio». Non vi sarebbe, pertanto, alcuna «riduzione» dei livelli essenziali individuati dallo Stato, «sia perché la Regione Campania è intervenuta a disciplinare un ambito più limitato di quello statale, sia perché, per stessa previsione statale, solo tale ambito spettava ad essa Regione disciplinare».

Ad avviso della Regione, una lettura siffatta della normativa regionale impugnata consentirebbe poi, «a maggior ragione», di superare l'eccezione relativa alla presunta violazione dei principi fondamentali posti dallo Stato nella materia, di potestà concorrente, «tutela della salute».

Per quanto attiene, infine, alla presunta illegittimità dell'art. 4 della legge regionale, che pone obblighi in capo ad amministrazioni diverse da quelle regionali, la difesa della Regione Campania osserva che, una volta accertata la correttezza dell'intervento regionale, è «ovvia conseguenza» pretenderne l'applicazione in tutta la Regione da parte di tutti i soggetti operanti nel territorio medesimo. Qualora così non fosse, si avrebbero «tanti regimi diversi, condizionati esclusivamente dalla appartenenza organica del soggetto che agisce». A conferma di ciò vi sarebbe la mancata individuazione di un parametro di legittimità per la specifica contestazione, salvo l'indicazione dell'art. 120 Cost., ritenuta dalla difesa regionale «del tutto fuori quadro».

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna gli artt. 1 e 4 della legge della Regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2 (Intolleranze alimentari - Ristorazione differenziata nella Pubblica Amministrazione - Istituzione osservatorio regionale), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), e terzo comma, della Costituzione e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, previsto dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione.

In particolare, l'art. 1 della succitata legge regionale violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., in quanto disciplinerebbe una prestazione sanitaria in senso riduttivo rispetto al livello essenziale stabilito dalla normativa statale, escludendo i sostituti del latte materno per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età, dall'erogazione di prodotti dietetici elencati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del medesimo articolo.

L'Avvocatura dello Stato prospetta anche la violazione, da parte della disposizione sopra citata, dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto — in materia di tutela della salute, nella quale le Regioni dispongono di potestà legislativa concorrente — con i principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato ed in particolare con i livelli essenziali di assistenza.

2. — Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa della Regione Campania, per contraddittoria e perplessa individuazione del parametro invocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che indica sia il secondo che il terzo comma dell'art. 117 Cost., pur trattandosi della medesima materia (tutela della salute).

L'eccezione non può essere accolta.

Questa Corte ha ritenuto, nella sentenza n. 162 del 2004, che «è ben possibile contestare la legittimità costituzionale di una norma di legge regionale contemporaneamente alla luce del secondo e del terzo comma dell'art. 117 Cost., sia che si faccia valere un rapporto gradato tra i due presunti vizi, sia anche che si sostenga [...] la contemporanea incidenza su più profili di una singola disposizione legislativa». Nel ricorso dell'Avvocatura dello Stato, i due presunti vizi della norma regionale impugnata sono posti in modo nettamente distinto, collocandosi in modo evidente la censura riguardante la presunta violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in posizione subordinata rispetto a quella riguardante l'asserita violazione del secondo comma della medesima disposizione costituzionale. Non si ravvisano pertanto elementi di perplessità o contraddittorietà che possano sostenere una pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso.

3. — Nel merito la questione non è fondata.

3.1. — L'oggetto della legge della Regione Campania n. 2 del 2003, che contiene le due disposizioni impugnate dal Governo, è fatto palese oltre che dal titolo (Intolleranze alimentari - Ristorazione differenziata nella Pubblica Amministrazione - Istituzione di osservatorio regionale) anche dalla complessiva disciplina normativa.

Dalla considerazione dell'intera legge emerge che l'obiettivo postosi dal legislatore regionale con tale atto normativo è quello di apprestare idonea tutela ai soggetti portatori di specifiche patologie, ai quali si deve garantire l'erogazione di particolari prodotti dietetici, adeguati ai loro stati morbosì, e la somministrazione di pasti differenziati nelle mense collettive pubbliche e private.

La disciplina regionale prende le mosse da una serie di norme statali che, sia prima che dopo la novella del Titolo V della Parte II della Costituzione, hanno fissato in modo cogente le prestazioni minime ed i limiti della potestà legislativa regionale in materia.

Con specifico riferimento alla questione oggetto del presente giudizio, si deve osservare che il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), prevede, nell'art. 1, comma 2, che i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare devono rispondere alle esigenze nutrizionali delle seguenti categorie di persone: *a)* quelle il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato; *b)* quelle che si trovano in condizioni fisiologiche particolari, per cui possono trarre benefici particolari dall'assunzione controllata di talune sostanze negli alimenti; *c)* i lattanti o i bambini nella prima infanzia, in buona salute. Il comma 3 del medesimo articolo precisa che «i soli prodotti alimentari di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, possono essere caratterizzati dall'indicazione «dietetico» o «di regime»». Di conseguenza, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) include la «fornitura di prodotti dietetici a categorie particolari» (Allegato 1) tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), nella categoria dell'assistenza integrativa (punto 2, lett. D, della parte 1A). Convergenti disposizioni contiene il decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001 (Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare), che delimita — in conformità alla normativa precedente — l'ambito di applicazione dell'assistenza sanitaria integrativa ai soggetti portatori: *a)* di malattie metaboliche congenite; *b)* di fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidosi; *c)* di morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme (art. 1, comma 1). Con distinta disposizione il medesimo atto normativo include nei livelli essenziali di assistenza l'erogazione di sostituti del latte materno per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età.

3.2. — Dall'esame della normativa statale in materia emerge l'identità di *ratio* che ha indotto il legislatore nazionale ad includere nello stesso contesto normativo sia l'erogazione gratuita di particolari prodotti dietetici a specifiche categorie di portatori di stati morbosì tassativamente individuati, sia l'erogazione gratuita di sostituti

del latte materno per i figli di madri sieropositive per HIV. Tale *ratio* può essere identificata nel garantire il consumo gratuito di particolari sostanze alimentari a specifiche categorie di soggetti, in relazione ad esigenze di salute ritenute meritevoli di tutela.

All'identità di *ratio* generale corrisponde tuttavia una precisa differenziazione quanto alle finalità specifiche delle tutele in relazione alla diversa qualità dei soggetti destinatari delle erogazioni a carico del Servizio sanitario nazionale. Bisogna distinguere infatti una finalità di assistenza sanitaria curativa, indirizzata a soggetti che risultino già affetti da malattie che richiedono un'alimentazione particolare, da una finalità di prevenzione, concernente soggetti sani, i lattanti figli di madri sieropositive per HIV, che occorre preservare dal pericolo di contagio veicolato dal latte materno. La diversità di fini di tutela e di soggetti beneficiari si riflette inevitabilmente sulle modalità di erogazione e sui contesti istituzionali e organizzativi nei quali questa viene effettuata.

3.3. — Poste queste diversità, viene in evidenza come una legge regionale destinata a disciplinare le modalità di tutela dei soggetti affetti dalle malattie particolari di cui sopra, non possa che partire dalla definizione dei livelli essenziali di prestazione data dalla legislazione statale sugli stati morbosi da ammettere come presupposti della tutela stessa, anche per orientare tutto il sistema delle mense collettive, pubbliche e private, facendo carico al Sistema sanitario nazionale dei costi delle sostanze da utilizzare per la somministrazione di pasti differenziati. L'introduzione in questo contesto normativo di prodotti alimentari destinati ai lattanti, così come prospettata dal ricorrente, si sarebbe collocata fuori dal dichiarato ambito operativo della legge regionale, limitato alla tutela dei soggetti portatori delle patologie già individuate dalla normativa statale, richiamati integralmente al solo scopo di individuare i fruitori della ristorazione differenziata.

3.4. — Da quanto appena detto si trae la logica conseguenza che la mancata previsione, nella legge regionale impugnata, dell'erogazione dei sostituti del latte materno per i nati da madri sieropositive per HIV non ha, né potrebbe avere, effetto preclusivo di tale forma di assistenza integrativa, che rimane garantita dalla normativa statale, in cui è stabilito pure che l'esistenza del presupposto della prestazione — la condizione di figlio di madre sieropositiva per HIV — venga accertata e certificata da uno specialista del Servizio sanitario nazionale dipendente o convenzionato (art. 2, comma 2, del già citato d.m. 8 giugno 2001), mentre l'accertamento e la certificazione delle patologie che danno diritto alla erogazione di prodotti dietetici è attribuito a «centri di riferimento a tal fine individuati dalle regioni» (art. 2, comma 1).

Con diverso atto legislativo la medesima Regione dovrà disciplinare le modalità con le quali gli specialisti del SSN comunicano gli accertamenti eseguiti alle ASL di appartenenza degli assistiti. Si tratta di profilo assistenziale diverso — seppur accomunato, come s'è detto, da un'unica *ratio* generale a quello già disciplinato con la legge regionale impugnata — suscettibile di attuazione da parte della Regione con una normativa ad hoc di carattere organizzativo che non può essere certo sostituita da una pronuncia di questa Corte. Né da tali dettagli procedurali dipende l'esistenza del diritto all'erogazione dei prodotti necessari all'alimentazione dei figli di madri sieropositive per HIV, che non risulta negato o contraddetto dalla legge regionale impugnata, riguardante esclusivamente i prodotti dietetici destinati a soggetti malati, la cui erogazione presenta aspetti e modalità necessariamente differenti.

4. — La determinazione dei livelli essenziali dell'assistenza integrativa relativa ai prodotti destinati ad un'alimentazione differenziata rientra senza dubbio nella previsione dell'art. 117, comma 2, lettera *m*), Cost., in quanto relativa a prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute da garantirsi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Di conseguenza, lo scrutinio di costituzionalità operato con riguardo a tale parametro rende inutile l'esame della questione sotto il profilo della presunta violazione dei principi generali in materia di assistenza sanitaria, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., prospettata in via subordinata nel ricorso governativo. Tali principi, nella fattispecie, non vengono in rilievo per la presenza, dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, di una riserva statale di legislazione in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali incidenti in ambiti materiali diversi. Questa riserva assorbe tutte le questioni relative, le quali prima della suddetta riforma avrebbero dovuto essere riguardate dal punto di vista del rapporto tra legislazione regionale concorrente e principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato.

5. — Con riferimento all'art. 4 della medesima legge della Regione Campania, il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta la violazione del principio di leale collaborazione, di cui all'art. 120, secondo comma, Cost., per avere detta norma regionale disposto l'obbligo di fornire pasti differenziati ai soggetti aventi problemi connessi all'alimentazione a carico di tutte le amministrazioni pubbliche e non soltanto di quelle regionali, con ciò travalicando l'ambito di competenza riservato all'ente territoriale.

La questione non è fondata.

Posta la propria competenza legislativa in una determinata materia, la Regione disciplina la stessa con norme cogenti per tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano sul territorio regionale. Poiché le Regioni hanno competenza legislativa concorrente sia in materia di tutela della salute che di alimentazione, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., le leggi dalle stesse validamente emanate, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, devono avere effetto nei confronti di tutti i soggetti istituzionali che esercitano potestà amministrative ad esse riconducibili. Nel caso di specie, la Regione disciplina un servizio pubblico mirante a soddisfare un diritto dei cittadini sancito, nei suoi livelli essenziali, dalla stessa legislazione statale. Sarebbe paradossale che la somministrazione di pasti differenziati ai soggetti portatori di patologie riconosciute dalla legge come presupposti per il godimento del diritto avvenisse soltanto nelle strutture dipendenti dalla Regione, con un immotivato e irragionevole sacrificio del diritto alla salute di chi, per avventura, dovesse servirsi di mense statali.

Bisogna pure ricordare che alle Regioni e alle Province autonome spettano — secondo l'art. 2, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 502 del 1992 — le funzioni amministrative, oltre che legislative, in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera. La Regione è pertanto l'autorità amministrativa competente sul territorio, che opera secondo le norme poste dalla legislazione regionale iscritta all'interno dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. Esula da questo quadro una pretesa ripartizione verticale di competenze tale da rendere immuni dalla legislazione regionale gli organi statali operanti in un ambito materiale compreso nella potestà legislativa regionale.

Il richiamo espresso all'art. 120, secondo comma, Cost. è peraltro inconferente, posto che la norma costituzionale richiamata riguarda i poteri sostitutivi dello Stato, che sono estranei alle norme oggetto del presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2 (Intolleranze alimentari - Ristorazione differenziata nella Pubblica Amministrazione - Istituzione osservatorio regionale) promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, previsto dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

Il presidente: MARINI

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 468

Sentenza 14 - 28 dicembre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta - Denunciata lesione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio di eguaglianza - Censura di disposizione già dichiarata incostituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204-*bis*, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1º agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ridotta consentita - Improponibilità dell'azione esperita - Denunciata lesione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio di eguaglianza - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126-*bis*, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1º agosto 2003, n. 214; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204-*bis*, comma 1, introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1º agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 126-*bis*, comma 2, e 204-*bis*, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), articoli rispettivamente introdotti, l'uno, dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1º agosto 2003, n. 214, e, l'altro, dall'art. 4, comma 1-*septies*, del già menzionato decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, promosso con ordinanza del 16 marzo 2004 dal giudice di pace di Trani, nel procedimento civile vertente tra Tannoja Francesco Paolo e il comune di Trani, iscritta al n. 895 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale dell'anno 2004.

Visto l'atto di costituzione di Tannoja Francesco Paolo;

Udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 2005 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto in fatto

1. — Il giudice di pace di Trani, con ordinanza del 16 marzo 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale — per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione — degli artt. 126-*bis*, comma 2, e 204-*bis*, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), articoli rispettivamente introdotti, l'uno, dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e, l'altro, dall'art. 4, comma 1-*septies*, del già menzionato decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003.

1.1. — Il giudice *a quo* premette di essere chiamato a giudicare dell'opposizione proposta — a norma del predetto art. 204-*bis* del codice della strada, e dunque direttamente indirizzata avverso verbale di contestazione di infrazione stradale — da un ricorrente che nega di essersi trovato alla guida del veicolo al momento dell'accertata infrazione, soggiungendo di «non sapere e comunque di non essere in grado di sapere» chi possa aver utilizzato l'autovettura. Sempre in punto descrizione della fattispecie sottoposta al suo giudizio, il rimettente precisa che il predetto ricorrente — dopo aver provveduto, a norma dell'art. 202 del codice della strada, «al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria» in misura ridotta, ma «con salvezza di ripetizione» — «non ha peraltro costituito nei modi di legge la cauzione prevista dall'art. 204-*bis*, comma 3», del medesimo codice.

Su tali basi, pertanto, egli sottolinea che — ai sensi del combinato disposto degli artt. 204-*bis*, comma 1, e 126-*bis*, comma 2, del codice della strada — l'esito del giudizio *a quo* dovrebbe consistere nella declaratoria, *de plano*, della improponibilità dell'opposizione, «avendo il ricorrente provveduto nel termine di legge, e prima del deposito del ricorso, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura ridotta consentita, circostanza che si pone come causa ostativa, secondo la legge, non solo all'esame nel merito del ricorso ma alla sua stessa proponibilità». Difatti, alla luce della prima delle disposizioni testé richiamate, «il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196» del medesimo codice «possono proporre ricorso al giudice di pace competente» solo in quanto «non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito», mentre ai sensi della seconda «la contestazione si intende definita» quando, tra le altre ipotesi, «sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa».

In subordine, il rimettente sottolinea come — *ex art.* 204-*bis*, comma 3, del codice della strada — il ricorso sottoposto al suo esame andrebbe comunque dichiarato inammissibile, «non essendo stata costituita la cauzione ivi prevista».

1.2. — Orbene, ritiene il giudice di pace di Trani che le norme suddette siano costituzionalmente illegittime.

1.2.1. — Gli artt. 126-*bis*, comma 2, e 204-*bis*, comma 1, «ledono il diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale», garantito «a chiunque» dall'art. 24 della Carta fondamentale.

Essi, infatti, fanno dipendere l'esercizio del diritto di azione da una circostanza puramente fortuita, e segnatamente «dal mero fatto di una scelta tra il pagare nei termini di legge la sanzione» in misura ridotta (ciò che permette di evitare «l'aggravamento economico della stessa», però «subendo la irrogazione della sanzione accessoria», giacché quest'ultima è comunque comminata nell'ipotesi prevista dall'art. 202 del codice della strada) «e il non pagare», evenienza questa che consente una piena tutela (visto che l'eventuale accoglimento dell'opposizione esplica i suoi effetti anche in relazione alle sanzioni amministrative accessorie), ma che espone il ricorrente — quanto alla sanzione principale — al «rischio di un suo eventuale aggravamento in termini economici», ferma oltretutto «restando la irrogazione della eventuale sanzione accessoria nel caso di rigetto dell'opposizione».

L'illegittimità costituzionale delle disposizioni suddette sarebbe vieppiù evidente ove si consideri che «al mero fatto del pagamento della sanzione» in misura ridotta «non consegue il riconoscimento di fondatezza nel merito e in diritto della contestazione» elevata dalla pubblica amministrazione, essendo evidente che, attivando la procedura *ex art.* 202 del codice della strada, «il presunto contravventore, o il coobbligato solidale, non fa altro che prevenire ulteriori più onerose conseguenze della contestazione», senza che a tale comportamento possa riconoscersi una volontà abdicativa della tutela giudiziaria. Richiama, sul punto, il rimettente — come termine di para-

gone — la disciplina prevista per il procedimento «monitorio», nell'ambito della quale la circostanza che il debitore ingiunto «paghi, dopo la notifica del titolo esecutivo, la somma portata dallo stesso» non per questo comporta che egli sia «impedito dall'opporre l'ingiunzione».

Il rimettente sottolinea, inoltre, «la conseguenza illogica» derivante — a suo dire — dal sistema delineato dalle norme impugnate. Se in linea generale, infatti, l'alternatività prevista dal codice della strada tra il ricorso al prefetto (art. 203) e il ricorso all'autorità giudiziaria (art. 204-*bis*) non impedisce che il provvedimento adottato dal primo possa comunque essere sottoposto al sindacato dell'autorità giudiziaria, «nel caso di adempimento tempestivo della prestazione patrimoniale» mediante pagamento in misura ridotta, viceversa, «sono *sic et simpliciter* impediti» sia il ricorso al giudice che quello al prefetto.

Sarebbe stato, dunque, «stravolto il previgente regime» (come delineato dalle sentenze di questa Corte n. 311 e n. 255 del 1994), il quale non solo consentiva la possibilità di adire tanto l'autorità prefettizia quanto quella giudiziaria, ma soprattutto escludeva che il ricorso a quest'ultima fosse «sottoposto ad alcuna condizione di procedibilità e/o inammissibilità». Le norme impugnate, per contro, farebbero prevalere «sul diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio una situazione di fatto», e cioè l'espletamento «di una prestazione patrimoniale» (il pagamento in misura ridotta) «che, se non eseguita, porterebbe a più pesanti conseguenze economiche».

Il denunciato vizio di illegittimità costituzionale risulterebbe, poi, ancor più aggravato in un caso — qual è quello di specie — in cui «il soggetto attinto dalla sanzione nega di essere stato l'autore materiale della violazione», avendo provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, in quanto risulta, *ex art.* 196 del codice della strada, «coobbligato solidale per la stessa», intendendo egli, però, egualmente proporre opposizione avverso il verbale di contestazione dell'infrazione per impedire che «gli vengano irrogate le sanzioni accessorie». In questa ipotesi, infatti, la preclusione all'esercizio del diritto di azione — nascente dall'avvenuta oblazione dell'illecito amministrativo — comporta che il coobbligato in solido divenga *per fictio iuris* responsabile della stessa «ad ogni fine», e dunque per l'applicazione «di sanzione amministrativa pecuniaria, sanzione accessoria e decremento di punti».

1.2.2. — Non minori dubbi, in ordine alla sua conformità alla Costituzione, circondano il comma 3 dell'art. 204-*bis*, «per la parte in cui prevede che «all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore»».

Esso, difatti, introduce un limite al diritto costituzionale di azione tutelato dall'art. 24 della Costituzione, che ricorda molto da vicino nella sua struttura e nelle sue finalità la *cautio pro expensis* già dichiarata incostituzionale con sentenza n. 67 del 1960. Tale disposizione, inoltre, «pare porsi in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione», palesando «come condizioni personali di ordine economico possano rendere se non impossibile certamente estremamente gravosa la tutela giurisdizionale» nei confronti della pubblica amministrazione.

1.3. — Su tali basi, quindi, il giudice *a quo* ha concluso — non senza previamente precisare come la rilevanza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale discenda dal fatto che la controversia sottoposta al suo esame «non può essere conosciuta e decisa nel merito, per nessun suo profilo, se non previa eliminazione delle norme denunciate», atteso che «allo stato» le stesse «impongono al giudicante di dichiarare improponibile ed inammissibile il ricorso» — affinché questa Corte dichiari l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, «degli artt. 204» (recte: 204-*bis*), «commi 1 e 3 e 126-*bis*, comma 2» del codice della strada, «nelle parti in cui dispongono la improponibilità e la inammissibilità della opposizione» al giudice di pace.

Considerato in diritto

1. — Il giudice di pace di Trani, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato una duplice questione di legittimità costituzionale — per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione — degli artt. 126-*bis*, comma 2, e 204-*bis*, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), articoli rispettivamente introdotti, l'uno, dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge

27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1^o agosto 2003, n. 214, e, l'altro, dall'art. 4, comma 1-*septies*, del già menzionato decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003.

2. — Il rimettente premette che, ai sensi delle disposizioni impugnate, l'esito del giudizio *a quo* — avente ad oggetto opposizione proposta avverso verbale di contestazione di infrazione stradale, *ex* art. 204-*bis* del codice della strada — dovrebbe consistere nella declaratoria, *de plano*, di improponibilità dell'azione esperita.

Egli sottolinea, in primo luogo, come il ricorrente abbia «provveduto nel termine di legge, e prima del deposito del ricorso, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura ridotta consentita, circostanza che si pone come causa ostativa, secondo la legge, non solo all'esame nel merito del ricorso ma alla sua stessa proponibilità». Così come, infatti, l'impugnato art. 126-*bis*, comma 2, stabilisce che la «contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione pecuniaria», il successivo art. 204-*bis*, comma 1, sancisce simmetricamente che «il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196» del medesimo codice della strada (vale a dire i coobbligati per la sanzione pecuniaria) «possono proporre ricorso al giudice di pace competente» solo in quanto «non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito».

In subordine, poi, il rimettente sottolinea come — *ex* art. 204-*bis*, comma 3, del codice della strada — il ricorso sottoposto al suo esame vada comunque dichiarato inammissibile, «non essendo stata costituita la cauzione ivi prevista».

Reputando, dunque, in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione tale doppia preclusione alla possibilità di conoscere — nel merito — l'opposizione sottoposta al suo esame, il giudice *a quo* ha censurato tanto il combinato disposto degli artt. 126-*bis*, comma 2, e 204-*bis*, comma 1, del codice della strada, quanto il comma 3 dell'articolo da ultimo menzionato.

3. — Nessuna delle questioni sollevate può essere accolta.

3.1. — In relazione alla questione concernente il comma 3 dell'art. 204-*bis*, deve osservarsi come questa Corte abbia già dichiarato la illegittimità costituzionale di tale disposizione.

Nel ribadire che il principio secondo cui «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi» è destinato a «trovare attuazione uguale per tutti, indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali e sociali», la Corte ha osservato come, proprio alla luce di tale principio, debba ritenersi «che l'imposizione dell'onere economico di cui all'art. 204-*bis* del d.lgs. n. 285 del 1992 finisca con il pregiudicare l'esercizio di diritti che l'art. 24 della Costituzione proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo direttamente sull'ammissibilità dell'azione esperita» (sentenza n. 114 del 2004).

Pertanto, l'avvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 204-*bis* del codice della strada preclude al giudice *a quo* di farne applicazione alla fattispecie sottoposta al suo esame, ciò che rende la corrispondente questione di costituzionalità manifestamente inammissibile.

3.2. — La questione relativa agli artt. 126-*bis*, comma 2, e 204-*bis*, comma 1, del codice della strada non è fondata.

3.2.1. — La censura del giudice di pace di Trani, come si è precisato, investe le disposizioni *de quibus* in quanto esse condizionerebbero l'esercizio del diritto di azione ad una circostanza puramente fortuita.

Il diritto alla tutela giurisdizionale dipenderebbe, difatti, secondo il rimettente, dal «mero fatto di una scelta tra il pagare nei termini di legge la sanzione» in misura ridotta (ciò che permette di evitare «l'aggravamento economico della stessa», però «subendo la irrogazione della sanzione accessoria») «e il non pagare»; evenienza questa che se consente una piena tutela, visto che l'eventuale accoglimento dell'opposizione esplica i suoi effetti anche in relazione alle sanzioni amministrative accessorie, espone tuttavia il ricorrente, quanto alla sanzione pecuniaria, al «rischio di un suo eventuale aggravamento in termini economici».

3.2.2. — Questa Corte già in passato è stata chiamata a porre a raffronto la situazione del soggetto che si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta e quella di colui che, invece, preferisca agire in giudizio per ottenere l'annullamento della sanzione inflittagli.

La Corte, in particolare, ha affermato — nel premettere, circa la natura e le finalità proprie dell'istituto di cui all'art. 202 del codice della strada, che «il beneficio predetto è offerto al contravventore in funzione deflattiva dei procedimenti contenziosi, sia amministrativi che giurisdizionali, alla pari di analoghi istituti presenti in altre discipline processuali» — che «proprio in ragione delle finalità deflative perseguite dall'istituto del pagamento in misura ridotta, la situazione di chi non si avvale del rimedio del gravame per lucrare il beneficio è diversa da quella di chi si avvale del rimedio» (ordinanza n. 350 del 1994).

Tali rilievi — che vanno ribaditi anche nel caso in esame — escludono, pertanto, che possa ritenersi fondata la censura di violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Quanto, poi, alla dedotta violazione anche dell'art. 24 della Carta fondamentale, deve osservarsi come la scelta tra pagare in misura ridotta (e cioè la somma pari al minimo edittale della sanzione pecuniaria prevista per l'infrazione) ed impugnare invece il verbale, costituisca il risultato di una libera determinazione dell'interessato, il quale non subisce condizionamenti di sorta, considerato che, qualora opti per l'esercizio del diritto di azione, non per questo è destinato, necessariamente, a subire un aggravamento della sanzione pecuniaria. In caso di rigetto dell'opposizione, difatti, non è preclusa al giudice di pace, «nella sua discrezionalità ed ove ne ricorrano le condizioni», la possibilità di determinare l'entità della sanzione pecuniaria — come già sottolineato in passato da questa Corte (con le ordinanze n. 350 e n. 67 del 1994) — «nel minimo previsto, cioè nella misura corrispondente a quella «ridotta» di cui all'art. 202 del nuovo codice della strada». Il giudicante, in realtà, è tenuto a rispettare unicamente (ex art. 204-bis, comma 7, del citato codice) il divieto di applicare una sanzione inferiore al minimo edittale, ma non anche in misura pari al suddetto minimo.

In definitiva, deve ritenersi che il carattere meramente accidentale — e non necessitato — della irrogazione della sanzione pecuniaria in misura superiore al minimo edittale non rappresenti un'apprezzabile remora ad adire le vie giudiziali, sicché può escludersi che la norma censurata sia in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, questione sollevata — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — dal giudice di pace di Trani, con l'ordinanza di cui in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), articoli rispettivamente introdotti dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, e dall'art. 4, comma 1-septies, del già menzionato decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, questione sollevata — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — dal medesimo giudice di pace, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 469

Sentenza 14 - 28 dicembre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento di soggetti privati - Inammissibilità.

Regione Umbria - Procedura di promulgazione dello Statuto - Delibera statutaria già dichiarata parzialmente illegittima - Promulgazione senza preventivo riesame e nuova approvazione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della procedura di cui all'art. 123, secondo comma, della Costituzione, lesione del diritto degli elettori di richiedere referendum popolare - Ricorso proposto in base alla procedura di impugnazione *a posteriori* delle ordinarie leggi regionali, anziché secondo lo speciale controllo preventivo di legittimità costituzionale previsto per lo statuto regionale dall'art. 127, primo comma, della Costituzione - Inammissibilità della questione.

- Legge Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21.
- Costituzione, artt. 123, 117, primo comma, 127, 134, 136, 1, 3 e 48.

Regione Emilia-Romagna - Procedura di promulgazione dello Statuto - Delibera statutaria già dichiarata parzialmente illegittima - Promulgazione senza preventivo riesame e nuova approvazione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della procedura di cui all'art. 123, secondo comma, della Costituzione, lesione del diritto degli elettori di richiedere referendum popolare - Ricorso proposto in base alla procedura di impugnazione *a posteriori* delle ordinarie leggi regionali, anziché secondo lo speciale controllo preventivo di legittimità costituzionale previsto per lo statuto regionale dall'art. 127, primo comma, della Costituzione - Inammissibilità della questione.

- Legge Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2005, n. 13.
- Costituzione, artt. 123, 117, primo comma, 127, 134, 136, 1, 3 e 48.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge della Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), e della legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente notificati il 18 e il 30 maggio 2005, depositati in cancelleria il 24 maggio ed il 1° giugno 2005 ed iscritti il primo al numero 60 e l'altro al numero 66 registro ricorsi 2005.

Visti gli atti di costituzione della Regione Umbria e della Regione Emilia-Romagna nonché l'atto di intervento di Claudio Abiuso, Marcello Teti e Mara Guidarelli, in proprio e nella qualità di rappresentanti del «Comitato per il referendum sullo Statuto regionale dell'Umbria»;

Udito nella udienza pubblica del 29 novembre 2005 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'avvocato Giandomenico Falcon per le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna e l'avvocato Urbano Barelli per Claudio Abiuso, Marcello Teti e Mara Guidarelli, in proprio e nella qualità di rappresentanti del «Comitato per il referendum sullo Statuto regionale dell'Umbria».

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 18 maggio 2005 e depositato il 24 maggio 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, per violazione degli articoli 123, 117, primo comma, 127, 134, 136, 1, 3 e 48 della Costituzione, la legge della Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), chiedendone «la dichiarazione di illegittimità costituzionale».

2. — Il ricorrente premette, in fatto, che la delibera statutaria della Regione Umbria è stata a suo tempo oggetto di ricorso governativo, ai sensi dell'art. 123, secondo comma, Cost., e che, con la sentenza n. 378 del 2004, depositata il 6 dicembre 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 15 dicembre 2004, questa Corte, respinte alcune censure e dichiarate inammissibili altre censure, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per quanto riguarda l'art. 66, commi 1, 2 e 3. Lo stesso 15 dicembre il testo della sentenza è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione unitamente ad un avviso nel quale si comunicava che l'art. 66 era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con la precisazione che «il presente avviso costituisce pubblicità notizia ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 123, terzo comma, della Costituzione e dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16».

Riferisce ancora il ricorrente che, in data 29 dicembre 2004, veniva pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione la «risoluzione» 10 dicembre 2004 del Consiglio regionale, con la quale il Consiglio prendeva atto di quanto affermato dalla Corte e invitava «il Presidente della Giunta regionale a promulgare lo Statuto nei tempi più rapidi possibili, una volta esaurita la fase della possibile richiesta di *referendum*, ed ovviamente dopo lo svolgimento dello stesso, ove richiesto».

Infine, nel medesimo Bollettino ufficiale del 18 aprile 2005 veniva pubblicata la legge impugnata, accompagnata dalla seguente formula: «Il Consiglio regionale ha approvato ai sensi dell'art. 123, secondo comma della Costituzione; il Governo ha promosso giudizio di legittimità costituzionale conclusosi con la sentenza della Corte costituzionale n. 378 del 29 novembre 2004; nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata; il Presidente della Giunta regionale promulga ...».

3. — Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia, innanzi tutto, l'illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata per violazione delle regole sul procedimento di approvazione degli statuti regionali previste dall'art. 123 della Costituzione. Ad avviso del ricorrente, infatti, qualunque dichiarazione di illegittimità costituzionale della delibera statutaria a seguito del ricorso governativo di cui al secondo comma del citato art. 123, anche se limitata solo ad alcune disposizioni, determinerebbe comunque la necessità di un nuovo esame da parte del Consiglio regionale al fine di definire compiutamente, attraverso le due deliberazioni successive, adottate ad intervallo non minore di due mesi, il testo dello statuto che si intenda definitivamente varare; testo che dovrebbe essere reso noto per la eventuale richiesta di *referendum*, da presentare entro tre mesi a decorrere dalla pubblicazione notiziale dell'esatto testo definitivo adottato.

Né, d'altra parte, si osserva nel ricorso, potrebbero mai ritenersi configurabili casi di non obbligatorietà di una nuova doppia deliberazione del Consiglio regionale o casi in cui non occorra una nuova pubblicazione del testo statutario modificato, e ciò per un duplice ordine di ragioni.

Da un primo punto di vista, in quanto le disposizioni statutarie formerebbero «un unico ed inscindibile contesto — particolarmente per quanto concerne il contenuto necessario dello statuto attinente alla forma di governo ed ai principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione — che deve ritenersi coordinato in un sistema in sé coerente», di modo che l'eliminazione *ab extra* anche di una sola norma imporrebbe una verifica circa la non alterazione dell'equilibrio voluto, tramite deliberazioni assunte con le maggioranze e secondo le speciali regole procedurali fissate nell'art. 123 Cost.

La legge impugnata, peraltro, contrasterebbe con la disciplina costituzionale del procedimento statutario anche da un secondo punto di vista, poiché risulterebbe pregiudicata «l'esigenza di salvaguardia della garanzia costituzionale del libero esercizio del diritto pubblico soggettivo di richiedere il *referendum* popolare»; in particolare, il principio di chiarezza ed univocità del quesito referendario, di valenza generale ed assoluta, escluderebbe «la possibilità di ricavare il quesito referendario concernente un *corpus* normativo organico da interventi ortopedici o manipolatori del tessuto normativo, risultanti dalla combinazione di fonti diverse, suscettibili di compromettere la chiara comprensione dell'insieme di norme (e quindi del quesito) soggetto alla valutazione degli elettori» e non risultanti, invece, da una chiara e rinnovata volontà normativa del Consiglio regionale. Ciò arriverebbe a produrre una «palese compromissione della libertà del voto (art. 48 Cost.)» e la «vulnerazione del principio di effettività della sovranità popolare (art. 1 Cost.)».

Il ricorrente afferma altresì che i comportamenti degli organi della Regione Umbria avrebbero altresì violato alcune norme contenute nella legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina del *referendum* sulle leggi di approvazione o di modificazione dello statuto regionale).

Da ultimo, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva come la Regione Umbria, «dopo la risoluzione amministrativa 10 dicembre 2004 del Consiglio regionale, neppure approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti», avrebbe totalmente disatteso le indicazioni circa il *modus procedendi* fornite dal Consiglio di Stato, Sez. I, nel parere 12 gennaio 2005, n. 12054/04, reso su richiesta della Regione medesima, nel quale si concludeva per la necessità di dare corso ad un nuovo procedimento in «tutti i casi di modificazione del testo della legge statutaria».

Il ricorrente conclude, pertanto, per «l'illegittimità della promulgazione della legge statutaria *de qua* operata, in violazione dell'art. 123 e vulnerando il principio di legalità costituzionale espresso anche dall'art. 117, comma 1, Cost., prima del compimento del relativo *iter* procedimentale costituzionalmente stabilito», non essendo intervenute — dopo la sentenza n. 378 del 2004 di questa Corte — «né le conformi delibere successive a maggioranza assoluta del Consiglio regionale né la pubblicazione del testo definitivo dello statuto da proporre come oggetto dell'eventuale richiesta referendaria, con conseguente compromissione dei diritti politici degli elettori costituzionalmente garantiti (artt. 1, 48 e 123 Cost.) e violazione dei canoni fondamentali di coerenza e ragionevolezza (art. 3 Cost.)». Inoltre, dal momento che la suddetta promulgazione non avrebbe omesso l'art. 66 già dichiarato costituzionalmente illegittimo, sarebbe «configurabile anche una violazione del principio espresso dall'art. 136 Cost.».

4. — Con atto depositato il 17 giugno 2005 si è costituita in giudizio la Regione Umbria, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e infondato, rinviando a separata memoria l'illustrazione delle ragioni a sostegno della propria difesa.

5. — Con atto depositato il 28 giugno 2005 hanno spiegato intervento *ad adiuvandum* i sig.ri Claudio Abiuso, Marcello Teti e Mara Guidarelli, in proprio ed in qualità di promotori del *referendum* sullo statuto dell'Umbria, nonché di rappresentanti dell'apposito «Comitato per il *referendum* sullo Statuto regionale dell'Umbria».

Gli intervenienti — richiamati i fatti che li hanno condotti a promuovere, con autonomo ricorso, conflitto di attribuzione *ex* art. 134 Cost. avverso l'atto di promulgazione della legge regionale n. 21 del 2005, nonché, per quanto occorra, avverso le modificazioni introdotte al quesito referendario e ai moduli per la richiesta di *referendum* ad opera dell'Ufficio di Presidenza e del Segretario generale del Consiglio regionale dell'Umbria con decisione del 14 dicembre 2004 — riconoscono che «la Costituzione non prevede espressamente la legittimazione ad intervenire di coloro che, elettori regionali, si dichiarano interessati a promuovere il *referendum* confermativo dello statuto regionale come previsto e garantito dall'art. 123 Cost.»; tuttavia, osservano che tale legittimazione all'intervento sarebbe, seppure eccezionalmente, da ritenersi implicita nel sistema costituzionale, in quanto — «diversamente opinando e racchiudendo il contraddittorio tra Governo e Regione Umbria» — «si escluderebbe dal contraddittorio processuale un soggetto interessato e costituzionalmente qualificato, quale l'esponenza del potere legislativo del popolo, che ha il diritto e l'interesse a promuovere la procedura referendaria confermativa della legge statutaria». In questo senso rileverebbe la giurisprudenza di questa Corte, la quale avrebbe da tempo riconosciuto, ai sottoscrittori della richiesta di un *referendum* abrogativo di legge nazionale, la titolarità, nell'ambito della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, in quanto essi attivano la sovranità popolare nell'esercizio dei poteri referendari e concorrono con altri organi e poteri al realizzarsi della consultazione popolare (da ultimo, ordinanza n. 137 del 2000). Trattandosi, nel caso di specie, di una funzione riconosciuta dalla stessa Costituzione, all'art. 123, in guisa di diritto pubblico soggettivo perfetto costituito in capo agli elettori regionali promotori di una richiesta referendaria confermativa dello statuto regionale, solo alla Corte costituzionale dovrebbe spettare il potere di garantirne il corretto esercizio contro impedimenti operati da altri poteri.

6. — Quanto al merito, gli intervenienti sostengono, in primo luogo, la radicale illegittimità costituzionale del nuovo statuto della Regione Umbria per una serie di distinte ragioni.

Anzitutto, osservano, la promulgazione non avrebbe potuto in alcun modo ritenersi consentita dall'ordinamento e sarebbe comunque lesiva del diritto soggettivo dei promotori del *referendum*, in quanto avrebbe impedito irreparabilmente l'esercizio del diritto di raccogliere le firme nel periodo di tre mesi di cui all'art. 123 Cost. Ad avviso degli intervenienti, il termine per la raccolta delle firme non sarebbe neppure cominciato a decorrere, in quanto non sarebbe mai avvenuta la «pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale della nuova doppia e conforme deliberazione consiliare» a maggioranza assoluta, pubblicazione resasi necessaria a seguito della sentenza di questa Corte n. 378 del 2004 di parziale annullamento della delibera statutaria.

A sostegno di questa ricostruzione gli intervenienti richiamano il parere del Consiglio di Stato, n. 12054/04, il quale avrebbe chiarito che «qualunque dichiarazione di illegittimità e quindi qualunque modificazione, anche parziale e meramente cassatoria o eliminatoria, comporta l'impossibilità di utilizzare il periodo di tempo già trascorso e gli atti essenzialmente compiuti, e la necessità di dare inizio ad un nuovo procedimento, con conseguente decorso *ab inizio* del termine di tre mesi».

Ciò renderebbe evidente che l'oggetto del *referendum* confermativo non avrebbe potuto e non potrebbe essere, dopo la citata sentenza di questa Corte, il testo originario della deliberazione statutaria come modificato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale, bensì solo quello risultante da una nuova e rinnovata manifestazione di volontà del Consiglio regionale, da esprimersi con una nuova duplice delibera *ex art.* 123 Cost.

Nell'atto di intervento si fa rilevare, inoltre, che non solo non ci sarebbe stata una nuova doppia delibera ma neppure una semplice. Tale infatti non potrebbe essere considerato l'atto di indirizzo politico adottato dal Consiglio regionale il 10 dicembre 2004, di mera «risoluzione» e «presa d'atto» delle notizie riferite dal Presidente della Giunta, approvato con la maggioranza semplice dei consiglieri e dunque con una maggioranza non idonea ad esprimere alcuna volontà consiliare statutaria.

Gli intervenienti affermano anche che la promulgazione non sarebbe stata comunque possibile durante il periodo di scioglimento del Consiglio regionale, in particolare poiché tale potere non avrebbe potuto essere considerato tra quelli relativi «agli affari di ordinaria amministrazione» spettanti alla Giunta e al suo Presidente. Su queste premesse, inoltre, la intervenuta modificazione in via amministrativa del quesito referendario non potrebbe che essere ritenuta illegittima, di talché — si conclude nell'atto di intervento — l'intero procedimento statutario non sarebbe ancora uscito dalla fase consiliare, non si sarebbe mai aperto il termine dei tre mesi per la richiesta di *referendum* confermativo e, soprattutto, non si sarebbe mai aperta la possibilità di esercizio del potere di promulgazione da parte del Presidente della Giunta regionale.

A giudizio degli intervenienti, infine, lo statuto della Regione Umbria non avrebbe potuto essere promulgato anche perché vi sarebbe un difetto di conformità, sotto molteplici profili, tra le due deliberazioni consiliari del 2 aprile e del 29 luglio 2004.

7. — Con ricorso notificato il 30 maggio 2005 e depositato il 1° giugno 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, per violazione degli articoli 123, 117, primo comma, 127, 134, 1, 3 e 48 della Costituzione, la legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), chiedendone «la dichiarazione di illegittimità costituzionale».

8. — Il ricorrente premette, in fatto, che la delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, è stata a suo tempo oggetto di ricorso governativo a questa Corte, ai sensi dell'art. 123, secondo comma, Cost., e che la sentenza n. 379 del 2004, depositata il 6 dicembre 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 15 dicembre 2004, respinte alcune censure e dichiarate inammissibili altre censure, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, terzo periodo, della citata delibera statutaria.

Rileva il ricorrente che nel Bollettino ufficiale della Regione del 1° aprile 2005 è stata pubblicata la delibera statutaria, accompagnata dalla seguente formula: «Il Consiglio regionale ha approvato; nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata; il Presidente della Giunta regionale promulga ...». Il ricorrente osserva, in primo luogo, che il testo della legge regionale pubblicato non coincide con quello originariamente deliberato, risultando omissivo il terzo periodo del comma 2 dell'art. 45, dichiarato incostituzionale; in secondo luogo, che nello stesso Bollettino, in calce alla legge, sotto la dicitura «Lavori preparatori», risulta la seguente testuale indicazione: «— presa d'atto della sentenza della Corte costituzionale n. 379 del 29 novembre 2004, con deliberazione del Consiglio regionale n. 638 del 18 gennaio 2005».

9. — Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia l'illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata per violazione delle regole sul procedimento di approvazione degli statuti regionali previste dall'art. 123 Cost. nonché per violazione degli artt. 117, primo comma, 134, 1, 3 e 48 Cost., con argomenti in tutto identici a quelli già fatti valere nel ricorso avverso la legge di adozione dello statuto della Regione Umbria, concludendo anche in questo caso per «l'illegittimità della promulgazione della legge statutaria *de qua* operata, in violazione dell'art. 123 e vulnerando il principio di legalità costituzionale espresso anche dall'art. 117, comma 1, Cost., prima del compimento del relativo *iter* procedimentale costituzionalmente stabilito», non essendo intervenute — dopo la sentenza n. 379 del 2004, con la quale questa Corte aveva accolto parzialmente il ricorso del Governo sulle disposizioni dello statuto regionale approvato in seconda deliberazione il 14 settembre 2004 — «né le conformi delibere successive a maggioranza assoluta del Consiglio regionale né,

comunque, la pubblicazione del testo definitivo dello statuto da proporre come oggetto dell'eventuale richiesta referendaria, con conseguente compromissione dei diritti politici degli elettori costituzionalmente garantiti (artt. 1, 48 e 123 Cost.) e violazione dei canoni fondamentali di coerenza e ragionevolezza (art. 3 Cost.).».

Il ricorrente afferma anche che i comportamenti della Regione Emilia-Romagna si sarebbero posti in violazione di alcune norme contenute nella legge regionale 27 ottobre 2000, n. 29 (Disciplina del *referendum* sulle leggi regionali di revisione statutaria ai sensi dell'art. 123 della Costituzione), dal momento che non ci si sarebbe potuti riferire ad un nuovo testo statutario consapevolmente e definitivamente adottato dal Consiglio regionale.

Da ultimo, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva come la Regione Emilia-Romagna, «con la risoluzione amministrativa 18 gennaio 2005 del Consiglio regionale, che non risulta neppure approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di presa d'atto della sentenza della Corte costituzionale», abbia totalmente ed inspiegabilmente disatteso le indicazioni circa il *modus procedendi* fornite dal Consiglio di Stato, Sez. I, nel parere 12 gennaio 2005, n. 12036/04, reso su richiesta della Regione medesima, nel quale si concludeva affermando che «l'approvazione di un testo privo della norma dichiarata non conforme a Costituzione richiede un procedimento integralmente nuovo».

10. — Con atto depositato il 21 giugno 2005 si è costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e infondato, rinviando a separata memoria l'illustrazione delle ragioni a sostegno della propria difesa.

11. — In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Umbria ha depositato una memoria, argomentando circa la manifesta inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza del ricorso, nonché circa l'inammissibilità e l'infondatezza dell'atto di intervento.

12. — Quanto all'inammissibilità del ricorso, la difesa regionale muove dalla duplice considerazione del carattere esclusivamente preventivo dell'impugnazione prevista dalla speciale disciplina dell'art. 123, secondo comma, Cost., il cui termine di trenta giorni decorrerebbe dalla pubblicazione notiziale della delibera statutaria (sentenza n. 304 del 2002 di questa Corte), e della inapplicabilità agli statuti regionali dell'impugnazione governativa prevista, in via generale, dall'art. 127 Cost. per le leggi regionali.

Nella specifica vicenda dell'approvazione del nuovo statuto della Regione Umbria, l'eventuale nuova impugnazione non avrebbe potuto che rivolgersi avverso la legge statutaria quale risultava dall'atto che costituiva «ad ogni effetto la seconda pubblicazione notiziale»; atto da rinvenirsi nella pubblicazione della sentenza di questa Corte n. 378 del 2004, avvenuta nel Bollettino ufficiale della Regione del 15 dicembre 2004 unitamente alla comunicazione della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 66, con la esplicita precisazione che «il presente avviso costituisce pubblicità notizia ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 123, comma terzo, della Costituzione e della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16». Era dunque da tale data, ad avviso della Regione Umbria, «che decorrevano nuovamente i tre mesi per la richiesta di *referendum* e [...] i trenta giorni per l'eventuale ulteriore impugnazione da parte del Governo».

Il ricorso — conclude la difesa regionale — dovrebbe pertanto essere dichiarato inammissibile per palese tardività in relazione all'art. 123, secondo comma, Cost., nonché per palese inammissibilità dell'impugnazione in relazione all'art. 127 Cost., dal momento che il Governo avrebbe dovuto «proporre un secondo ricorso preventivo ex art. 123 Cost., senza attendere la pubblicazione legale dello statuto per proporre un ricorso successivo in chiaro contrasto con le norme costituzionali che regolano le impugnazioni rispettive degli statuti e delle leggi regionali ordinarie».

13. — Quanto al merito del ricorso governativo, la Regione contesta la fondatezza delle tesi sostenute dal ricorrente e dal Consiglio di Stato in sede consultiva.

In primo luogo, sarebbe eccessiva ed erronea la tesi secondo la quale l'eliminazione anche di una sola norma imponga «di rivedere i nessi che legavano la norma elisa ad altre disposizioni suscettibili di essere incise nella loro valenza proprio dalla rimozione di essa». Questa tesi non terrebbe conto, infatti, della possibilità, che esiste per qualunque legge, che una delle norme che la compongono sia oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale in via incidentale o in via principale, con la conseguenza che «qualunque pronuncia di illegittimità costituzionale dovrebbe imporre come conseguenza la sospensione dell'efficacia dell'intera legge, in attesa che l'organo competente valuti se, senza la norma dichiarata incostituzionale, il resto è ancora meritevole di valere come legge».

Secondo la resistente, soltanto a questa Corte spetterebbe il potere di valutare se la norma dichiarata incostituzionale presenti connessioni essenziali con altre norme della stessa legge ed, in questo caso, la stessa Corte provvederebbe ad estendere la pronuncia di illegittimità anche a tali norme. Ciò, d'altronde, sarebbe accaduto proprio nel caso in questione con la sentenza n. 378 del 2004, la quale ha esteso la pronuncia di illegittimità costituzionale all'intero art. 66 dello statuto approvato dal Consiglio, pur se l'impugnazione ne coinvolgeva solo una parte.

Le censure formulate nel ricorso e ancor prima il parere del Consiglio di Stato, al contrario, confonderebbero due istituti diversi: il rinvio «come strumento di blocco del procedimento legislativo» ed il giudizio di legittimità costituzionale «come strumento rivolto ad eliminare preventivamente o successivamente le disposizioni costituzionalmente illegittime (e quelle indissolubilmente connesse), senza affatto porre in discussione l'entrata in vigore o la vigenza già acquisita delle parti rimanenti».

In definitiva, la Regione sostiene che, con riferimento al procedimento statutario, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale di singole norme non vi sarebbe alcuna necessità di uno specifico intervento del Consiglio regionale per «riattivare» il procedimento, ma questo dovrebbe semplicemente continuare in relazione allo statuto, quale risulta dopo il giudizio della Corte costituzionale. Vi sarebbe, dunque, «non un potere ma precisamente un dovere di pubblicazione ai fini del *referendum*, e successivamente, una volta scaduto il termine per la richiesta o una volta superato il *referendum*, un dovere di promulgazione a carico del Presidente».

La difesa regionale osserva, inoltre, come il dibattito dottrinale non si sia incentrato sulla necessità di una nuova delibera legislativa per confermare lo statuto «mutilato», ma sulla necessità di una nuova delibera legislativa o di un mero ordine del giorno per bloccare eventualmente la promulgazione dello statuto parzialmente annullato. Ciò tanto più in una circostanza quale quella del caso concreto, nella quale la declaratoria di illegittimità effettuata da questa Corte con la sentenza n. 378 del 2004 è risultata dovuta alla estraneità della disciplina delle incompatibilità dei consiglieri e degli assessori alla materia statutaria per incompetenza assoluta dello statuto a dettare una simile disciplina spettante, invece, alla legge regionale ordinaria, «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica».

Come ulteriore argomento a sostegno della non necessità della riapprovazione *ex art.* 123 Cost. dello statuto parzialmente annullato, la Regione richiama le previsioni contenute nelle leggi della Regione Lazio n. 8 del 2004, della Regione Emilia-Romagna n. 29 del 2000, della Regione Marche n. 28 del 2002, nonché della Provincia autonoma di Trento n. 13 del 2002, le quali stabiliscono espressamente — senza che il Governo abbia proposto censure al riguardo — che, a seguito di una sentenza di annullamento parziale, sia necessaria la riapprovazione *ex art.* 123 Cost. solo nel caso in cui il Consiglio intenda introdurre modifiche sostanziali al testo già approvato e oggetto del giudizio di costituzionalità.

Altra «conferma istituzionale» della ricostruzione prospettata, secondo la Regione, sarebbe rinvenibile nella pur discutibile prassi, adottata in Sicilia, della promulgazione parziale di leggi regionali oggetto di impugnazione statale.

La Regione conclude sul punto affermando l'erroneità della tesi che una dichiarazione di illegittimità parziale possa far venire meno, per le leggi statutarie, il dovere di riattivazione della procedura referendaria e, in seguito, di promulgazione a carico del Presidente; ciò, a maggior ragione, quando «non solo non sia stata annullata una norma riguardante un contenuto necessario dello statuto», ma sia stata annullata «una norma che non doveva essere contenuta nello statuto».

14. — Ad avviso della Regione Umbria, sarebbe infondata anche la censura concernente la lamentata violazione del diritto di chiedere il *referendum*.

Anzitutto, l'asserita mancanza dell'intero termine di tre mesi per la richiesta del *referendum* sarebbe del tutto infondata in fatto, dal momento che la Regione avrebbe considerato interrotto il termine dopo la sentenza n. 378 del 2004 di questa Corte, facendolo decorrere *ex novo* a seguito della pubblicazione avvenuta nel Bollettino ufficiale del 15 dicembre 2004.

Quanto alla pubblicazione dello statuto, la Regione sottolinea di aver appunto pubblicato nel Bollettino ufficiale la notizia della caducazione dell'art. 66 e che dunque il testo dello statuto era quello già a suo tempo pubblicato, con la soppressione del predetto art. 66, precisandosi anche che tale comunicazione valeva ai fini della richiesta di *referendum*. Nessuna incertezza poteva dunque sussistere circa il testo sul quale eventualmente chiedere il *referendum*.

D'altronde, fa osservare la resistente, non solo l'esercizio del diritto di richiedere il *referendum* era possibile, «ma tale diritto è stato addirittura esercitato concretamente e senza alcuna difficoltà»; il Bollettino ufficiale del 22 dicembre documenterebbe, infatti, che già il giorno 16 dicembre coloro che intendevano promuovere il *referendum* avevano regolarmente ritirato 1.500 moduli per la raccolta delle firme, rendendo così evidente che la mancata raccolta delle firme o il mancato deposito di una richiesta di *referendum* non sarebbero in alcun modo addebitabili «a presunte incertezze sul testo su cui esso avrebbe dovuto svolgersi, né a difetti della relativa pubblicazione».

15. — La Regione Umbria contesta, infine, analiticamente la fondatezza delle diverse censure del Governo concernenti l'asserita violazione della legge regionale n. 16 del 2004.

Le censure, in ogni caso, dovrebbero ritenersi inammissibili, dal momento che si risolverebbero nella contestazione della violazione di una legge regionale ordinaria, senza che essa si traduca in violazione di norme costituzionali.

16. — Da ultimo, la difesa regionale rileva l'inammissibilità dell'atto di intervento in giudizio depositato dai sig.ri Abiuso, Teti e Guidarelli «in proprio ed in qualità di promotori del *referendum* sullo statuto dell'Umbria, nonché di rappresentanti dell'apposito Comitato per il *referendum* sullo statuto regionale dell'Umbria», nonché l'infondatezza dei motivi in esso svolti.

L'inammissibilità dell'intervento in quanto tale, ad avviso della Regione, discenderebbe anzitutto dalla evidente carenza di legittimazione di un Comitato promotore di *referendum* che lo stesso Comitato non avrebbe mai richiesto, non avendo provveduto a raccogliere le firme necessarie pur avendo regolarmente ritirato i relativi moduli. In secondo luogo, l'intervento sarebbe comunque tardivo per essere avvenuto oltre il termine previsto per la costituzione del resistente, termine che sarebbe scaduto il 17 giugno 2005. In terzo luogo, l'intervento di terzi nel giudizio di costituzionalità in via principale — e, in particolare, nel giudizio sugli statuti regionali — sarebbe comunque da escludere in base alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «anche nel giudizio sulla speciale legge regionale disciplinata dall'articolo 123 della Costituzione, gli unici soggetti che possono essere parti sono la Regione, in quanto titolare della potestà normativa in contestazione, e lo Stato, indicato dalla Costituzione come unico possibile ricorrente».

Quanto alle singole censure formulate dagli intervenienti, la difesa regionale contesta anzitutto l'ammissibilità di quelle dalle quali deriverebbe un ampliamento dell'oggetto del giudizio rispetto al tema risultante dal ricorso del Governo, ampliamento che non sarebbe consentito neppure se l'intervento come tale fosse considerato ammissibile.

Per ciò che riguarda le censure coincidenti con quelle del Governo, la difesa regionale le ritiene nel merito infondate, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle in precedenza riferite.

La Regione si sofferma sul fatto che la promulgazione da parte del Presidente in quanto atto dovuto, farebbe sì che «una legge possa e debba essere promulgata anche se il Consiglio regionale è sciolto».

In relazione alla modifica del quesito referendario, la difesa della Regione osserva che tale operazione non avrebbe affatto alterato la volontà legislativa consiliare, ma avrebbe solo adeguato formalmente il quesito alla sentenza di questa Corte, per esigenze di chiarezza e a tutela degli stessi interessati al *referendum*.

Sulla censura concernente il fatto che la delibera consiliare del 10 dicembre 2004 sia stata adottata a maggioranza semplice, la resistente ribadisce che, con tale determinazione, il Consiglio sarebbe intervenuto «solo per confermare al Presidente che non c'era necessità (e neppure possibilità) di rideliberare sul punto dell'incompatibilità e che, dunque, il Consiglio non intendeva riaprire il procedimento».

Quanto, infine, al merito delle presunte difformità tra la prima e la seconda delibera approvativa dello statuto, la Regione illustra puntualmente le ragioni per le quali le modifiche in questione implicherebbero «differenze meramente formali, prive di qualunque incidenza sul significato normativo, pienamente legittimate dall'art. 53 del regolamento interno del Consiglio».

17. — In prossimità dell'udienza hanno depositato una memoria anche i soggetti intervenienti in giudizio, insistendo per l'ammissibilità del loro intervento e per la fondatezza del ricorso governativo, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle in precedenza svolte.

18. — Anche la Regione Emilia-Romagna, in prossimità dell'udienza, ha depositato una memoria, sostenendo la manifesta inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza del ricorso proposto dal Governo con argomentazioni in larga parte del tutto coincidenti con quelle fatte valere dalla Regione Umbria.

I soli profili di mancata coincidenza delle due memorie difensive risiedono nelle peculiari vicende di fatto che hanno caratterizzato il procedimento statutario della Regione Emilia-Romagna rispetto a quello della Regione Umbria e nella speciale disciplina dettata dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 29 del 2000.

19. — Quanto al primo profilo, la difesa regionale fa presente che il termine per la richiesta di *referendum* avrebbe ricominciato a decorrere — in virtù dell'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 29 del 2000 — il 15 dicembre 2004, data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della sentenza n. 379 del 2004. Tale sentenza è stata poi pubblicata anche nel Bollettino ufficiale n. 173 del 21 dicembre 2004. Infine, prosegue la Regione, benché l'art. 11, comma 1, della citata legge regionale non lo imponesse, la delibera consiliare di «presa d'atto» della sentenza n. 379 del 2004 e lo stesso testo statutario privo dell'art. 45, comma 2, terzo periodo, dichiarato costituzionalmente illegittimo, sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale del 15 febbraio 2005, «al fine di garantire la massima trasparenza in ogni fase del procedimento statutario (e ferma restando, ovviamente, la decorrenza del termine di tre mesi dal 15 dicembre 2004)».

Di qui, ad avviso della resistente, la palese inammissibilità del ricorso governativo, dal momento che «qualunque censura riguardante lo statuto avrebbe dovuto [...] essere proposta, *ex art.* 123 Cost., al più tardi a seguito di tale ultima pubblicazione, dunque entro trenta giorni a partire dal 15 febbraio 2005».

Di qui, sempre secondo la difesa regionale, anche l'infondatezza della censura concernente l'asserita violazione del diritto di richiedere il *referendum*; con la pubblicazione della sentenza n. 379 del 2004 nella *Gazzetta Ufficiale* e poi nel Bollettino ufficiale del 21 dicembre, si rendeva evidente «che il testo che poteva costituire oggetto di *referendum* era lo statuto precedentemente pubblicato senza la norma annullata dalla Corte. La pubblicazione della sentenza [...] rendeva non solo conoscibile ma anche assolutamente certo il testo che avrebbe potuto, dopo la sentenza n. 379 del 2004, essere sottoposto a *referendum*». D'altronde, la ripubblicazione dell'intero testo dello statuto non era prevista dall'art. 11 della legge regionale n. 29 del 2000 ai fini della decorrenza del termine e dunque solo «per uno scrupolo di estrema chiarezza» sia la deliberazione consiliare di presa d'atto, che il testo dello statuto sarebbero stati pubblicati nel Bollettino ufficiale del 15 febbraio, «quando era ancora largamente aperto il termine per la richiesta di *referendum*».

20. — La Regione Emilia-Romagna richiama poi, in modo specifico, i contenuti della legge regionale n. 29 del 2000 a sostegno della tesi circa la non necessità di riapprovare *ex art.* 123 Cost. lo statuto privo della norma dichiarata incostituzionale. L'art. 11, comma 5, di tale legge stabilisce che, «nel caso in cui la legge di revisione statutaria venga parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, il Consiglio regionale delibera sui provvedimenti consequenziali da adottare nella prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte»; si prevede poi che, «qualora il Consiglio deliberi di apportare modifiche non derivanti da esigenze di mero coordinamento testuale o formale, la deliberazione legislativa di modifica si considera nuova legge, ed è quindi approvata e pubblicata secondo il procedimento di cui all'articolo 1» e che in questo caso «le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione legislativa oggetto di modifica perdono ogni validità».

Considerate tali disposizioni, la Regione ritiene assolutamente chiara la conseguenza «che la necessità di dare corso ad un nuovo procedimento statutario c'è solo in caso di modifiche sostanziali, mentre, in caso di modifiche meramente formali e — *a fortiori* — qualora non serva alcuna modifica, il Consiglio può (e deve, in virtù della legge regionale n. 29 del 2000) adottare una delibera ordinaria».

Il ricordato parere del Consiglio di Stato, ad avviso della Regione, avrebbe equivocato il senso della legge, chiedendosi se la modifica introdotta dalla sentenza costituzionale possa mai ritenersi «formale»; la legge in questione, invece, muoverebbe dalla acquisizione della soppressione della norma incostituzionale, mostrando così l'incongruenza del fatto che il Consiglio si domandi «se a seguito di ciò sia necessario o opportuno introdurre altre modifiche, di carattere sostanziale». Proprio sulla base di tale equivoco sul significato della disciplina regionale, il Consiglio di Stato avrebbe erroneamente ritenuto, in definitiva, che essa costringesse il Consiglio a scegliere fra la rinnovazione della procedura *ex art.* 123 o l'«abbandono» della legge statutaria, addirittura finendo per assimilare la situazione conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale a quella prevista dall'art. 12 della legge regionale n. 29 del 2000 (che contempla il caso della abrogazione o modifica — da parte del Consiglio regionale — dello statuto già approvato, entro la scadenza del termine per la richiesta di *referendum*), dunque «arbitrariamente accostando un nuovo intervento legislativo statutario (che ovviamente deve essere compiuto attraverso la procedura statutaria) ai provvedimenti «consequenziali» ad un annullamento parziale dello statuto».

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato con distinti ricorsi, per violazione degli articoli 123, 117, primo comma, 127, 134, 136, 1, 3 e 48 della Costituzione, la legge della Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), e la legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), chiedendone «la dichiarazione di illegittimità costituzionale».

Entrambi i testi statutari sono stati oggetto di precedenti impugnative del Governo, ai sensi dell'art. 123, secondo comma, Cost., e le conseguenti sentenze di questa Corte n. 378 e n. 379 del 2004, accogliendo in minima parte le questioni di legittimità sollevate, hanno dichiarato la illegittimità costituzionale rispettivamente dell'art. 66, commi 1, 2 e 3, della delibera statutaria della Regione Umbria, e dell'art. 45, comma 2, terzo periodo, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, in quanto disciplinanti una materia che «sfugge alle determinazioni lasciate all'autonomia statutaria».

Entrambi i testi statutari non sono stati oggetto di riesame da parte dei rispettivi Consigli regionali tramite la procedura di cui all'art. 123, secondo comma, Cost., ma, dopo una fase di pubblicazione notiziale degli esiti del giudizio di costituzionalità e la riapertura dei termini per l'eventuale richiesta di *referendum* ai sensi dell'art. 123, terzo comma, Cost., sono stati promulgati dai Presidenti delle rispettive Regioni.

Il Governo ha impugnato le due leggi regionali di adozione degli statuti, negando che si possa, sulla base dell'art. 123 Cost., procedere alla promulgazione di una delibera statutaria dichiarata parzialmente illegittima da una sentenza di questa Corte senza procedere previamente al suo riesame e ad una nuova approvazione secondo la procedura di cui all'art. 123, secondo comma, Cost. L'asserita illegittimità della procedura di promulgazione seguita dalle Regioni avrebbe inoltre leso il diritto degli elettori regionali ad esercitare il potere di richiedere *referendum* popolare sul testo della deliberazione statutaria, secondo quanto previsto dall'art. 123, terzo comma, Cost.

2. — Sulla base di analoghe motivazioni, hanno presentato atto di intervento *ad adiuvandum* nel giudizio relativo alla legge n. 21 del 2005 della Regione Umbria i sig.ri Claudio Abiuso, Marcello Teti e Mara Guidarelli, in proprio ed in qualità di promotori del *referendum* sullo statuto dell'Umbria, nonché di rappresentanti dell'apposito «Comitato per il *referendum* sullo Statuto regionale dell'Umbria».

3. — Considerata l'identità di materia, nonché la sostanziale analogia delle questioni prospettate, i giudizi possono essere riuniti per essere affrontati congiuntamente e decisi con unica sentenza.

4. — Con ordinanza letta nella pubblica udienza del 29 novembre 2005 e allegata alla presente sentenza, in conformità al costante orientamento di questa Corte, è stato dichiarato inammissibile l'intervento spiegato dai sig.ri Claudio Abiuso, Marcello Teti e Mara Guidarelli.

A differenza di quanto affermato dalla difesa regionale, l'atto di intervento è stato presentato in termini, conformemente a quanto disciplinato dal quarto comma dell'art. 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (testo da ultimo modificato dalla deliberazione 10 giugno 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2004, n. 151), ai sensi del quale il deposito deve avvenire «non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'atto introduttivo del giudizio». Peraltro, come questa Corte ha più volte affermato (si veda, da ultimo, la sentenza n. 383 del 2005), il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi promosso in via di azione è configurato come svolgentesi esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale. Ciò anche con specifico riferimento al giudizio previsto dall'art. 123, secondo comma, Cost. (cfr. sentenza n. 378 del 2004), disposizione nella quale si individua nel solo Governo il titolare della legittimazione soggettiva a ricorrere contro la deliberazione statutaria.

Quanto detto permette di prescindere dalla considerazione se nel caso specifico si sarebbero potuti ritenere sussistere i requisiti soggettivi degli intervenienti, in relazione alla necessità o meno dell'avvenuta raccolta delle sottoscrizioni indispensabili per la presentazione della richiesta referendaria.

5. — Entrambi i ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri sono inammissibili.

Essi, infatti, sono stati proposti non già nell'ambito del procedimento di controllo preventivo di cui all'art. 123, secondo comma, Cost., ma nell'esercizio del potere che l'art. 127, primo comma, Cost. riconosce al Governo di impugnare a posteriori le leggi regionali, quindi assumendo come termine iniziale di riferimento per l'esercizio dell'azione la data della pubblicazione della legge regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione interessata; ciò è del tutto evidente per entrambi i ricorsi, sia in quanto essi si riferiscono esplicitamente alle leggi n. 21 del 2005 della Regione Umbria e n. 13 del 2005 della Regione Emilia-Romagna, sia perché assumono come *dies a quo* per l'impugnativa la data di pubblicazione delle due leggi regionali nei rispettivi Bollettini Ufficiali, sia, infine, perché richiamano — fra i parametri costituzionali che si assumono violati — anche l'art. 127 Cost. Inoltre, uno dei ricorsi (quello rivolto contro la legge di adozione dello Statuto della Regione Emilia-Romagna) risulta, di fatto, notificato entro il termine di cui all'art. 127, primo comma, Cost.

Le due azioni promosse dal Governo contrastano con il sistema dei controlli sulle fonti primarie regionali quale attualmente configurato nel Titolo V della Parte II della Costituzione e, specificamente, con le previsioni contenute nell'art. 123, secondo comma, e nell'art. 127, primo comma, che individuano due ben distinte procedure di controllo, mediante ricorso diretto del Governo a questa Corte, per la legge che adotta lo statuto regionale e per tutte le altre leggi regionali. Come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire espressamente nella sentenza n. 304 del 2002, per gli statuti regionali continua ad esistere uno speciale controllo preventivo di legittimità costituzionale (in ragione dei rilevanti contenuti statutari e della posizione della fonte statutaria rispetto all'ordinamento della Regione), mentre per le ordinarie leggi regionali tale controllo è ormai successivo, dunque esperibile soltanto dopo la pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione. Ciò implica, altresì, la rile-

vante differenza che viene ad assumere lo stesso significato del termine «pubblicazione» nelle due disposizioni: mentre per il ricorso del Governo volto ad attivare il controllo di legittimità costituzionale in via successiva sulle leggi regionali vale come termine *a quo* la data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del testo della legge previamente promulgata, per il ricorso preventivo nei confronti delle deliberazioni statutarie vale come termine *a quo* la pubblicazione notiziale della delibera statutaria non ancora promulgata (questa Corte ha infatti chiarito, sempre nella sentenza n. 304 del 2002, che sia «l'interpretazione testuale» che «l'architettura logica dell'art. 123 della Costituzione» inducono «a ritenere che il termine pubblicazione di cui ai commi secondo e terzo indichi forme di pubblicità notiziale»).

L'esplicita previsione di uno speciale e meno favorevole (perché preventivo) sistema di controllo sulla legge statutaria comporta che a questa legge, una volta promulgata e pubblicata nel Bollettino Ufficiale, non possa applicarsi anche il controllo successivo previsto per le altre leggi regionali dall'art. 127, primo comma, Cost. D'altra parte, è tutto il disegno costituzionale relativo alle forme di autonomia delle Regioni che, nel silenzio delle disposizioni costituzionali, si pone come ostacolo ad una estensione di forme di controllo tipiche di una fonte legislativa ad un'altra.

Pertanto, occorre considerare che il controllo preventivo di cui al secondo comma dell'art. 123 Cost. è senz'altro reiterabile (diversamente da quanto è sembrata asserire la difesa regionale), seppure solo a certe condizioni, così come nel passato, nel vigore del previgente art. 127 Cost., era ben nota la possibilità di una nuova impugnativa (per quanto limitata) da parte del Governo delle leggi regionali rideliberate dal Consiglio regionale dopo il primo rinvio governativo. Non può escludersi, infatti, che il testo della deliberazione statutaria, già sottoposto ad un primo scrutinio di questa Corte, venga successivamente modificato ad opera del Consiglio regionale e che questo nuovo testo susciti dubbi di legittimità costituzionale sul piano sostanziale in relazione alle nuove disposizioni, con la conseguente possibilità per il Governo di promuovere una nuova impugnazione limitatamente alle norme che non avrebbero potuto formare oggetto del precedente ricorso; analogamente, non può escludersi per il Governo la possibilità di presentare un nuovo ricorso facendo valere eventuali vizi formali relativi al procedimento di adozione dello statuto e successivi al primo giudizio di questa Corte. Anche in questi casi, tuttavia, il *dies a quo* per l'azione del Governo non potrebbe che essere costituito dalla data della necessaria pubblicazione notiziale, ad opera della Regione, dell'atto da cui risulti il testo statutario che la Regione intenda deliberato come definitivo.

In entrambi i casi di specie la suddetta seconda pubblicazione notiziale si è verificata.

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 15 dicembre 2004, n. 54, è stata pubblicata la sentenza n. 378 di questa Corte unitamente ad un avviso nel quale si comunicava l'avvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 66 della delibera statutaria, con la esplicita precisazione che «il presente avviso costituisce pubblicità notizia ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 123, comma terzo, della Costituzione e della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16». In ogni caso, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 29 dicembre 2004, n. 56, è stata anche pubblicata la deliberazione del Consiglio regionale 10 dicembre 2004, n. 430, con la quale — esplicitata la constatazione che lo statuto, «nel testo privato dalle disposizioni di cui all'art. 66 dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale», era da ritenersi «completo» e non avrebbe potuto «prevedere sul punto niente di diverso», si invitava «la Presidente della Giunta regionale a promulgare lo statuto nei tempi più rapidi possibili, una volta esaurita la fase della richiesta di *referendum*, ed ovviamente dopo lo svolgimento dello stesso, ove richiesto».

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 15 febbraio 2005, n. 24, è stata pubblicata la deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2005, n. 638, contenente la «presa d'atto» della sentenza di questa Corte n. 379 del 2004, con allegato il testo della delibera statutaria privato della disposizione di cui all'art. 45, comma 2, terzo periodo, dichiarata costituzionalmente illegittima.

È del tutto evidente che in entrambi i casi il Governo avrebbe potuto promuovere il ricorso di cui al secondo comma del medesimo art. 123, sollevando le questioni di legittimità costituzionale oggetto dei giudizi qui riuniti nel termine dei trenta giorni successivi alle suddette pubblicazioni notiziali, termine invece ampiamente scaduto al momento della proposizione dei due ricorsi avverso le leggi di adozione degli statuti in questione.

Va osservato, peraltro, che la tipicità dell'azione prevista dall'art. 123, secondo comma, Cost. e la conseguente inutilizzabilità del ricorso *ex* art. 127, primo comma, Cost., per le deliberazioni di adozione delle leggi statutarie non esclude — come asserito dall'Avvocatura generale dello Stato — che possa impugnarsi la promulgazione e la successiva vera e propria pubblicazione di un testo statutario in ipotesi incostituzionale per vizi non rilevabili tramite il procedimento di cui all'art. 123, secondo comma, Cost; in simili casi (peraltro senza dubbio marginali) al Governo resta comunque la eventuale possibilità di utilizzare lo strumento del conflitto di attribuzione, analo-

gamente a quanto nel passato si è ammesso per le ipotesi, in qualche misura analoghe, concernenti la asserita lesione dei poteri governativi relativi al controllo preventivo sulle leggi regionali ai sensi del previgente art. 127 Cost. (sentenza n. 40 del 1977).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), e della legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli articoli 123, 117, primo comma, 127, 134, 136, 1, 3 e 48 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ALLEGATO

Ordinanza letta all'udienza del 29 novembre 2005

LA CORTE COSTITUZIONALE

Considerato che il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via di azione, è configurato come svolgentesi esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale;

che, d'altronde, anche nel giudizio previsto dall'art. 123, secondo comma, della Costituzione, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che gli unici soggetti legittimati ad esserne parti sono la Regione, in quanto titolare della potestà normativa in contestazione, e lo Stato, indicato dalla Costituzione come unico possibile ricorrente (*cfr.* sentenza n. 378 del 2004);

che pertanto il Comitato promotore di un *referendum* regionale, a prescindere dal se e dal numero delle firme raccolte, alla stregua della normativa in vigore e conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, *cfr.* sentenza n. 383 del 2005), non è comunque legittimato ad intervenire.

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara inammissibile l'intervento spiegato nel giudizio dai sig.ri Claudio Abiuso, Marcello Teti e Mara Guidarelli, in proprio ed in qualità di promotori del referendum sullo Statuto della Regione Umbria, nonché di rappresentanti dell'apposito «Comitato per il referendum sullo Statuto regionale dell'Umbria».

Il Presidente: MARINI

05C1247

N. 470

Sentenza 14 - 28 dicembre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza - Dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Collocamento anticipato in quiescenza (pensione di anzianità) - Riduzione del trattamento pensionistico - Applicazione della riduzione alle domande di pensione presentate anteriormente al 31 dicembre 1992 - Denunciata irragionevolezza della disciplina comportante un pregiudizio retroattivo senza possibilità di revoca delle dimissioni - Questione che postula una sentenza additiva dal contenuto costituzionalmente non obbligato - Inammissibilità della questione.

- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, commi 16 e 18.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 38.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), promosso dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, sul ricorso proposto da D. G. contro l'Ufficio scolastico regionale ed altro, con ordinanza del 31 agosto 2004, iscritta al n. 1040 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2005 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da un docente di ruolo della scuola secondaria di secondo grado collocato a riposo avverso il provvedimento di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica).

Premette in punto di fatto il giudice remittente che il ricorrente aveva presentato le dimissioni in data 12 dicembre 1992, accolte dal Provveditore agli studi di Lecce con provvedimento del 27 ottobre 1993 a decorrere dal 1° settembre 1994. Nel frattempo era entrato in vigore l'art. 11 della legge n. 537 del 1993, i cui commi 16 e 18 stabiliscono alcune decurtazioni a carico delle pensioni di anzianità, già bloccate per effetto dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438. In particolare, il comma 16 dispone che, con effetto dal 1° gennaio 1994, «nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni, escluse le cause di cessazione dal servizio per invalidità, l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di cui alla allegata Tabella A»; il successivo comma 18, nel prevedere l'applicabilità di detta decurtazione ai pubblici dipendenti, esclude espressamente la posizione dei soggetti «la

cui domanda di pensionamento sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993 dalle competenti amministrazioni». Contestualmente, però, il comma 19 dell'art. 11 fa salva, «per coloro che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità di revocarla ovvero, qualora cessati dal servizio, di essere riammessi con la qualifica e con l'anzianità di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo».

A seguito dell'entrata in vigore delle norme ora richiamate, la pensione liquidata in via provvisoria al ricorrente era stata decurtata nella misura del 32 per cento, con conseguente impugnazione del relativo provvedimento da parte dell'interessato.

Il giudice *a quo* osserva preliminarmente che non sussiste alcun dubbio circa la possibilità di sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale nei giudizi relativi alla liquidazione provvisoria delle pensioni, in quanto la norma ostativa di cui all'art. 64 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 38 del 1972 di questa Corte e la giurisprudenza contabile è ormai nel senso di ammettere il ricorso avverso il provvedimento di liquidazione provvisoria della pensione; nel caso specifico, poi, «deve ritenersi che il gravame proposto si estenda automaticamente al successivo provvedimento di liquidazione definitiva della pensione», che pure mantiene la decurtazione del trattamento imposta dalla normativa impugnata.

Fatte queste premesse, la Corte dei conti rileva che la difesa del ricorrente ha proposto numerose questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 16 e 18, della legge n. 537 del 1993, ma che le stesse — alla luce della sentenza n. 417 del 1996 di questa Corte, seguita dalla successiva ordinanza n. 92 del 1997 — sono da ritenere tutte infondate, siccome già oggetto di scrutinio nei menzionati provvedimenti. A parere del remittente, invece, deve essere sollevata d'ufficio un'ulteriore questione di legittimità costituzionale della norma impugnata che, oltre ad essere rilevante ai fini della decisione, non è stata in precedenza affrontata da questa Corte.

La nuova questione oggi proposta si collega, secondo il ragionamento seguito dal giudice *a quo*, a quella parte della motivazione della sentenza n. 417 del 1996 nella quale questa Corte — richiamando la facoltà di revoca della domanda di pensione prevista dal comma 19 dell'art. 11 in favore di coloro che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne facciano domanda entro sessanta giorni — ha evidenziato che tale facoltà garantisce adeguatamente la posizione del soggetto evitando ogni lesione degli artt. 36 e 38 Cost; secondo quella pronuncia, infatti, la decurtazione della pensione corrisponde ad una precisa scelta dell'interessato il quale, oltre ad inoltrare la relativa domanda, decide poi liberamente di non revocarla. Nel caso specifico, però, è proprio tale precisazione della sentenza n. 417 del 1996 a dimostrare la non manifesta infondatezza dell'attuale questione; infatti «i dipendenti pubblici che, come il ricorrente, hanno presentato, entro il 31 dicembre 1992, la propria domanda di collocamento a riposo — quindi accolta successivamente al 15 ottobre 1993 — non avevano la possibilità di revocare le dimissioni» ovvero, se cessati dal servizio, di chiedere la riammissione, poiché detta facoltà è prevista solo in favore di coloro i quali avessero inoltrato la domanda successivamente al 31 dicembre 1992. Da tanto consegue, a parere del remittente, che le ragioni che hanno indotto questa Corte a respingere tutti i dubbi di legittimità costituzionale sulla norma impugnata non possono valere per i dipendenti pubblici che si trovano nella condizione del ricorrente, il quale, avendo presentato domanda di pensionamento prima del 31 dicembre 1992, accolta dopo il 15 ottobre 1993, non ha avuto la possibilità di revocare la propria domanda.

Il sistema normativo in tal modo strutturato — oltre a violare gli artt. 36 e 38 Cost. a causa della negativa incidenza sul trattamento di pensione, oggetto di tutela costituzionale — sembra alla Corte dei conti in contrasto anche con l'art. 3 Cost. per due ordini di ragioni: da un lato, per palese irragionevolezza, poiché la disciplina, incidendo retroattivamente sui diritti degli interessati, ne lede il legittimo affidamento in ordine all'entità della pensione che essi si attendevano di conseguire; da un altro lato, perché in questo modo vengono equiparate, ai fini della decurtazione del trattamento di quiescenza, due situazioni evidentemente diverse, ossia quella di chi era ammesso alla revoca della propria domanda di pensionamento (in quanto presentata successivamente al 31 dicembre 1992) e quella di chi, al contrario, tale facoltà non poteva esercitare.

Il giudice remittente, pertanto, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 16 e 18, della legge n. 537 del 1993, nella parte relativa alla previsione della riduzione del trattamento di pensione «anche nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, avendo presentato domanda di collocamento in pensione entro il 31 dicembre 1992, non si sono conseguentemente potuti avvalere della facoltà di revocare le dimissioni (ovvero di chiedere la riammissione in servizio) prevista dal comma 19 dello stesso articolo».

In ordine alla rilevanza, il giudice *a quo* precisa che il ricorso può essere accolto — con conseguente ripristino della pensione senza alcuna decurtazione — soltanto qualora la presente questione di legittimità costituzionale venga dichiarata fondata, sicché sussiste il necessario carattere pregiudiziale del dubbio prospettato a questa Corte.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.

Alla prima conclusione dovrebbe pervenirsi in quanto ogni eventuale lesione del principio di uguaglianza potrebbe, casomai, derivare dalle disposizioni del comma 19 dell'art. 11 della legge in esame — che è quello che limita la facoltà di revoca della domanda di pensione a coloro i quali hanno inoltrato la relativa domanda dopo il 31 dicembre 1992 — il quale, però, non è stato impugnato dal remittente.

Nel merito, peraltro, i dubbi prospettati dalla Corte dei conti sarebbero privi di fondamento alla luce della sentenza n. 417 del 1996 di questa Corte, nella quale è stato chiarito che il legislatore può legittimamente ridurre un trattamento pensionistico in precedenza previsto qualora ciò si renda necessario per esigenze di contenimento della spesa pubblica. Quanto, poi, alla limitazione temporale della facoltà di revoca della domanda di pensionamento — punto sul quale si focalizza l'attenzione del giudice remittente — l'Avvocatura dello Stato rileva che anche in questo caso non sussiste alcuna discriminazione, perché l'art. 11, comma 19, della legge n. 537 del 1993 è norma aggiuntiva rispetto a quelle, generali, che regolano l'istituto delle dimissioni. Ed in questa materia la giurisprudenza amministrativa già da tempo ha chiarito che, qualora il rapporto di impiego sia ancora in corso, l'accettazione delle dimissioni da parte dell'amministrazione non preclude l'eventuale successivo riesame delle medesime, qualora l'interessato intenda revocarle.

Considerato in diritto

1. — La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, in composizione monocratica, dubita, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), «nella parte in cui prevedono (*recitus*: non escludono) che la riduzione del trattamento pensionistico di cui alla tabella "A" allegata alla stessa legge si applichi nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno presentato domanda di collocamento in pensione entro il 31 dicembre 1992».

La remittente premette che il giudizio di cui si tratta è stato promosso da un insegnante — il quale il 12 dicembre 1992 aveva chiesto il collocamento anticipato in quiescenza ed aveva visto accogliere le sue dimissioni soltanto il 27 ottobre 1993, con decorrenza dal 1° settembre 1994 — avverso i provvedimenti con i quali è stata disposta nei suoi confronti la liquidazione, prima in via provvisoria e poi in via definitiva, della pensione di anzianità, facendo applicazione della decurtazione prevista dalle disposizioni censurate.

L'ordinanza di rimessione rileva che il comma 18 in oggetto stabilisce che le riduzioni delle pensioni di anzianità si applicano a coloro le cui dimissioni siano state accolte successivamente al 15 ottobre 1993, mentre il comma 19 dello stesso articolo attribuisce a coloro che si siano dimessi successivamente al 31 dicembre 1992 la facoltà di revocare il recesso anche nell'ipotesi in cui il rapporto si sia risolto a seguito dell'intervenuta accettazione delle dimissioni. Ne consegue, secondo il giudice *a quo*, che coloro i quali — come il ricorrente — abbiano presentato le dimissioni anteriormente al 31 dicembre 1992 e se le siano viste accogliere dopo il 15 ottobre 1993, sono costretti a subire la riduzione dell'importo della prestazione previdenziale, senza godere della facoltà di revocare il recesso alla stregua di una valutazione della normativa comportante effetti pregiudizievoli, intervenuta successivamente alla domanda di collocamento anticipato in quiescenza.

Alla luce di tali considerazioni la Corte dei conti sostiene la irragionevolezza del suindicato sistema normativo e quindi la violazione dell'art. 3 nonché degli artt. 36 e 38 della Costituzione.

2. — La questione è inammissibile.

La remittente è consapevole che le norme che essa censura sono state già sottoposte allo scrutinio di questa Corte, la quale ha dichiarato infondata la questione all'epoca sollevata in riferimento agli stessi parametri ora evocati (anche se sotto profili in parte diversi), nonché in riferimento all'art. 97 Cost. (sentenza n. 417 del 1996 e ordinanza n. 92 del 1997). Nell'ordinanza di rimessione si dà quindi atto che questa Corte ha ritenuto non irragionevole aver delimitato l'arco temporale di applicazione delle disposizioni prevedenti la riduzione delle pensioni di anzianità con riguardo alla data di accettazione delle dimissioni, atteso il carattere costitutivo di questa, e tuttavia si chiede una sentenza additiva che riconosca efficacia alla data di presentazione della domanda qualora essa sia anteriore al 31 dicembre 1992.

A tale scopo la remittente vorrebbe che, ad evitare le conseguenze della lentezza dell'amministrazione nel procedere all'accettazione delle dimissioni, si stabilisse che la riduzione della pensione non si applichi non soltanto a coloro le cui dimissioni siano state accettate prima del 15 ottobre 1993, ma anche ai dipendenti che abbiano presentato domanda prima del 31 dicembre 1992.

Tale data non è scelta a caso dal giudice *a quo*; essa, infatti, come si è detto, è stabilita nel comma 19 dell'art. 11 della legge n. 537 del 1993, il quale riconosce la facoltà di revoca della domanda di collocamento anticipato in pensione soltanto a favore di coloro che ne abbiano fatto richiesta in epoca successiva alla data indicata.

Secondo la ricorrente, quindi, soltanto nei confronti dei dipendenti cui è attribuita la suddetta facoltà di revoca può essere considerata legittima l'applicazione della riduzione della pensione liquidata a seguito di domanda risalente ad un momento precedente l'emanazione delle norme che l'hanno prevista.

Ora, a parte ogni possibile considerazione sull'infondatezza di tale tesi — sulla cui proposizione, del resto, influisce una lettura non corretta della sentenza n. 417 del 1996, con la quale la disciplina della revoca delle dimissioni, contenuta nel citato comma 19 dell'articolo 11 citato, fu ritenuta sufficiente ma non necessaria per negare l'illegittimità delle norme prevedenti la riduzione della pensione in quanto applicabili a seguito di domande precedenti la loro emanazione — la questione postula una sentenza additiva dal contenuto non costituzionalmente obbligato, tale da comportare l'introduzione di un elemento estraneo all'impianto normativo esistente e che perciò presuppone l'esercizio di valutazioni discrezionali che esulano dalle funzioni di questa Corte (v. *ex plurimis*, sentenza n. 109 del 2005 e ordinanze n. 260 e n. 273 del 2005).

A tal proposito si deve osservare che le disposizioni contenute nei commi 16 e 18 dell'art. 11 della legge n. 537 del 1993 e quella del comma 19 dello stesso articolo concernono istituti diversi. Le prime si riferiscono alla liquidazione della pensione di anzianità a favore di coloro che non abbiano raggiunto i trentacinque anni di contribuzione e ne circoscrivono l'ambito temporale di applicazione con riguardo alla completa realizzazione della fattispecie presupposta di risoluzione del rapporto di lavoro. Il comma 19 riguarda, invece, la facoltà di revoca della domanda di collocamento in quiescenza e quindi un atto che, negando la risoluzione del rapporto, esclude l'esistenza del presupposto per procedere alla liquidazione della pensione.

Dare rilievo, con riguardo all'applicazione delle norme sulla liquidazione della pensione, alla data di presentazione della domanda significa quindi introdurre un elemento estraneo alle modalità di liquidazione della prestazione previdenziale e proprio di altro istituto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 471

Sentenza 14 - 28 dicembre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura ridotta consentita - Improponibilità del ricorso avverso il verbale di accertamento al giudice di pace o alternativamente al prefetto - Fattispecie in cui il pagamento è effettuato dal coobbligato in solido e il ricorso è proposto dall'autore dell'infrazione - Prospettazione di pronuncia che escluda l'improponibilità dell'azione per l'autore dell'infrazione - Denunciata disparità di trattamento e lesione del diritto di difesa - Possibilità di interpretazione sistematica che permette di superare il dubbio di costituzionalità - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204-*bis*, introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214; in relazione all'art. 126-*bis*, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 126-*bis*, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, disposizioni rispettivamente introdotte dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, del già citato decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, promosso con ordinanza del 22 settembre 2004 dal giudice di pace di Varazze, nel procedimento civile vertente tra Pelleri Nicola e il comune di Varazze, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2005 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto in fatto

1. — Il giudice di pace di Varazze, con ordinanza del 22 settembre 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale — per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione — dell'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «in relazione al precedente art. 126-*bis*, comma 2», del medesimo codice della strada, disposizioni rispettivamente introdotte dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge

27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1º agosto 2003, n. 214, e dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, del già citato decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003.

1.1. — Il giudice *a quo* premette di dover giudicare dell'opposizione proposta, avverso verbale di contestazione di infrazione stradale, dal conducente di un autoveicolo, per essersi lo stesso reso artefice — circostanza dal medesimo non negata, fondando egli su altri rilievi l'iniziativa giudiziaria intrapresa — della violazione dell'art. 145, commi 4 e 10, del codice della strada.

Deduce, inoltre, che, costituitosi in giudizio il comandante della polizia municipale di Varazze, questi ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, dal momento che il soggetto coobbligato in solido per la sanzione pecuniaria ha provveduto al pagamento della stessa in misura ridotta *ex art.* 202 del medesimo codice. Siffatta circostanza — a dire del predetto resistente nel giudizio *a quo* — dovrebbe indurre il giudicante «a confermare l'inammissibilità del ricorso», giacché, alla stregua dell'art. 126-*bis* del codice della strada, la «contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria».

1.2. — Ciò premesso, il giudice *a quo* ricorda che il ricorrente ha depositato «una istanza di eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 204-*bis* del codice della strada in relazione al sopra citato art. 126-*bis*, comma 2, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione e con il precedente art. 3».

Nella stessa si evidenzia — osserva il rimettente — che, «a fronte dell'avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa da parte dell'obbligato in solido», al ricorrente, autore dell'infrazione stradale, «viene preclusa, in violazione dell'art. 24 della Costituzione, ogni possibilità di "agire in giudizio"», evenienza vieppiù censurabile sul piano costituzionale giacché l'iniziativa giudiziale dallo stesso assunta si indirizza «avverso un verbale che (...) va ben al di là della pur rilevante sanzione pecuniaria», ponendosi come titolo anche per «la applicazione dell'ulteriore contestuale sanzione» (quella della «decurtazione di punti dalla patente *ex art.* 126-*bis*») «ad esclusivo carico e danno del solo ricorrente» (essendo stato questi riconosciuto quale autore del contesto illecito amministrativo).

In tal modo «il diritto di difesa» dell'odierno ricorrente «risulta palesemente condizionato dal comportamento di altro soggetto, l'obbligato in solido», donde l'ipotizzata violazione dell'art. 24 della Costituzione.

Né in senso contrario si potrebbe addurre la circostanza secondo cui il contenuto del verbale di contestazione dell'infrazione stradale, stando alla sua formulazione letterale, parrebbe identificarsi nella (mera) «segnalazione per sospensione patente e decurtazione di 05 punti», ciò che lascerebbe ipotizzare come tali ulteriori sanzioni, accessorie a quella principale pecuniaria, siano soggette «ad un ulteriore provvedimento amministrativo, a sua volta impugnabile da parte del ricorrente». Difatti, nel caso di specie, viene in rilievo «una unica sanzione», comprendente «sia quella pecuniaria» che quella relativa tanto alla «decurtazione dei punti», che alla «sospensiva della patente in caso di recidiva».

Il giudice *a quo* sottolinea, inoltre, come il ricorrente lamenti pure — donde l'ipotizzato contrasto delle norme impugnate anche con l'art. 3 della Costituzione — una evidente «disparità di trattamento tra l'ipotesi di violazione del codice della strada commessa da soggetto che è altresì unico titolare ed utilizzatore del veicolo e l'ipotesi in cui l'autore della violazione sia soggetto diverso dal proprietario o altro soggetto obbligato comunque in solido *ex art.* 196» del codice della strada.

Soltanto nel primo caso, infatti, «l'autore della violazione nel pieno e consapevole esercizio del proprio diritto di difesa avrà la scelta se procedere al pagamento in misura ridotta ed accettare quindi la decurtazione dei punti della patente» (atteso che l'operatività della fattispecie *ex art.* 202 del codice della strada non preclude l'applicazione delle sanzioni accessorie), ovvero «proporre ricorso giurisdizionale per ottenere l'annullamento della contestazione», e con esso l'eliminazione di ogni conseguenza sanzionatoria dell'ipotizzata violazione amministrativa. Nel secondo dei casi sopra indicati, invece, «tale scelta non potrà essere operata in piena libertà perché sarà condizionata dal comportamento di un terzo» (il proprietario del veicolo o altro coobbligato solidale), per giunta «portatore di un interesse confliggente con quello dell'autore della violazione».

1.3. — Su tali basi, pertanto, il giudice di pace di Varazze — non senza evidenziare la rilevanza che le esposte censure di costituzionalità (fatte proprie dal rimettente, quanto alla loro non manifesta infondatezza) dispieghino nel giudizio *a quo*, giacché «il ricorso non può essere deciso indipendentemente dalla risoluzione» delle stesse — ha sollevato, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dall'art. 204-*bis* del codice della strada, «in relazione al precedente art. 126-*bis*, comma 2». Il predetto combinato

disposto normativo è censurato, segnatamente, «nella parte in cui consente il ricorso al giudice di pace alternativamente alla proposizione del ricorso al prefetto, solo nel caso in cui “non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta” della sanzione amministrativa pecuniaria, intendendosi definita la contestazione quando detto pagamento abbia avuto luogo, indipendentemente dalla contestuale applicazione della sanzione relativa alla decurtazione dei punti dalla patente e dalla sospensione della stessa in caso di recidiva».

Considerato in diritto

1. — Il giudice di pace di Varazze ha sollevato questione di legittimità costituzionale — per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione — dell'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «in relazione al precedente art. 126-*bis*, comma 2», del medesimo codice della strada, disposizioni rispettivamente introdotte dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1º agosto 2003, n. 214, e dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, del già citato decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003.

2. — In via preliminare, deve chiarirsi come la questione sollevata dal giudice *a quo* abbia, in realtà, una portata più circoscritta rispetto al *petitum* risultante dalle conclusioni dell'ordinanza di rimessione.

L'iniziativa del rimettente — che investe le norme sopra citate nella parte in cui consentono «il ricorso al giudice di pace alternativamente alla proposizione del ricorso al prefetto, solo nel caso in cui “non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta” della sanzione amministrativa pecuniaria» — è volta ad ottenere la declaratoria d'illegittimità costituzionale delle norme censurate solo con riferimento ad un'ipotesi del tutto peculiare. Essa, difatti, dovrebbe riguardare unicamente il caso — qual è quello oggetto del giudizio *a quo* — in cui, avendo provveduto il coobbligato in solido per la sanzione pecuniaria al pagamento della stessa in misura ridotta (*ex* art. 202 del codice della strada), e non invece l'autore dell'infrazione, sia però quest'ultimo ad adire le vie giudiziali per ottenere — a norma dell'art. 204-*bis* del medesimo codice — l'accertamento della illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione stradale e, conseguentemente, la mancata applicazione delle altre sanzioni (segnatamente quella della decurtazione dei punti dalla patente di guida) «accessorie» a quella pecuniaria.

3. — La questione non è fondata nei sensi di cui in motivazione.

3.1. — La censura formulata dal giudice *a quo* si basa sul rilievo che, solo quando l'infrazione stradale sia stata commessa dal soggetto «unico titolare ed utilizzatore del veicolo», è possibile ritenere che costui, «nel pieno e consapevole esercizio del proprio diritto di difesa», abbia «la scelta se procedere al pagamento in misura ridotta ed accettare quindi la decurtazione dei punti della patente», ovvero «proporre ricorso giurisdizionale per ottenere l'annullamento della contestazione». Ove non ricorra, viceversa, la descritta coincidenza di posizioni, «tale scelta non potrà essere operata in piena libertà perché sarà condizionata dal comportamento di un terzo» (il proprietario del veicolo o altro coobbligato solidale che procedano al pagamento in misura ridotta), portatore di un interesse che può anche essere confliggente con quello dell'autore della violazione. In queste stesse condizioni sarebbe ipotizzabile un contrasto, oltre che con l'art. 3, anche con l'art. 24 della Costituzione, giacché il «diritto di difesa» del ricorrente «risulta palesemente condizionato dal comportamento di altro soggetto, l'obbligato in solido».

A riguardo, occorre partire dalla considerazione che questa Corte — con sentenza di pari data (n. 468 del 2005) — chiarisce, in relazione all'ipotesi in cui la persona che si avvalga della facoltà di cui all'art. 202 del codice della strada sia proprio quella che decide di adire le vie giudiziali, che la scelta tra pagare in misura ridotta (e cioè la somma costituente il minimo edittale della sanzione pecuniaria prevista per l'infrazione) ed impugnare invece il verbale è «il risultato di una libera determinazione dell'interessato, il quale non subisce condizionamenti di sorta», considerato oltretutto che, qualora egli opti per l'esercizio del diritto di azione, «non per questo è destinato, necessariamente, a subire un aggravamento della sanzione pecuniaria», dal momento che il giudice adito è «tenuto a rispettare unicamente (*ex* art. 204-*bis*, comma 7, del citato codice) il divieto di applicare una sanzione inferiore al minimo edittale, ma non anche in misura pari al suddetto minimo».

3.2. — I rilievi che precedono, tuttavia, non comportano che si debba pervenire alla richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale, prospettata dal rimettente come necessitata.

Come, infatti, ha ripetutamente affermato questa Corte, allorché risulti possibile un'interpretazione sistematica che sottragga la disposizione impugnata alle censure formulate nell'ordinanza di rimessione, il dubbio di costituzionalità sollevato dal giudice *a quo* deve ritenersi non fondato (sentenza n. 283 del 2005).

Ciò premesso, va ricordato come la Corte abbia già avuto modo di evidenziare (sentenza n. 31 del 1996) che al «complessivo sistema di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e di quelle accessorie, conseguenti a violazioni delle norme di disciplina della circolazione stradale, risulta intimamente riconnessa la generale previsione» del «rimedio dell'opposizione», regolata dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

È evidente, quindi, che — una volta definita la vicenda relativa alla sanzione pecuniaria, in virtù del pagamento in misura ridotta effettuato da taluno dei soggetti coobbligati solidalmente per la stessa, *ex art.* 196 del codice della strada (soggetti, tra l'altro, a carico dei quali non si potrebbe irrogare la sanzione accessoria della decurtazione del punteggio dalla patente di guida, secondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 27 del 2005) — nessuna norma preclude al conducente del veicolo, autore materiale dell'infrazione stradale, di adire le vie giudiziali per escludere l'applicazione, a suo carico, della sanzione «personale» suddetta. Essa, oltretutto, non riveste più carattere meramente «accessorio», ma assume valore di sanzione principale per il contravventore, per tale motivo presentandosi come l'unica suscettibile di contestazione in sede giudiziaria; contestazione, invece, preclusa per la sanzione pecuniaria, proprio per l'avvenuto pagamento della stessa in misura ridotta, da parte di uno dei coobbligati in solido.

È chiaro, infine, come l'iniziativa intrapresa dal contravventore non possa essere considerata propriamente diretta all'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione stradale *ex art.* 204-*bis* del codice della strada, bensì al mero accertamento della sua illegittimità, al solo e specifico scopo di escludere che lo stesso possa fungere da titolo per irrogare a tale soggetto la sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida e da titolo per una eventuale azione di regresso.

Siffatta interpretazione sistematica delle disposizioni impugnate, dunque, permette di superare il dubbio di legittimità costituzionale, escludendo, in particolare, che il diritto di agire in giudizio — seppur ai soli effetti sopra illustrati — dell'autore materiale dell'infrazione stradale possa ritenersi «palesamente condizionato dal comportamento di altro soggetto, l'obbligato in solido», come ipotizzato invece dal giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «in relazione al precedente art. 126-bis, comma 2», del medesimo codice della strada, disposizioni rispettivamente introdotte dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, del già citato decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, questione sollevata — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — dal giudice di pace di Varazze con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

Il presidente: MARINI

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 472

Ordinanza 14 - 28 dicembre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo - Durata - Tempo più lungo di quello necessario per la conferma di validità del documento di guida - Denunciata limitazione del diritto di proprietà - Omessa descrizione della fattispecie sottoposta all'esame del rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126, comma 7.
- Costituzione, art. 42.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza dell'11 ottobre 2004 dal giudice di pace di Palermo, nel procedimento civile promosso da Vincenzo De Lisi contro la Polizia stradale di Palermo, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 2005 il giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che con ordinanza dell'11 ottobre 2004, emessa nel corso di un giudizio definito di «opposizione» promosso nei confronti della Polizia stradale di Palermo, il giudice di pace di Palermo, su eccezione della parte ricorrente, ha sollevato, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo più lungo di quello necessario per la conferma di validità del documento di guida;

che il remittente osserva che la norma denunciata impedisce l'uso del veicolo, per evitare il ripetersi della violazione, anche quando è cessata l'irregolarità ed è venuto meno il pericolo del reiterarsi della violazione, e quindi non sussiste alcuna giustificazione alla imposta limitazione del diritto di proprietà;

che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice di pace ne motiva la sussistenza rilevando che «la soluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale condiziona l'adozione di una qualsiasi decisione del ricorso n. 3052/2003 di che trattasi»;

che nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e comunque per la non fondatezza della questione;

che la questione sarebbe inammissibile sia perché il giudice avrebbe omesso di descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame, sia perché non avrebbe tenuto conto che la norma censurata non era più in vigore

già all'epoca dell'ordinanza di remissione, essendo stata modificata dall'art. 2 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), nel testo risultante dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214;

che nel merito, comunque, la questione sarebbe infondata, perché la determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni;

che l'Avvocatura ricorda la giurisprudenza di questa Corte (ordinanze n. 33 e n. 278 del 2001, n. 136 e n. 319 del 2002), secondo cui la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo condotto da persona la cui patente di guida sia scaduta, anche nel caso in cui lo stesso appartenga a persona diversa dall'autore della violazione — esclusa l'ipotesi che la circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario —, non risulta essere né sproporzionata né irragionevole, essendo coerente con la finalità, perseguita in generale dal sistema sanzionatorio del codice della strada, di dare una risposta effettiva ed immediata a condotte potenzialmente pericolose.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 42 della Costituzione, investe l'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo più lungo di quello necessario per la conferma di validità del documento di guida;

che il giudice *a quo* ha omissso del tutto di descrivere la fattispecie concreta devoluta alla sua cognizione;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorché sia carente o manchi la descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo*, e dunque quando dall'ordinanza di remissione non si comprenda con chiarezza quale sia l'oggetto di tale giudizio (evenienze che sussistono, entrambe, nel caso in esame), vi è l'impossibilità di vagliare l'effettiva applicabilità della norma censurata al caso dedotto (ordinanze n. 174 del 2004 e n. 396 del 2005);

che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, dal giudice di pace di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 473

Ordinanza 14 - 28 dicembre 2005

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento penale a carico di un deputato per il reato di diffamazione pluriaggravata attraverso il mezzo televisivo - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse resa dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di appello di Venezia, quarta sezione penale - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso e disposizione degli atti conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 7 ottobre 2003.
- Costituzione, art. 68, comma 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 7 ottobre 2003, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Raffaele Tito, ai sensi dell'art. 68, comma primo, della Costituzione, giudizio promosso con ricorso della Corte d'appello di Venezia - sez. IV penale, nei confronti della Camera dei deputati, depositato in cancelleria il 27 maggio 2005 ed iscritto al n. 21 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005 (fase di ammissibilità).

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 2005 il giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 27 maggio 2005, la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione penale, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avverso la delibera della Camera dei deputati del 7 ottobre 2003 — con la quale si è dichiarato che i fatti per cui è in corso procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, pendente innanzi ad essa (Corte d'appello), riguardano opinioni espresse da un membro del parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione — chiedendo che la predetta delibera venga annullata;

che nel ricorso si rammenta che il deputato Sgarbi è imputato del reato di diffamazione pluriaggravata per avere, quale conduttore di quattro trasmissioni televisive della serie «Sgarbi quotidiani», diffuse dall'emittente «Canale 5» nei giorni 10, 14, 18 gennaio e 24 luglio 1997, offeso la reputazione del magistrato Raffaele Tito in riferimento all'attività di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone da lui svolta nei procedimenti penali a carico del deputato Michelangelo Agrusti e del sindaco Molinaro del comune di Buia;

che, come precisa la Corte d'appello di Venezia, la diffamazione, oggetto del capo d'imputazione, si sarebbe concretata nell'addebito al Tito di aver approfittato della sua relazione sentimentale con la dott.ssa Anna Fasan, all'epoca dei fatti giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, per ottenere provvedi-

menti restrittivi e decisioni giurisdizionali compiacenti; addebito, questo, che traeva origine dal contenuto di un memoriale consegnato dal marito della Fasan, Danilo Da Re, all'Agrusti e da questi diffuso anche ad organi di stampa, essendo stata, peraltro, presentata, sulla medesima vicenda, un'interrogazione parlamentare dal deputato Armando Veneto, in data 22 dicembre 1996;

che, inoltre, sui predetti fatti erano state proposte due autonome querele, da parte del Tito e della Fasan; la querela della Fasan veniva conosciuta, per competenza territoriale, dal Tribunale di Treviso ed il relativo processo si concludeva con sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 68, primo comma, Cost., dopo che il medesimo Tribunale aveva proposto ben due conflitti di attribuzione avverso la delibera di insindacabilità della Camera dei deputati del 24 febbraio 1999, entrambi dichiarati inammissibili (da ultimo con ordinanza n. 358 del 2003);

che, prosegue il giudice ricorrente, sulla querela del Tito si apriva procedimento penale davanti al competente Tribunale di Venezia, il quale, con sentenza del 23 marzo-13 giugno 2001, condannava l'on. Sgarbi per i reati ascrittigli alla complessiva pena di un anno e un mese di reclusione e lire 3 milioni di multa, oltre al risarcimento del danno, in solido con il responsabile civile Reti Televisive Italiane S.p.A., in favore della parte offesa;

che nel corso del gravame avverso la predetta sentenza interveniva, in data 7 ottobre 2003, la delibera di insindacabilità della Camera dei deputati in relazione ai fatti oggetto di cognizione da parte della Corte territoriale ricorrente;

che, tanto premesso, la Corte d'appello di Venezia — escluso di dover provvedere immediatamente a sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato) e negata ogni rilevanza al precedente specifico del processo celebratosi dinanzi al Tribunale di Treviso, giacché i conflitti di attribuzione sollevati da quel Tribunale sono stati decisi soltanto «in rito» da questa Corte, rimanendone così impregiudicato il merito — argomenta diffusamente sull'impossibilità di ricondurre i fatti oggetto di cognizione penale ad attività connessa alla funzione parlamentare del deputato Sgarbi, precisando che, alla stregua degli insegnamenti della giurisprudenza costituzionale, il nesso funzionale può individuarsi soltanto in riferimento a specifici lavori parlamentari, risultando solo tale aspetto come essenziale ai fini della sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità;

che, nella fattispecie, si precisa nel ricorso, dovrebbe quindi valutarsi se sussista «sostanziale corrispondenza» tra il contenuto dell'interrogazione parlamentare proposta dall'on. Veneto in data 22 dicembre 1996 e le successive dichiarazioni televisive dell'on. Sgarbi (il quale, peraltro, richiama specificamente detta interrogazione nella trasmissione del 10 gennaio 1997), alle quali è riferita la delibera di insindacabilità del 7 ottobre 2003;

che tale corrispondenza di contenuti, ad avviso della ricorrente Corte territoriale, dovrebbe essere esclusa, sia perché nella interrogazione dell'on. Veneto non si rinviene alcunché circa «il caso Molinaro (sindaco di Buia)», oggetto delle dichiarazioni televisive del 24 luglio 1997, mentre anche per tale vicenda è intervenuta condanna in primo grado da parte del Tribunale di Venezia; sia perché «l'opinione parlamentare del deputato Veneto nell'esternazione dello Sgarbi diviene altro fatto, altra opinione, opinione integrata e modificata» e come tale non riconducibile nell'ambito della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost.

Considerato che, in questa fase del giudizio, la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto vi sia la «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo e restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;

che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione della Corte d'appello di Venezia, quarta sezione penale, a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli;

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, sussiste la materia di un conflitto, giacché la Corte d'appello ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da quest'ultimo ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, infine, dal ricorso è dato ricavare «le ragioni del conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia», alla stregua di quanto richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservato ogni definitivo giudizio,

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Venezia, quarta sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso in epigrafe indicato;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d'appello di Venezia, quarta sezione penale, ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente Corte d'appello, notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 474

Ordinanza 14 - 28 dicembre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Piemonte - Università - Interventi per il diritto agli studi - Requisiti per l'assegnazione di borse di studio - Ricorso del Governo - Denunciata lesione del principio di uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale nella materia dell'istruzione e con i livelli essenziali di assistenza - Intervenuta modificazione delle disposizioni censurate in senso satisfattivo delle pretese del ricorrente - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Piemonte 18 marzo 1992, n. 16, art. 6, commi 2 e 3, come modificati dall'art. 3 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 20, e art. 6-ter, comma 2, come modificato dall'art. 5 della stessa legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 20.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere *m*) e *n*), e terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 2 e 3, e 5, comma 2, della legge della Regione Piemonte del 3 agosto 2004, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 «Diritto allo studio universitario», modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58) promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 4 ottobre 2004, depositato in cancelleria il 12 ottobre 2004 ed iscritto al n. 98 del registro dei ricorsi 2004;

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;

Udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 2005 il giudice Gaetano Silvestri;

Udito l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 4 ottobre 2004 e depositato il successivo 12 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, e dell'art. 5, comma 2, della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 «Diritto allo studio universitario», modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere *m*) e *n*), e terzo comma, Cost.;

che il ricorrente, nell'epigrafe e nelle conclusioni del ricorso, erroneamente indica, come norme impugnate, l'art. 3, commi 2 e 3, e l'art. 5, comma 2, della legge reg. del Piemonte n. 20 del 2004;

che, in realtà, gli artt. 3 e 5 della legge *de qua* sono entrambi costituiti da un solo comma; in particolare, l'art. 3 ha sostituito l'art. 6 della legge reg. n. 16 del 1992 (Diritto allo studio universitario) — costituito di 3 commi —, mentre l'art. 5 ha inserito, dopo l'art. 6 della legge reg. n. 16 del 1992, un nuovo articolo, il 6-ter (composto di 4 commi);

che, nella parte motiva del ricorso, il ricorrente precisa di voler impugnare il nuovo testo dell'art. 6 della legge reg. n. 16 del 1992 e l'art. 6-ter della stessa legge;

che nello stesso errore era già incorso il Dipartimento per gli affari regionali nella relazione allegata alla delibera del Consiglio dei ministri di impugnazione della legge reg. n. 20 del 2004;

che nel medesimo errore è caduto pure il legislatore regionale all'atto di redigere l'art. 9 della legge della Regione Piemonte 4 novembre 2004, n. 31 (Modifiche alla legge finanziaria per l'anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennali), là dove dichiara di apportare modifiche all'art. 3, commi 2 e 3, e all'art. 5, comma 2, della legge reg. n. 20 del 2004;

che, pertanto, le norme impugnate sono da ritenersi l'art. 6, commi 2 e 3, e l'art. 6-ter, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 16 del 1992, come modificati, rispettivamente dall'art. 3 e dall'art. 5 della legge reg. n. 20 del 2004;

che il ricorrente, prima di entrare nel merito delle norme impugnate, ricostruisce il contesto normativo in cui esse si collocano, precisando innanzitutto che l'art. 3 della legge regionale impugnata ha modificato l'art. 6 della legge della Regione Piemonte n. 16 del 1992. Questa disposizione, nella sua originaria formulazione, disponeva al comma 1 che «le borse di studio sono attribuite per concorso secondo le modalità di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390». L'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari) riconosce alle Regioni la competenza a determinare «la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto agli studi universitari, da devolvere annualmente all'erogazione di borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c)». L'art. 7, comma 1, lettera c), della legge n. 390 dispone che le Regioni, nell'esercizio della competenza legislativa in materia, devono conformarsi, tra l'altro, al principio secondo cui «l'accesso ai servizi e alle provvidenze, che non siano fruibili dalla generalità degli studenti, è regolato con procedure selettive in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4 e tenuto conto della specificità degli interventi». Infine, l'art. 4 citato dispone che i «criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonché per la definizione delle relative procedure di selezione» sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

che, ad avviso del ricorrente, l'art. 6, commi 2 e 3, e l'art. 6-ter, comma 2, della legge reg. del Piemonte n. 16 del 1992, come modificati, rispettivamente, dall'art. 3 e dall'art. 5 della legge reg. n. 20 del 2004, si porrebbero in contrasto con la predetta disciplina. Le norme impugnate, infatti, prevedono che la Giunta regionale stabilisca, rispettivamente, i requisiti di merito, per l'assegnazione della borsa di studio per la durata dell'intero corso legale di studi agli studenti risultati idonei e che abbiano i requisiti economici (art. 6, comma 2) e per l'assegnazione della borsa in parola agli studenti iscritti ad anni successivi al primo, ove non l'abbiano, per qualsiasi motivo, precedentemente ottenuta (art. 6, comma 3), ed i criteri per la concessione delle borse di studio per la mobilità internazionale (art. 6-ter, comma 2);

che in questo modo, secondo la difesa erariale, verrebbe meno l'«uniformità di trattamento, perseguita dalla legislazione nazionale»;

che ciò determinerebbe, in primo luogo, la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost.; le norme generali sull'istruzione, infatti, richiedono una «applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale» e tali sarebbero, secondo il ricorrente, le norme di cui agli artt. 4 e 7 della legge n. 390 del 1991, in quanto dirette ad «attuare uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale»;

che qualora, però, si ritenesse che da tale obiettivo non si possa dedurre la «generalità delle norme», si rientrerebbe, «in ogni caso», nella materia dell'istruzione di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., con la conseguente violazione, da parte delle norme regionali, dei principi fondamentali della materia, che andrebbero individuati negli articoli sopra richiamati della legge n. 390;

che, infine, il sostegno finanziario agli studenti meritevoli e bisognosi rientrerebbe, in ogni caso, nella lettera m) del comma 2 dell'art. 117 Cost., in quanto la prestazione in parola sarebbe sicuramente essenziale;

che si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato. In particolare, la difesa regionale osserva che, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, il diritto allo studio universitario sarebbe divenuto materia di competenza legislativa residuale delle Regioni, «salvo il poterdovere del legislatore statale di fissare i livelli essenziali delle prestazioni pubbliche». Inoltre, requisito imprescindibile per accedere alla borsa di studio sarebbe solo quello economico previsto dalla normativa nazionale; ciò consentirebbe alla Regione di «uscire da una logica meramente assistenzialistica premiando i più capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi», senza, per ciò solo, violare né un principio fondamentale né una norma generale sull'istruzione;

che, ad avviso della difesa regionale, le suddette considerazioni escluderebbero l'eccepita incostituzionalità;

che, in data 6 settembre 2005, la Regione Piemonte ha depositato un'istanza, peraltro non notificata, per la declaratoria della cessazione della materia del contendere;

che, secondo la difesa regionale, l'art. 9 della legge della Regione Piemonte n. 31 del 2004, modificando le norme impugnate, avrebbe accolto i rilievi mossi nel ricorso erariale. In particolare, il detto art. 9 ha aggiunto: a) all'art. 3, comma 2, della legge reg. n. 20 del 2004 (*recte*: all'art. 6, comma 2, della legge reg. n. 16 del 1992, come modificato dall'art. 3 della legge reg. n. 20 del 2004), dopo le parole «i requisiti di merito fissati dalla Giunta regionale», le seguenti «secondo i criteri previsti, per la valutazione del merito, dalla normativa statale»; b) all'art. 3, comma 3, della legge reg. n. 20 del 2004 (*recte*: all'art. 6, comma 3, della legge reg. n. 16 del 1992, come modificato dall'art. 3 della legge reg. n. 20 del 2004), dopo le parole «i requisiti di merito previsti dalla Giunta regionale», le seguenti «in applicazione dei criteri fissati, per la valutazione del merito, dalla normativa statale»; c) all'art. 5, comma 2, della legge reg. n. 20 del 2004 (*recte*: all'art. 6-ter, comma 2, della legge reg. n. 16 del 1992, come modificato dall'art. 5 della legge reg. n. 20 del 2004), dopo le parole «le borse di studio sono concesse sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale», le seguenti «in applicazione di quanto disciplinato dalla normativa statale»;

che all'udienza pubblica il Presidente del Consiglio, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha dichiarato di aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2 e 3, e dell'art. 6-ter, comma 2, della legge della Regione Piemonte 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), come modificati, rispettivamente, dall'art. 3 e dall'art. 5 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 «Diritto allo studio universitario», modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere m) e n), e terzo comma, della Costituzione;

che le norme impugnate sono state modificate dall'art. 9 della legge della Regione Piemonte 4 novembre 2004, n. 31 (Modifiche alla legge finanziaria per l'anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennali);

che l'intervenuta modificazione della disposizione oggetto di censura deve ritenersi soddisfattiva delle pretese del ricorrente e, conseguentemente (sentenze numeri 407 e 272 del 2005, 196 del 2004 e ordinanza n. 137 del 2004), va dichiarata — aderendo, peraltro, alla concorde richiesta della Regione resistente e del Presidente del Consiglio dei ministri — la cessazione del contendere in riferimento alle questioni di legittimità costituzionale poste sulle norme impugnate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 475

Ordinanza 14 - 28 dicembre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Patente a punti - Infrazione commessa da persona rimasta sconosciuta - Prova del proprietario del veicolo di essere estraneo all'infrazione - Esenzione dalla decurtazione dei punti dalla patente di guida - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto al proprietario che sia in grado di identificare l'autore dell'infrazione e rispetto al proprietario sprovvisto di patente di guida, lesione del diritto di difesa, lesione del principio della personalità della pena - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126-*bis*, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 27.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), aggiunto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), come convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, promossi con ordinanze del 7 gennaio 2005 dal Giudice di pace di Lauria, nel procedimento civile vertente tra Chiarelli Giacomo e il Comune di Trecchina, e del 10 novembre 2004 dal Giudice di pace di Terni, nel procedimento civile vertente tra Monetini Marco e il Comune di Acquasparta, iscritte ai nn. 290 e 295 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Udito nella Camera di consiglio del 30 novembre 2005 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Ritenuto che il giudice di pace di Lauria, con ordinanza del 7 gennaio 2005 (r.o. n. 290 del 2005), ha sollevato questione di legittimità costituzionale — per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione — dell'art. 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214;

che il rimettente — sul presupposto di dover giudicare dell'opposizione proposta dal proprietario di un autoveicolo, per l'annullamento del verbale di contestazione di infrazione stradale commessa da conducente «rimasto sconosciuto» — ha ritenuto di dover sollevare questione di legittimità della norma testé indicata, «nella parte in cui non prevede che il proprietario del veicolo vada esente dalla decurtazione dei punti della patente qualora dimostri di non essere l'autore dell'infrazione», per violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione;

che in relazione al primo di tali parametri, il giudice *a quo* pone in luce la palese irragionevolezza del differente trattamento previsto per il «proprietario che può provare di non aver commesso l'infrazione e sia in grado

di indicarne l'autore», giacché questi «va esente dalla decurtazione dei punti dalla patente», ed il proprietario che, «pur riuscendo a dimostrare la sua estraneità all'infrazione, non sia in grado di identificarne l'autore», atteso che in questa seconda ipotesi egli, invece, «deve subire la suddetta sanzione»;

che ulteriori profili di irragionevolezza vengono ravvisati tanto nella disparità di trattamento tra il proprietario titolare della patente di guida e quello che ne sia invece sprovvisto (operando la sanzione *de qua* esclusivamente nei confronti del primo), quanto nel fatto che, se a norma dell'art. 196 del codice della strada il proprietario del veicolo può «liberarsi della responsabilità» in relazione alla sanzione pecuniaria, «quando provi che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà», il medesimo, anche ricorrendo tale ipotesi, «paradossalmente sarebbe costretto a subire la decurtazione punti dalla patente»;

che — quanto all'ipotizzata violazione dell'art. 24 della Costituzione — il rimettente deduce che con la norma impugnata si «istituisce una sorte di “delazione amministrativa”», per giunta ponendo a carico del proprietario un «comportamento inesigibile» (o, meglio, non interamente esigibile), giacché «non si può pretendere» che egli «fornisca i dati della patente del presunto trasgressore, ove questi si opponga»;

che, conclusivamente, il predetto Giudice di pace di Lauria sottolinea come la misura in questione sia «parificabile in sostanza ad una sanzione accessoria», di natura personale, ciò che dovrebbe comportare «la sua inapplicabilità a soggetto diverso dal trasgressore»;

che anche il Giudice di pace di Terni, con ordinanza del 10 novembre 2004 (r.o. n. 295 del 2005), ha sollevato questione di legittimità costituzionale — per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione — del medesimo art. 126-*bis* (erroneamente indicato come art. 126) del codice della strada;

che tale rimettente deduce, preliminarmente, di essere chiamato a giudicare della legittimità di un verbale di contestazione di infrazione stradale emesso nei confronti del proprietario di un autoveicolo, a carico del quale «veniva irrogata la sanzione accessoria della decurtazione di dieci punti dalla patente di guida», giacché il medesimo «non era stato in grado di comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento dell'infrazione, in quanto la stessa autovettura viene utilizzata da tutti i familiari e dai dipendenti dell'azienda di famiglia»;

che secondo il Giudice di pace di Terni «il sistema sanzionatorio su indicato viola il principio di eguaglianza, potendo applicarsi soltanto ai proprietari di auto muniti di patente», e non anche a «coloro che ne sono sprovvisti», dando luogo così ad «una disparità di trattamento fondata su di un elemento del tutto casuale e contingente»;

che la norma impugnata, inoltre, contrasterebbe con l'art. 27 della Costituzione, e segnatamente con il suo primo comma, atteso che «il principio della personalità della pena, affermato con riferimento ai reati è estensibile alle violazioni amministrative che prevedano sanzioni afflittive nei confronti della persona», tale appunto essendo la natura della misura costituita dalla decurtazione del punteggio dalla patente di guida;

che l'applicazione di tale misura ad un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione stradale, infine, «urta contro i principi dello stesso sistema sanzionatorio del codice della strada», il quale — in «piena coerenza con i principi costituzionali» — «prevede una solidarietà passiva del conducente e del proprietario solo per le sanzioni pecuniarie, mentre sancisce l'intrasmissibilità delle sanzioni non pecuniarie a soggetti diversi da chi ha commesso la violazione e la loro estinzione alla morte del contravventore».

Considerato che il Giudice di pace di Lauria ed il Giudice di pace di Terni hanno sollevato — in riferimento, il primo, agli artt. 3, 24 e 25, il secondo, agli artt. 3 e 27 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1^o agosto 2003, n. 214;

che, difatti, anche l'iniziativa del secondo dei giudici *a quibus* si indirizza avverso la disposizione così come individuata, giacché — per un verso — il riferimento all'art. 126 (e non 126-*bis*) del codice della strada deve ritenersi frutto di un mero *lapsus calami*, così come, del pari, indubbia è la volontà anche di tale rimettente di investire con la propria iniziativa la disposizione ricavabile dal (solo) comma 2 dell'art. 126-*bis*;

che tuttavia questa Corte, chiamata *medio tempore* a giudicare di tale disposizione, ha concluso nel senso della sua illegittimità costituzionale, affermando in particolare che essa «dà vita ad una sanzione assolutamente *sui generis*, giacché la stessa — pur essendo di natura personale — non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto dal proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale» (sentenza n. 27 del 2005);

che questa Corte ha, quindi, già riconosciuto che «la peculiare natura della sanzione prevista dall'art. 126-bis» (e segnatamente la sua incidenza sulla «legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo») «fa emergere l'irragionevolezza della scelta legislativa di porre la stessa a carico del proprietario del veicolo che non sia anche il responsabile dell'infrazione stradale» (così nuovamente la citata sentenza n. 27 del 2005);

che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale del predetto art. 126-bis, comma 2, del codice della strada impone, pertanto, la restituzione degli atti a ciascuno dei Giudici di pace rimettenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Lauria ed al Giudice di pace di Terni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C1253

N. 476

Ordinanza 14 - 28 dicembre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Liguria - Imposte e tasse - Tassa sugli autoveicoli - Recupero delle tasse dovute per l'anno 1999 - Effettuazione, unitamente al recupero per il 2000, entro il 31 dicembre 2003 - Denunciata lesione della competenza statale esclusiva a legiferare in materia di tributi erariali - Insufficiente descrizione della fattispecie del giudizio a quo - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20, art. 10.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria

2002), promosso con ordinanza del 21 gennaio 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Genova nella controversia vertente tra Stefano Garbarino e la Regione Liguria, iscritta al n. 292 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Udito nella Camera di consiglio del 30 novembre 2005 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un contribuente avverso l'avviso di accertamento emesso dalla Regione Liguria per il mancato pagamento della tassa automobilistica regionale relativa all'anno 1999, la Commissione tributaria provinciale di Genova, con ordinanza dell'8 novembre 2004, depositata il 21 gennaio 2005, ha sollevato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2002);

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice *a quo* afferma che la norma regionale denunciata — stabilendo che il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Liguria «viene effettuato, unitamente al recupero previsto per l'anno 2000, entro il 31 dicembre 2003» — modifica la disciplina dei termini per l'accertamento del tributo e, pertanto, viola l'evocato parametro costituzionale, il quale attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tributi erariali, riconosciuta da questa Corte con le sentenze n. 296 e n. 297 del 2003;

che, quanto alla rilevanza, la Commissione, dopo aver ritenuto l'infondatezza degli altri motivi di impugnazione proposti dal contribuente, riferisce che quest'ultimo ha dedotto la tardività dell'avviso di accertamento perché «emesso» «oltre il termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 5 comma 51 D.L. 953/1982 [recte: art. 5, cinquantunesimo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante «Misure in materia tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53]» ed aggiunge che, in relazione a tale motivo di impugnazione, la Regione Liguria ha eccepito che, in base al censurato art. 10 della legge regionale n. 20 del 2002, il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 è stato prorogato al 31 dicembre 2003.

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Genova dubita, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, della legittimità dell'art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2002), il quale prevede che «il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Liguria, viene effettuato, unitamente al recupero previsto per l'anno 2000, entro il 31 dicembre 2003»;

che, secondo la Commissione rimettente, la norma regionale denunciata, modificando la disciplina dei termini per l'accertamento del tributo, violerebbe l'evocato parametro costituzionale, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva a legiferare in materia di tributi erariali;

che, quanto alla rilevanza della sollevata questione, il giudice *a quo* si limita a riferire che il ricorrente ha fondato la dedotta illegittimità dell'avviso di accertamento conseguente al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 1999 sulla circostanza della «emissione» di detto provvedimento oltre il termine triennale di «prescrizione» [recte: di decadenza] previsto dall'art. 5, cinquantunesimo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e che la Regione resistente ha «paralizzato» tale «censura», invocando l'applicazione del denunciato art. 10 della legge della Regione Liguria n. 20 del 2002, che proroga al 31 dicembre 2003 il termine di decadenza per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999;

che la questione è manifestamente inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie;

che, infatti, il giudice rimettente non indica la data di notificazione dell'avviso di accertamento impugnato e, pertanto, non consente a questa Corte di controllare in punto di rilevanza se la norma regionale denunciata sia applicabile nel giudizio *a quo*, circostanza questa che può verificarsi soltanto ove risulti che l'azione di recupero sia stata esercitata dopo il 31 dicembre 2002 (cioè oltre il termine di decadenza triennale di cui all'art. 5, cinquantunesimo comma, del citato decreto-legge n. 953 del 1982) ed entro il 31 dicembre 2003 (cioè entro il termine prorogato dalla norma censurata); e ciò a prescindere dal fatto che il giudice *a quo* non ha tenuto conto dell'art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), il quale ha sancito in via di sanatoria l'applicabilità, fino al 1° gennaio 2007, delle disposizioni legislative regionali sulla tassa automobilistica anteriormente emanate che, come quella censurata, non siano conformi alla normativa statale (così, in un caso analogo, l'ordinanza n. 432 del 2004).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

#Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C1254

N. 477

Ordinanza 14 - 28 dicembre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Lombardia - Imposte e tasse - Tasse automobilistiche regionali - Asserito ampliamento dell'ambito di esenzione disposto dal legislatore statale - Tassa per la concessione regionale per caccia e pesca - Importo doppio rispetto a quello previsto dal legislatore statale - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dai limiti fissati alla competenza legislativa della Regione - Dichiarazione di rinuncia al ricorso e presa d'atto della stessa - Norma rimasta *medio tempore* inapplicata - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5, art. 1, comma 1, lettere j) e n).
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere j) e n), della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 24 maggio 2004, depositato in cancelleria il 1° giugno 2004 ed iscritto al n. 57 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

Udito nella Camera di consiglio del 30 novembre 2005 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato il successivo 1° giugno, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato — in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione — l'art. 1, comma 1, lettere j) e n), della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004);

che, secondo il ricorrente, il censurato art. 1, comma 1, lettera *j*), di tale legge regionale — che estende l'esenzione dalle tasse automobilistiche regionali, prevista dall'art. 48, comma 4, della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali), anche ai veicoli iscritti «a clubs, registri ed associazioni di settore riconosciuti dalla Regione Lombardia» — amplierebbe l'ambito di esenzione da dette tasse rispetto a quanto disposto dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che limita le caratteristiche di «storicità» ai soli veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, ed interverrebbe perciò in materia attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ponendosi così in contrasto con gli evocati parametri costituzionali;

che, ad avviso della difesa erariale, poi, l'impugnato art. 1, comma 1, lettera *n*), della stessa legge regionale n. 5 del 2004 — che assoggetta alla tassa di € 16,00 il rilascio della concessione regionale di cui al Titolo II (caccia e pesca), numero d'ordine 18, licenza di tipo D, stabilendo un importo della predetta tassa pressoché doppio rispetto a quello previsto dalla tariffa statale allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) — esorbiterebbe dai limiti fissati alla competenza legislativa della Regione in materia di tasse sulle concessioni regionali dall'art. 3, comma 5, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), incorrendo perciò nella violazione dei medesimi parametri costituzionali evocati con riferimento alla prima questione;

che la Regione Lombardia si è costituita in giudizio, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza delle questioni;

che con atto del 10 dicembre 2004, notificato alla Regione Lombardia il 13 dicembre 2004 e depositato il successivo 31 dicembre, l'Avvocatura generale dello Stato ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, perché le norme impugnate sono state abrogate ad opera dell'art. 7, comma 5, lettere *a*) e *b*), della legge della Regione Lombardia 3 agosto 2004, n. 19 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico. I provvedimenti di variazione con modifiche di leggi regionali) e perché le norme stesse non risultano aver avuto concreta applicazione;

che la Giunta della Regione Lombardia, con deliberazione n. VII/20162 del 14 gennaio 2005, depositata in data 1° febbraio 2005, ha preso atto della predetta rinuncia al ricorso e, per l'effetto, ha autorizzato, i legali incaricati a porre in essere gli adempimenti di rito conseguenti alla rinuncia stessa.

Considerato che la dichiarazione di rinuncia non accettata dalla controparte, pur non potendo avere l'effetto di estinguere i processi, può tuttavia, unitamente ad altri elementi, fondare una dichiarazione di cessazione della materia del contendere (ordinanza n. 21 del 2004);

che, nella specie, come dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'atto di rinuncia al ricorso, le due norme impugnate sono state abrogate dall'art. 7, comma 5, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico. I provvedimenti di variazione con modifiche di leggi regionali);

che, inoltre, non risulta che le norme stesse abbiano avuto *medio tempore* concreta applicazione;

che, anche in considerazione dell'inequivoco contenuto dell'atto di rinuncia e della deliberazione della Giunta regionale di presa d'atto della rinuncia stessa, può pertanto ritenersi venuta meno ogni ragione della controversia e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere *j*) e *n*), della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004), promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera *e*), e 119 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 478

Ordinanza 14 - 28 dicembre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Abruzzo - Imposte e tasse - Tasse automobilistiche regionali - Asserito ampliamento dell'ambito di esenzione disposto dal legislatore statale - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dai limiti fissati alla competenza legislativa della Regione - Rinuncia al ricorso - Mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente - Estinzione del processo.

- Legge Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, art. 81, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *e)*.

Regione Abruzzo - Bilancio e contabilità pubblica - Utilizzazione di risorse già stanziata nell'esercizio finanziario precedente - Ricorso del Governo - Denunciata lesione del principio dell'annualità del bilancio - Rinuncia al ricorso - Mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente - Estinzione del processo.

- Legge Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, art. 98, comma 3.
- Costituzione, art. 81, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 81, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 98, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2004), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23 luglio 2004, depositato in cancelleria il 30 luglio 2004 ed iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 novembre 2005 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 23 luglio 2004 e depositato il successivo 30 luglio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato — in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera *e)*, e 81, primo comma, della Costituzione — gli artt. 81, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 98, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2004);

che, secondo il ricorrente, il censurato art. 81, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, di tale legge regionale, nell'estendere l'esenzione dalle tasse automobilistiche a fattispecie ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 17 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), sarebbe intervenuto in una materia (disciplina delle esenzioni dalle tasse automobilistiche) sottratta alla potestà legislativa regionale, incorrendo così nella violazione dei parametri costituzionali evocati;

che inoltre, ad avviso della difesa erariale, l'art. 98, comma 3, della stessa legge regionale, nel prevedere l'estensione all'esercizio finanziario 2003 — ormai decorso — dell'utilizzazione di risorse stanziata sul capitolo di spesa 71520 UPB 13.01.003, violerebbe il principio generale dell'annualità del bilancio, ponendosi così in contrasto con l'art. 81, comma 1, Cost., secondo il quale l'unità temporale della gestione finanziaria è l'anno finanziario, che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno;

che la Regione Abruzzo non si è costituita;

che con nota del 4 aprile 2005, l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri, ha depositato copia della deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2004, nella quale, «tenuto conto che sono venute meno le motivazioni del ricorso, il Consiglio delibera, su proposta del Ministro per gli affari regionali [...] la rinuncia alla impugnazione, già deliberata in data 16 luglio 2004, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15 [...]».

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (v., *ex plurimis*, ordinanze n. 353 e n. 6 del 2005; n. 234 del 1999).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C1256

N. 479

Ordinanza 14 - 28 dicembre 2005

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Regione Umbria - Statuto regionale - Promulgazione di delibera statutaria già dichiarata parzialmente illegittima, senza preventivo riesame, nuova approvazione in doppia lettura conforme e ripubblicazione con le indicazioni necessarie alla raccolta delle firme per la richiesta di referendum confermativo - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri proposto dal Comitato per il referendum sullo statuto regionale dell'Umbria - Denunciata violazione della procedura di promulgazione degli statuti regionali, lesione del diritto soggettivo dei promotori del referendum alla raccolta delle firme - Difetto di legittimazione del Comitato promotore e della Regione ad essere parti di un giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Inammissibilità del conflitto.

- Legge Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21.
- Costituzione, artt. 123 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 37, terzo e quarto comma, e 38; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della promulgazione della legge della Regione Umbria del 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), promosso con ricorso del Comitato per il referendum sullo statuto regionale dell'Umbria nei confronti della Regione Umbria, depositato in cancelleria il 17 giugno 2005 ed iscritto al n. 29 del registro conflitti fra poteri dello Stato (fase di ammissibilità).

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2005 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 17 giugno 2005, i signori Claudio Abiuso, Marcello Teti e Mara Guidarelli, in qualità di promotori del *referendum* sullo statuto della Regione Umbria e di rappresentanti dell'apposito «Comitato per il *referendum* sullo Statuto regionale dell'Umbria», hanno sollevato conflitto di attribuzione *ex art.* 134 della Costituzione avverso la promulgazione della legge della Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), nonché, per quanto occorra, avverso le modificazioni introdotte al quesito referendario e ai moduli per la richiesta di *referendum* ad opera dell'Ufficio di Presidenza e del Segretario generale del Consiglio regionale dell'Umbria con decisione del 14 dicembre 2004;

che i ricorrenti premettono, in fatto, che il 29 luglio 2004 il Consiglio regionale della Regione Umbria approvava in seconda deliberazione il nuovo statuto regionale, che veniva pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione in data 11 agosto 2004 assieme al fac-simile del modulo da utilizzare per la richiesta di *referendum* e per la raccolta delle firme;

che, successivamente, con ricorso del 9 settembre 2004, il Governo della Repubblica sollevava questioni di legittimità costituzionale dinanzi a questa Corte in ordine ad alcune norme contenute nella delibera statutaria;

che, con la sentenza n. 378 del 2004, depositata il 6 dicembre 2004, questa Corte dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, commi 1, 2 e 3 della delibera statutaria della Regione Umbria;

che, nel frattempo, nel Bollettino Ufficiale del 1^o dicembre 2004, il Presidente della Giunta regionale dichiarava sospesi dal 15 settembre «i termini per la promozione referendaria previsti dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16», termini che riprenderebbero a decorrere, «nel caso in cui la Corte costituzionale rigetti il ricorso, dalla data di pubblicazione della decisione della Corte nella *Gazzetta Ufficiale*»;

che, con nota del 9 dicembre 2004, i ricorrenti, costituitisi in «Comitato per il *referendum* sullo Statuto regionale dell'Umbria», dichiarando di voler promuovere il *referendum* di cui all'art. 123 Cost., chiedevano la consegna dei moduli vidimati per la raccolta delle firme, di conoscere il numero minimo di elettori necessari alla sottoscrizione della richiesta, di conoscere il numero dei giorni utili rimanenti per raccogliere le firme;

che il 10 dicembre 2004, il Consiglio regionale, con deliberazione n. 430 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 56 del 29 dicembre), con 15 voti favorevoli su 30 componenti, prendeva atto di quanto affermato dalla Corte e invitava il Presidente della Giunta regionale «a promulgare lo Statuto nei tempi più rapidi possibili, una volta esaurita la fase della possibile richiesta di *referendum*, ed ovviamente dopo lo svolgimento dello stesso, ove richiesto»;

che, sempre secondo quanto riferiscono i ricorrenti, con nota del 13 dicembre 2004, il Comitato promotore del *referendum* diffidava, tra gli altri, il Presidente della Giunta regionale dal promulgare la legge di approvazione del nuovo statuto, dovendosi rinnovare la pubblicazione come effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla richiamata sentenza n. 378 del 2004;

che, in data 15 dicembre, il Segretario del Consiglio regionale comunicava ai ricorrenti che, fino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della sentenza di questa Corte, era da ritenersi preclusa ogni attività e operazione referendaria, compresa l'eventuale presentazione di una nuova richiesta, e che, pertanto, gli uffici regionali non potevano dar seguito alla richiesta del 9 dicembre;

che lo stesso 15 dicembre la sentenza veniva pubblicata sia nella *Gazzetta Ufficiale* sia nel Bollettino Ufficiale della Regione;

che il 16 dicembre i ricorrenti ottenevano la consegna dei moduli per la raccolta delle firme, apprendendo che il quesito referendario era stato riformulato, rispetto al precedente fac-simile, nel seguente nuovo testo: «Approvate il testo della legge regionale concernente: “Nuovo Statuto della Regione Umbria”, approvata dal Consiglio regionale in seconda deliberazione il giorno 29 luglio 2004 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 33 dell'11 agosto 2004 — serie generale — parti prima e seconda — supplemento ordinario n. 1 — come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 378 del 29 novembre 2004 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 54 del 15 dicembre 2004 — serie generale — parti prima e seconda?»;

che il 17 dicembre il Presidente della Giunta regionale chiedeva al Consiglio di Stato un parere circa il computo del termine di tre mesi previsto dall'art. 123 Cost. e che in tale parere, reso il 12 gennaio 2005 (n. 12054/04), esprimeva la necessità della pubblicazione di una nuova doppia e conforme deliberazione consiliare prima che la raccolta delle firme per la proposta referendaria potesse essere utilmente avviata;

che, in assenza dei suddetti nuovi atti e della relativa nuova pubblicazione, i ricorrenti cessavano da ogni operazione di raccolta delle firme, ritenendo — secondo quanto da essi stessi affermato — che il termine di tre mesi non fosse mai cominciato a decorrere;

che il 21 marzo 2005, considerata l'inerzia nel riavvio del procedimento di deliberazione statutaria e apprendendo notizie di una imminente promulgazione dello statuto, i ricorrenti diffidavano nuovamente il Presidente della Giunta regionale dal promulgare «... il nuovo Statuto della Regione Umbria senza che questo sia stato prima rideliberato in doppia lettura conforme e ripubblicato con le indicazioni necessarie alla raccolta delle firme per la richiesta referendaria nei 90 giorni previsti dall'art. 123 della Costituzione»;

che, infine, nel Bollettino Ufficiale del 18 aprile 2005 veniva pubblicata la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, promulgata dal Presidente della Giunta, — fanno osservare i ricorrenti — a Consiglio regionale cessato (16 febbraio 2005), ad elezioni celebrate (4 e 5 aprile 2005) e nelle more della proclamazione dei nuovi eletti avvenuta solo il 20 aprile 2005;

che, in relazione alla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità del conflitto, i ricorrenti richiamano il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale sarebbero legittimati ad instaurare il conflitto di attribuzione, ai sensi dell'art. 134 Cost., non soltanto i poteri dello Stato-apparato, «ma anche figure soggettive ad esso esterne, quanto meno allorché l'ordinamento conferisca loro la titolarità e l'esercizio di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti e garantite concorrenti con quelle attribuite a poteri ed organi statuali in senso proprio»;

che in questo senso rileverebbe la giurisprudenza di questa Corte, la quale avrebbe da tempo riconosciuto ai sottoscrittori della richiesta di un *referendum* abrogativo di legge nazionale la titolarità, nell'ambito della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, in quanto essi attivano la sovranità popolare nell'esercizio dei poteri referendari e concorrono con altri organi e poteri al realizzarsi della consultazione popolare (da ultimo, ordinanza n. 137 del 2000);

che, secondo i ricorrenti, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, la competenza della Corte costituzionale «sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato» di cui all'art. 134 Cost. dovrebbe «essere intesa a comprendere anche le questioni inerenti la lesione, ad opera del potere esecutivo o legislativo regionale, del diritto al *referendum* confermativo di cui all'art. 123 Cost., sollevate in sede di conflitto da un suo comitato promotore»;

che, sempre secondo quanto affermato dai ricorrenti, la trasformazione dell'ordinamento recata dalla citata riforma della Costituzione evidenzerebbe che «la garanzia costituzionale delle norme di organizzazione si deve oggi intendere, ogniquale volta si fa questione di funzione legislativa, con riguardo ai poteri della Repubblica e non dello Stato»;

che, nel caso di specie, sarebbe stato impedito il corretto svolgimento di una funzione riconosciuta dalla stessa Costituzione, all'art. 123, in guisa di diritto pubblico soggettivo perfetto costituito in capo agli elettori regionali promotori di una richiesta referendaria confermativa dello statuto regionale; e solo alla Corte costituzionale dovrebbe spettare il potere di garantire i diritti costituzionalmente previsti contro impedimenti operati da altri poteri;

che, in relazione al merito del conflitto, gli intervenienti sostengono, in primo luogo, la radicale illegittimità costituzionale del nuovo statuto della Regione Umbria per una serie di distinte ragioni;

che, in primo luogo, la promulgazione non avrebbe potuto in alcun modo ritenersi consentita dall'ordinamento e sarebbe comunque lesiva del diritto soggettivo dei promotori del *referendum*, in quanto avrebbe impedito irreparabilmente l'esercizio del diritto di raccogliere le firme nel periodo di tre mesi di cui all'art. 123 Cost;

che, ad avviso dei ricorrenti, il termine per la raccolta delle firme non sarebbe neppure cominciato a decorrere, in quanto non sarebbe mai avvenuta la «pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale della nuova doppia e conforme deliberazione consiliare» a maggioranza assoluta, pubblicazione resasi necessaria a seguito della sentenza di questa Corte n. 378 del 2004 di parziale annullamento della delibera statutaria;

che, a sostegno di questa ricostruzione, i ricorrenti richiamano il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 12 gennaio 2005, n. 12054/04, il quale avrebbe chiarito che «qualunque dichiarazione di illegittimità e quindi qualunque modificazione, anche parziale e meramente cassatoria o eliminatoria, comporta l'impossibilità di utilizzare il periodo di tempo già trascorso e gli atti essenzialmente compiuti, e la necessità di dare inizio ad un nuovo procedimento, con conseguente decorso *ab inizio* del termine di tre mesi»;

che ciò renderebbe evidente che l'oggetto del *referendum* confermativo non avrebbe potuto e non potrebbe essere, dopo la citata sentenza di questa Corte, il testo originario della deliberazione statutaria come modificato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale, bensì solo quello risultante da una nuova e rinnovata manifestazione di volontà del Consiglio regionale, da esprimersi con una nuova duplice delibera *ex art. 123 Cost.*;

che nel ricorso si fa rilevare, inoltre, che non solo non ci sarebbe stata una nuova doppia delibera ma neppure una semplice, dal momento che non potrebbe essere considerato tale l'atto di indirizzo politico adottato dal Consiglio regionale il 10 dicembre 2004, di mera «risoluzione» e «presa d'atto» delle notizie riferite dalla Presidente della Giunta, approvato con la maggioranza semplice dei consiglieri e, dunque, con una maggioranza non idonea ad esprimere alcuna volontà consiliare statutaria;

che i ricorrenti affermano, inoltre, che la promulgazione non sarebbe stata comunque possibile durante il periodo di scioglimento del Consiglio regionale, in particolare poiché tale potere non avrebbe potuto essere considerato tra quelli relativi «agli affari di ordinaria amministrazione» spettanti alla Giunta e al suo Presidente;

che, comunque, la intervenuta modificazione in via amministrativa del quesito referendario non potrebbe che essere ritenuta illegittima, di talché l'intero procedimento statutario non sarebbe ancora uscito dalla

fase consiliare, non si sarebbe mai aperto il termine dei tre mesi per la richiesta di *referendum* confermativo e, soprattutto, non si sarebbe mai aperta la possibilità di esercizio del potere di promulgazione da parte del Presidente della Giunta regionale;

che, infine, a giudizio dei ricorrenti, lo statuto della Regione Umbria non avrebbe potuto essere promulgato anche perché vi sarebbe un difetto di conformità, sotto molteplici profili, tra le due deliberazioni consiliari del 2 aprile e del 29 luglio 2004;

che, pertanto, i ricorrenti chiedono a questa Corte di dichiarare, in via principale, che non spetta al Presidente della Giunta regionale dell'Umbria promulgare lo Statuto regionale prima della corretta e completa conclusione dell'*iter* procedimentale previsto dall'art. 123 Cost., ovvero dopo lo scioglimento del Consiglio regionale; di dichiarare, ove necessario, che non spetta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o al Segretario generale del Consiglio regionale integrare, modificare o ridefinire il quesito referendario, né al Consiglio regionale deliberare alcunché in materia statutaria senza la maggioranza assoluta prevista dall'art. 123 Cost., né al Presidente della Giunta regionale promulgare lo Statuto senza aver verificato la conformità tra le due deliberazioni consiliari imposta sempre dall'art. 123 Cost; di annullare, per l'effetto, la promulgazione della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), nonché, ove necessario, gli atti di modificazione in via amministrativa del quesito e dei moduli per la richiesta di *referendum* sopra indicati.

Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), questa Corte è chiamata a decidere, con ordinanza, se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

che, a prescindere dalla questione se i promotori di un *referendum* costituzionalmente previsto siano titolari di attribuzioni costituzionali nella fase anteriore alla raccolta delle sottoscrizioni, deve essere ribadito l'orientamento di questa Corte secondo cui i promotori di un *referendum* regionale «non sono equiparabili agli organi statali «competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono» e nemmeno esercitano funzioni concorrenti con quelle attribuite a poteri dello Stato-apparato», [...] «ma debbono invece venire assimilati ai poteri di istituzioni autonome e non sovrane, quali sono gli enti territoriali interessati» (sentenza n. 69 e ordinanza n. 82 del 1978);

che, in ogni caso, in base alla vigente disciplina dei conflitti di attribuzione spettanti alla giurisdizione di questa Corte, né la Regione né singoli organi di essa possono essere considerati «poteri dello Stato» ai quali sia riconoscibile la legittimazione passiva nei giudizi regolati dagli artt. 37 e 38 della legge n. 87 del 1953 e dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (ordinanza n. 82 del 1978 e ordinanza n. 10 del 1967);

che, d'altra parte, «la Regione, quando esercita poteri rientranti nello svolgimento di attribuzioni determinanti la propria sfera di autonomia costituzionale o di funzioni ad essa delegate, non agisce come soggetto appartenente al complesso di autorità costituenti lo Stato, nell'accezione propria dell'art. 134 Cost.» (ordinanza 24 maggio 1990, senza numero);

che, pertanto, l'oggetto del ricorso in esame non è configurabile come «conflitto tra poteri dello Stato» .

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto tra poteri dello Stato promosso dai sig.ri Claudio Abiuso, Marcello Teti e Mara Guidarelli, in qualità di promotori del referendum sullo statuto dell'Umbria e di rappresentanti dell'apposito «Comitato per il referendum sullo Statuto regionale dell'Umbria», con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

Il presidente: MARINI

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 480

Sentenza 14 - 29 dicembre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Opposizione al precetto - Notificazione dell'atto introduttivo al creditore che abbia eletto domicilio in un comune in cui il debitore non possiede beni assoggettabili ad esecuzione - Effettuazione presso la cancelleria del giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato - Inadeguatezza della notifica così effettuata a garantire al creditore conoscenza dell'opposizione - Lamentata violazione del diritto di difesa - Asserita lesione del principio del contraddittorio - Denunciata disparità di trattamento del convenuto in opposizione al precetto rispetto al convenuto in altro ordinario giudizio di cognizione - Possibilità di interpretazione sistematica che consente di superare il dubbio di costituzionalità - Insussistenza di un diritto vivente in senso contrario - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

- Cod. proc. civ., art. 480, comma terzo.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 480, terzo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 7 agosto 2004 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Corsaro Cosimo Luciano e il Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare srl, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 16 novembre 2005 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un processo di opposizione a precetto — intrapreso dal debitore con citazione notificata al creditore precettante presso la cancelleria del Tribunale di Firenze, quale giudice del luogo di notificazione del precetto opposto — il giudice istruttore di quel Tribunale, con ordinanza del 7 agosto 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 480, terzo comma, del codice di procedura civile, per contrasto con gli articoli 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

1.1. — Il giudice *a quo* riferisce che, nonostante nell'atto di precetto la società creditrice avesse eletto domicilio in Bari, l'opponente aveva notificato l'atto introduttivo presso la cancelleria del Tribunale di Firenze, in quanto al momento della notifica dell'atto opposto non aveva beni assoggettabili ad esecuzione né nel circondario del Tribunale di Bari né nel distretto della relativa Corte d'appello.

1.2. — Osserva il rimettente che ai sensi dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. il precettante deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio «nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione» e che, in difetto, «le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso».

Tale norma, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione (sentenza 16 luglio 1999, n. 7505), attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata la facoltà di dichiarare la residenza o di eleggere domicilio ed al contempo la onera di scegliere, a tal fine, uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione; ragion per cui, se la parte

istante elegge domicilio fuori di uno di essi, la dichiarazione rimane priva di effetti, ed il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso, mentre resta a carico del creditore, in quel giudizio, «dimostrare che nel comune in cui egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore».

1.3. — Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice *a quo* dubita che la norma censurata, consentendo la notificazione dell'opposizione a precetto presso la cancelleria del giudice del luogo ove il precetto stesso è stato notificato, garantisca l'effettiva conoscenza dell'opposizione da parte del precettante che abbia eletto domicilio altrove, non mettendolo, in particolare, nella condizione di contraddire dimostrando, per esempio, di avere ottemperato al disposto dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. per esservi nel luogo della residenza dichiarata o del domicilio eletto un bene del debitore da assoggettare ad esecuzione forzata.

Il giudice rimettente ritiene quindi che, sotto l'aspetto appena considerato, non possano ritenersi superati i dubbi di legittimità costituzionale della norma denunciata — per violazione del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.) e del contraddittorio (art. 111, secondo comma, Cost.) — sulla scorta di quanto già statuito dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 62 del 1985 allorché, esaminando analoga questione, relativa in tal caso agli effetti della mancata elezione di domicilio nell'atto di precetto, sollevata in riferimento al solo art. 24 Cost., ne aveva dichiarato la manifesta infondatezza per essere la forma di notificazione in cancelleria, per un verso, imputabile al creditore, inadempiente all'onere prescritto nella prima parte del terzo comma dall'art. 480 del codice di rito e, per altro verso, non lesiva del diritto di difesa di chi, certamente non ignorando l'omissione in cui era incorso, ben avrebbe potuto provvedere alla propria difesa utilizzando l'ordinaria diligenza.

Ritiene inoltre il giudice *a quo* che la disposizione in esame sia lesiva anche dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, tenuto conto che la denunciata modalità di notificazione dell'opposizione a precetto porrebbe il convenuto, nei termini anzidetti, in una posizione irragionevolmente peggiore rispetto a quella di chi sia citato in un ordinario giudizio di cognizione.

1.4. — Quanto alla rilevanza della questione, osserva il giudice rimettente che essa è determinata dalla mancata costituzione in giudizio del creditore convenuto.

2. — È intervenuto nel giudizio, con la rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri il quale ha concluso per la infondatezza della questione sia alla luce dell'ordinanza n. 62 del 1985, resa dalla Corte costituzionale su analoga questione — avendo allora denunciato il rimettente una lesione del diritto di difesa per non esser tenuto il cancelliere, presso cui l'opposizione era stata notificata, a darne notizia alla parte interessata — sia alla stregua della consolidata giurisprudenza costituzionale in ordine al fatto che le difficoltà di ordine procedurale, quali quelle che possono derivare al creditore precettante dall'onere di eleggere domicilio nel luogo ove sono situati beni del debitore, pena l'inefficacia della dichiarazione e la conseguente competenza, in tema di opposizione, del giudice del luogo di notifica del precetto, costituiscono dati meramente fattuali, come tali inidonei ad integrare una questione di costituzionalità.

Infondata sarebbe anche la censura relativa all'art. 3 Cost., in quanto l'opposizione a precetto, funzionalmente connessa alla minacciata esecuzione, si caratterizzerebbe in modo affatto diverso rispetto all'atto introduttivo di un ordinario giudizio di cognizione, e pertanto il legislatore sarebbe libero di modulare i sistemi processuali con ampia discrezionalità, incontrando il solo limite della irragionevolezza.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Firenze dubita, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 480, terzo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, alla stregua del «diritto vivente», prevede che, ove il creditore nel precetto abbia eletto domicilio in un comune diverso da quello in cui vi siano beni esecutabili del debitore precettato, la notificazione dell'opposizione a precetto sia eseguita presso la cancelleria del giudice del luogo ove è stato notificato l'atto.

2. — La questione non è fondata.

2.1. — Il giudice rimettente, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, muove dalla premessa — a suo dire confortata dalla giurisprudenza di legittimità ed indirettamente avallata da questa Corte (ordinanza n. 62 del 1985) — che l'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., consentirebbe al debitore — qualora il creditore precettante abbia dichiarato la sua residenza o eletto domicilio in un luogo nel quale non si trovano cose del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata — non soltanto di proporre opposizione a precetto davanti al giudice del luogo di notifica del precetto stesso, ma anche di notificare l'atto di opposizione presso la cancelleria di tale giudice.

Tale premessa non è esatta.

2.2. — Investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., sul presupposto che tale norma consentisse al creditore precettante di determinare arbitrariamente, attraverso l'elezione di domicilio, il giudice competente a conoscere dell'opposizione a precetto, questa Corte dichiarò infondata la questione, in quanto la norma doveva interpretarsi nel senso che la competenza spetta al giudice del luogo di notifica del precetto non solo nel caso di mancata elezione di domicilio (o dichiarazione di residenza) da parte del creditore, ma anche nel caso in cui questi dichiari «una residenza o elegga un domicilio non aventi alcun collegamento con il luogo ove sono i beni da espropriare» (sentenza n. 84 del 1973).

2.3. — Successivamente, questa Corte ha escluso che la notificazione dell'opposizione a precetto presso la cancelleria del giudice del luogo di notificazione del precetto stesso leda il diritto di difesa del creditore nell'ipotesi di mancata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio; e ciò «in quanto la ricordata forma di notificazione, da un lato, consegue al mancato adempimento dell'onere imposto al creditore dalla norma impugnata e quindi è a lui imputabile; e, dall'altro, non impedisce né rende particolarmente gravoso il diritto di difesa, in quanto il creditore stesso, non ignorando la propria omissione e quindi la relativa conseguenza di legge, ben può con l'ordinaria diligenza informarsi presso il cancelliere e, nel caso di proposta opposizione, ritirare l'atto e provvedere così alla sua difesa» (ordinanza n. 62 del 1985).

2.4. — L'interpretazione dell'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ., indicata dalla sentenza n. 84 del 1973 (e ribadita dall'ordinanza n. 62 del 1985) come l'unica conforme a Costituzione, è pacificamente adottata dalla Corte di cassazione, la quale ha ripetutamente enunciato il principio di diritto secondo il quale «in tema di esecuzione per espropriazione, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni od in cui non risiede un terzo *debitor debitoris*, l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso. Nel relativo giudizio è onere del creditore dimostrare che nel comune in cui egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore» (da ultimo, Cass. 15 marzo 2005, n. 5621).

3. — Da quanto fin qui esposto, emerge come questa Corte, con le citate decisioni — e la giurisprudenza di legittimità, consolidatasi successivamente — si sia pronunciata sull'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., considerato quale norma che coordina l'inderogabilità della competenza territoriale fissata dall'art. 27 cod. proc. civ. («luogo dell'esecuzione») con la natura di atto c.d. neutro del precetto. Poiché, infatti, il creditore non è tenuto a precisare nel precetto il tipo di espropriazione alla quale, in caso di persistente inadempimento del debitore, intende procedere e poiché il «luogo dell'esecuzione» è collegato a quello in cui si trovano «cose» del debitore o risiede il terzo *debitor debitoris* (art. 26 cod. proc. civ.), la legge, esigendo che il creditore dichiari la residenza o elegga domicilio «nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione», gli impone di indicare il circondario di un giudice che potenzialmente è quello della futura esecuzione.

Può ben accadere, infatti, che, avendo successivamente il creditore usufruito della facoltà di aggredire altri beni del debitore, il giudice del luogo del domicilio eletto non sia, in concreto, il giudice dell'esecuzione intrapresa; ma, «anche nel caso in cui l'esecuzione possa svolgersi, a scelta della parte istante, sopra beni mobili o immobili siti in luoghi diversi, competente sarà sempre e soltanto il giudice del luogo in cui la legge, in base a criteri obiettivi permette di pignorare i beni prescelti per l'esecuzione», e l'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. garantisce «al debitore precettato un sicuro rimedio correttivo [...] — la possibilità di controllare immediatamente con sicurezza un'eventuale violazione della competenza per territorio, quale stabilita inderogabilmente dall'art. 26, primo comma, cod. proc. civ. —» (e cioè) «la facoltà di proporre opposizione [...] davanti al giudice del luogo in cui il precetto gli fu notificato» (sentenza n. 84 del 1973).

4. — È evidente che la questione allora affrontata dalla Corte — e, successivamente, dalla consolidata giurisprudenza di legittimità invocata, quale «diritto vivente», dal rimettente — concerne esclusivamente l'individuazione, nel rispetto del principio costituzionale della garanzia del giudice naturale (art. 25 Cost.), del giudice competente per l'opposizione a precetto («la proposta questione» — premette la citata sentenza n. 84 del 1973 — «si riferisce unicamente alla individuazione del giudice competente per territorio per le opposizioni proponibili anteriormente all'inizio dell'esecuzione»): individuazione operata in favore del giudice del luogo di notifica del precetto non solo nel caso di omessa dichiarazione di residenza o elezione di domicilio, ma anche nell'ipotesi che nel luogo indicato dal creditore precettante non vi siano beni del debitore o non risieda un *debitor debitoris*.

Radicalmente diversa, pertanto, è la questione, oggi sollevata dal rimettente, della possibilità per il debitore precettato, ove adisca il giudice del luogo di notifica del precetto assumendo l'irregolarità della elezione di domicilio, di notificare la sua opposizione presso la cancelleria di tale giudice; e rispetto a tale questione

non può certamente invocarsi — come preclusiva di una interpretazione della norma conforme ai precetti costituzionali — una giurisprudenza che, viceversa, si è consolidata con riguardo al diverso problema della competenza territoriale.

5. — Anche se la lettera dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. non può definirsi cristallina — la più volte citata sentenza n. 84 del 1973 osservava che «indubbiamente la legge potrebbe eliminare difficoltà o incertezze di interpretazione e di applicazione» — essa certamente non è tale da precludere una interpretazione rispettosa del fondamentale principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Il debitore precettato, infatti, ben può proporre la sua opposizione al giudice del luogo di notifica del precetto ogni volta che egli deduca (anche implicitamente) l'inesistenza di suoi beni (o della residenza di suoi debitori) in altro luogo, ma egli può notificare la sua opposizione presso la cancelleria di tale giudice solo quando il creditore precettante abbia del tutto omesso la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio; ove tale dichiarazione o elezione vi sia, anche se in luogo che, secondo il debitore, mai potrebbe essere quello «dell'esecuzione», la notificazione dell'opposizione deve necessariamente farsi nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

Ciò è imposto dall'art. 24, secondo comma, Cost. (e dall'art. 111, secondo comma, Cost.), dal momento che non può consentirsi che il creditore resti all'oscuro dell'opposizione, proposta davanti ad un giudice individuato dal debitore sul presupposto — che il creditore potrebbe, e deve esser messo in grado di confutare — dell'inesistenza di beni nel luogo della sua residenza o del suo domicilio eletto. Se il creditore, indicando tale luogo, implicitamente afferma che esso è (almeno potenzialmente) il «luogo dell'esecuzione», e il debitore, adendo il giudice del luogo di notifica del precetto, implicitamente contesta quella individuazione, è evidente che il creditore deve essere messo in condizione di conoscere l'altrui implicita contestazione e di controdedurre, adducendo gli elementi fattuali in suo possesso al fine di risolvere la questione di competenza così insorta (art. 38, comma primo, cod. proc. civ.).

La notifica presso la cancelleria è misura congrua (così l'ordinanza n. 62 del 1985) quando il creditore non abbia adempiuto l'onere di dichiarare la residenza o di eleggere domicilio, perché a tale inadempienza è imputabile la non onerosa necessità di controllare presso la cancelleria dell'unico giudice competente se il debitore ha proposto opposizione; ma tale misura è priva di ogni razionale giustificazione quando il creditore quell'onere abbia adempiuto.

La non corretta dichiarazione di residenza o elezione di domicilio — e cioè, in luogo diverso da quello (potenzialmente) dell'esecuzione — è priva di effetto quanto alla competenza di quel giudice a conoscere dell'opposizione, ma certamente è e resta efficace ai fini della notificazione dell'opposizione e, quindi, della corretta instaurazione del contraddittorio, sia sulla competenza che sul merito.

6. — L'esigenza di interpretare l'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., alla luce dei ricordati principi costituzionali è resa ancor più evidente dal riconoscimento in termini generali del potere cautelare al giudice dell'opposizione a precetto secondo la previsione del primo comma, secondo periodo, dell'art. 615 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 2, comma 3, lettera e), n. 40, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 480, comma terzo, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 481

Sentenza 14 - 29 dicembre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Società - Società a responsabilità limitata - Regime dei controlli introdotto dal d.lgs. n. 6/2003 - Procedura prevista dall'art. 2409 cod. civ. in caso di gravi irregolarità nella gestione - Esclusione ovvero possibilità di attivazione solo da parte del collegio sindacale ma non anche dei soci - Denunciato eccesso di delega per contrasto con i principi e i criteri direttivi della legge n. 366/2001 - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai soci della società per azioni, nonché rispetto ai sindaci della società a responsabilità limitata - Non fondatezza delle questioni.

- Cod. civ., artt. 2409, 2476, comma terzo, e 2477, comma quarto.
- Costituzione, artt. 76 e 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2409, 2476, comma terzo, 2477, comma quarto, del codice civile promossi con ordinanze del 5 novembre 2004 dalla Corte d'appello di Trieste, nel procedimento civile vertente tra Grassotto 2 s.r.l. e Battiston Stefano ed altri, e del 4 febbraio 2005 dal Tribunale ordinario di Cagliari, nel procedimento civile vertente tra Puddu Nella e Borea Balestre s.r.l., iscritte ai nn. 51 e 230 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 8 e 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2005 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza depositata il 5 novembre 2004 la Corte d'appello di Trieste ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli art. 2409, commi primo e settimo, 2477, comma quarto, e 2476, comma terzo, del codice civile.

Il dubbio è stato prospettato nel corso di un procedimento di reclamo avverso il decreto del Tribunale ordinario di Udine che, adito con ricorso *ex art.* 2409 cod. civ. dai componenti del collegio sindacale di una società a responsabilità limitata, aveva disposto l'ispezione giudiziale della società.

1.1. — In punto di rilevanza, osserva il rimettente che la decisione della fattispecie sottoposta al suo esame comporta la valutazione, *in limine*, dell'ammissibilità della procedura di controllo *ex art.* 2409 cod. civ., nel testo novellato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitale e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366), nei riguardi della società a responsabilità limitata.

Osserva, quindi, che, in attuazione dell'art. 4, commi 1 e 2, lettera *a*), numero 4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), la normativa in materia di società per azioni, in vista della realizzazione di un equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, dei risparmiatori e dei terzi, avrebbe dovuto disciplinare un modello di base unitario, diversificando, rispetto a esso, le ipotesi nelle quali le società andavano assoggettate a regole caratterizzate da un maggior grado di imperatività, in considerazione del ricorso al mercato del capitale di rischio; che in tale contesto si sarebbe dovuto prevedere, da un lato, un

ampliamento dell'autonomia statutaria, sia pure soggetto a limiti e condizioni in funzione dei vari tipi di società; dall'altro, la denuncia al tribunale, da parte dei sindaci o dei componenti di altro organo di controllo, del sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori. Ricorda anche che tra i principi e i criteri direttivi vi era quello di introdurre il controllo giudiziario disciplinato dall'art. 2409 cod. civ. per le cooperative, sia pure limitatamente alle sole società non inquadrabili nella «cooperazione costituzionalmente riconosciuta», di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b*), della legge delega e non soggette al disposto dell'art. 70, comma 7, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): previsione in attuazione della quale è stata dettata la norma di cui all'art. 2545-*quinquiesdecies* cod. civ.

Tale assetto normativo renderebbe palese — secondo il giudice *a quo* — l'intenzione del legislatore delegante di innovare sotto due profili soltanto il controllo giudiziario sulle società di capitali: quello della legittimazione al ricorso, da un lato, e dell'estensione del mezzo alle società cooperative, sia pure nei limiti innanzi esplicitati, dall'altro.

Orbene, considerato che in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 2488, comma quarto, cod. civ., nel testo antecedente all'entrata in vigore della riforma, la procedura di cui all'art. 2409 cod. civ. era pacificamente ritenuta esperibile anche nelle società a responsabilità limitata; che analogo riferimento manca invece nella nuova disciplina, a differenza di quanto accade per le società in accomandita per azioni, in virtù del disposto dell'art. 2454 cod. civ.; che l'art. 2476, comma terzo, cod. civ., prevede, sia pure su istanza del singolo socio e in via incidentale nell'ambito del giudizio di responsabilità, la possibilità della pronuncia di provvedimento cautelare di revoca dell'amministratore, in caso di gravi irregolarità nella gestione — mezzo in considerazione del quale la relazione accompagnatoria del decreto delegato ha espressamente affermato la superfluità del controllo giudiziario *ex art.* 2409 cod. civ. — ritiene il rimettente non condivisibile l'assunto del Tribunale laddove ha riconosciuto, in forza del richiamo alle norme dettate in materia di società per azioni, contenuto nel comma quarto dell'art. 2477 cod. civ., l'esperibilità del procedimento nelle società a responsabilità limitata in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

Secondo la Corte d'appello, l'opzione ermeneutica accolta dal giudice di prime cure poggerebbe su un argomento di carattere letterale debole e comunque in contrasto con l'impianto generale della legge delega, che non sembrerebbe prefigurare possibilità di distinzioni di disciplina nell'ambito della società a responsabilità limitata; essa peraltro introdurrebbe una differenza nelle attribuzioni del collegio sindacale, in dipendenza del carattere obbligatorio o facoltativo della sua nomina.

1.2. — Tanto esposto in ordine alla ritenuta inapplicabilità, *in parte qua*, del procedimento di cui all'art. 2409 cod. civ., e conseguentemente in ordine alla rilevanza del prospettato dubbio, ritiene il rimettente che la disciplina dettata dal legislatore delegato sarebbe in contrasto con i principi e i criteri direttivi della legge delega, la quale, se aveva accentuato il carattere contrattuale della società a responsabilità limitata, lasciando ampio margine nella sua modulazione all'autonomia privata, aveva tuttavia mostrato una forte considerazione del ruolo «non strettamente individuale» che essa può essere chiamata a svolgere nel quadro economico complessivo.

In particolare, in punto di non manifesta infondatezza, osserva il giudice *a quo* che la radicale modificazione dei controlli societari, realizzata dalla riforma del 2003, andrebbe contro quelle esigenze di salvaguardia dell'interesse generale, segnatamente avute di mira dal legislatore delegante, esigenze alla cui tutela il mezzo offerto dall'art. 2409 cod. civ. è sempre stato preordinato, quale utile strumento di controllo della regolarità della gestione.

In realtà, mentre la legge n. 366 del 2001 «non si era in alcun modo soffermat(a)» su questo aspetto del sistema dei controlli, il rimedio incidentale previsto nell'art. 2476 cod. civ. sarebbe funzionale alla sola risoluzione di conflitti interni e di carattere privato tra soci, amministratore e società e, quindi, del tutto inidoneo al perseguimento dell'interesse di carattere generale alla correttezza della gestione sociale, in considerazione anche «dell'ampio spettro di interventi assicurato» dall'art. 2409 cod. civ.

In definitiva, secondo il rimettente, la lettura corretta del combinato disposto degli artt. 2477 e 2409, nonché dello stesso art. 2476, comma terzo, cod. civ., impone di ritenere inammissibile il ricorso proposto (dove il requisito della rilevanza della questione): del resto l'interpretazione accolta dal Tribunale di Udine non solo non sarebbe condivisibile, alla luce delle esposte considerazioni ma, nella parte in cui presuppone l'esistenza di una pluralità di sistemi di controllo relativi alla società a responsabilità limitata, confermerebbe «il complessivo vizio di eccesso di delega», posto che nessun principio e criterio direttivo avrebbe il delegante dettato *in parte qua*.

1.3. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o infondata la prospettata questione, «riservandosi di svolgere con successiva memoria compiute difese al riguardo».

1.4. — Nella memoria successivamente depositata, il Presidente del Consiglio dei ministri sottolinea come dalla legge di delega non sia dato ricavare quanto il giudice rimettente in essa individua per inferirne l'eccesso di delega: in particolare, dalle lettere *e*) e *h*) dell'art. 3 risulta che il legislatore delegato doveva ampliare l'autonomia

statutaria quanto «agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di responsabilità» e doveva, altresì, individuare i limiti oltre i quali è obbligatorio «un controllo legale dei conti». Sotto alcun profilo, dunque, la legge di delega richiedeva l'estensione alla società a responsabilità limitata del controllo giudiziario di cui all'art. 2409 cod. civ., e pertanto il legislatore delegato ha correttamente operato, nell'ambito della discrezionalità riconosciutagli dalla legge di delega, la scelta di privilegiare il potere di controllo e di reazione dei soci attraverso la disciplina dell'azione individuale di responsabilità sociale, ritenendo che tale disciplina rendesse superfluo il controllo giudiziario di cui all'art. 2409 cod. civ.

2. — Con ordinanza del 4 febbraio 2005 il Tribunale di Cagliari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2409, 2476, comma terzo, nonché dell'art. 2477, comma quarto del codice civile, «nella parte in cui non viene attribuita anche ai soci della società a responsabilità limitata la possibilità di ricorrere al tribunale, *ex art.* 2409 cod. civ., in caso di gravi irregolarità nella gestione della società».

La questione è stata sollevata nel corso di un procedimento instaurato a seguito di ricorso *ex art.* 2409 cod. civ. proposto dal titolare di quota di euro 10.000, pari al 50% del capitale sociale di una società a responsabilità limitata: il socio, denunciando gravi irregolarità nell'amministrazione, aveva chiesto che venisse disposta ispezione giudiziale sulla gestione sociale.

2.1. — In punto di rilevanza, osserva il rimettente che il d.lgs. n. 6 del 2003 avrebbe fatto venir meno la possibilità, prevista dal previgente art. 2488, quarto comma, cod. civ., di ricorrere al procedimento *de quo* nell'ambito della «piccola» società a responsabilità limitata. Tale opzione interpretativa, alla cui stregua il ricorso proposto dovrebbe essere dichiarato inammissibile, poggerebbe sui seguenti rilievi:

a) la mancanza, nella disciplina di tale tipo di società, di un richiamo all'art. 2409 analogo a quello contenuto, per le società cooperative, nell'art. 2545-*quinquiesdecies* cod. civ.;

b) l'esplicitazione, nella Relazione accompagnatoria, della *ratio* della scelta normativa adottata, individuata nel riconoscimento, in capo a ciascun socio, del potere di promuovere l'azione sociale di responsabilità e di chiedere, nel corso della stessa e in via cautelare, la provvisoria revoca giudiziale dell'amministratore: soluzione che avrebbe fatto ritenere «superflua e in buona parte contraddittoria con il sistema la previsione di forme di intervento del giudice quali quelle ora previste dall'art. 2409 cod. civ.»;

c) la circostanza che solo con riferimento alle società a responsabilità limitata nel cui ambito è obbligatoria la nomina del collegio sindacale sarebbe possibile recuperare, in via interpretativa, l'esperibilità del mezzo, in forza del richiamo contenuto nel novellato art. 2477, comma quarto, cod. civ. alle norme in materia di società per azioni, e quindi anche a quella che riconosce ai sindaci la legittimazione alla proposizione del ricorso *ex art.* 2409 cod. civ.

2.2. — In punto di non manifesta infondatezza, segnala preliminarmente il giudice *a quo* che il procedimento di cui all'art. 2409 cod. civ., nel sistema introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, avrebbe subito profondi cambiamenti in senso restrittivo della sua sfera di applicazione, tra i quali i più significativi riguarderebbero la limitazione del potere del P.M. alle sole società «aperte», e cioè a quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, e il restringimento dell'area delle irregolarità per tale via denunciabili a quelle «potenzialmente dannose» per la società, o per società ad essa collegate.

Tale assetto normativo, nel quale si inserisce la peculiare disciplina del controllo giudiziale nelle società a responsabilità limitata, non solo sarebbe in controtendenza con «i precedenti legislativi in materia societaria» e con la «cornice comunitaria», ma contrasterebbe con le linee guida della stessa legge n. 366 del 2001. Questa, invero, mentre nessuna menzione del controllo giudiziale aveva fatto negli artt. 2 e 12, rispettivamente dedicati ai principi ispiratori della riforma e ai profili processuali, si era occupata dell'istituto in due norme soltanto: nell'art. 4, comma 2, numero 4, laddove aveva disposto che nelle società per azioni operanti sul mercato del capitale di rischio il potere di denuncia dovesse essere attribuito anche ai sindaci o agli altri organi di controllo interno; nell'art. 5, comma 2, lettera g), laddove aveva imposto di estendere alle società cooperative, diverse da quelle costituzionalmente riconosciute, l'esperibilità del mezzo «disciplinato dall'art. 2409 del codice civile».

Orbene, in un contesto nel quale, da un lato, le uniche indicazioni rinvenibili nella legge delega sarebbero state volte ad operarne l'estensione e, dall'altro, il riferimento all'art. 2409 cod. civ., contenuto nel menzionato art. 5, lungi dall'aver carattere formale, rivelerebbe piuttosto l'intenzione del legislatore di mantenerne inalterata la disciplina, il vizio di eccesso di delega travalicherebbe gli stessi, specifici profili attinenti alla società a responsabilità limitata, per porsi con riguardo alla generale regolamentazione dettata *in parte qua* dal legislatore del 2003.

Né potrebbe ignorarsi che, se è vero che la legge delega aveva accentuato il carattere «privatistico» della società a responsabilità limitata, non aveva tuttavia fatto venir meno il rilievo «non strettamente individuale» di

quel modello societario, di modo che una così radicale modifica del sistema dei controlli interni sarebbe in contrasto con le esigenze di salvaguardia dell'interesse generale avute di mira dal legislatore del 2001, anche attraverso il mantenimento dei controlli esterni.

Secondo il giudice *a quo* non sarebbe condivisibile la tesi, affermata nella Relazione accompagnatoria, della piena equivalenza dei poteri attribuiti ai componenti la compagine della società a responsabilità limitata con la tutela assicurata dall'art. 2409 cod. civ.: a ben vedere, invero, malgrado l'ampliamento delle possibilità di accesso dei soci alla conoscenza degli affari sociali (art. 2476, comma secondo, cod. civ.) e la riconosciuta esperibilità, in capo a ciascuno di essi, dell'azione sociale di responsabilità (art. 2476, comma terzo, cod. civ.) nonché di quella spettante in dipendenza di danni direttamente prodotti nel loro patrimonio da atti dolosi o colposi dell'amministratore (art. 2476, comma sesto, cod. civ.), l'area di operatività dell'art. 2409 cod. civ., rispetto a questi mezzi, sarebbe comunque più ampia.

A supporto di tale assunto il rimettente segnala che l'esercizio del rimedio risarcitorio, cui è legata la richiesta di revoca con provvedimento di urgenza dell'amministratore, richiederebbe un danno effettivo e non soltanto potenziale, e cioè proprio quel pregiudizio che il procedimento di cui all'art. 2409 cod. civ. tenderebbe ad evitare.

In particolare, come posto in luce dalla dottrina, la revoca in via cautelare dell'organo gestorio dovrebbe ritenersi possibile solo quando la mancata, tempestiva rimozione dello stesso rischi di aggravare a tal punto il pregiudizio da rendere aleatoria la possibilità di un successivo risarcimento a carico del patrimonio degli amministratori, o da mettere in pericolo la stessa sopravvivenza della società.

Per altro verso, rimosso in via d'urgenza l'amministratore, la nomina di quello nuovo, in mancanza di previsione dell'intervento di un amministratore giudiziale, competerebbe pur sempre alla maggioranza che ha assistito, inerte, alla cattiva gestione degli affari sociali mentre, in caso di insanabile contrasto tra i soci, si realizzerebbe un'ipotesi di impossibilità di funzionamento della società e dunque una causa legale di scioglimento della stessa, *ex art.* 2484, comma primo, numero 3, cod. civ.

Infine l'esame dei libri e dei documenti sociali a iniziativa e spese del socio costituirebbe rimedio costoso e potenzialmente inappagante, in quanto meno obbiettivo rispetto all'ispezione condotta dall'ausiliario del giudice.

In tale contesto il Tribunale di Cagliari ritiene rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2409 e 2476, comma terzo, cod. civ. — nella parte in cui non prevedono che, in caso di gravi irregolarità degli amministratori, i soci della società a responsabilità limitata possano azionare il mezzo di cui all'art. 2409 cod. civ. — e dell'art. 2477, comma quarto, cod. civ. laddove, richiamando le disposizioni in tema di società per azioni con riferimento alla società a responsabilità limitata in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale, consente solo in quest'ultimo caso il ricorso alla procedura *de qua*: tanto in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, per eccesso di delega, avendo il legislatore delegato modificato la disciplina dei controlli esterni ed escluso l'applicazione dell'istituto alla società a responsabilità limitata, benché le uniche indicazioni contenute nella legge delega fossero nel senso di un ampliamento della sfera di operatività dello stesso; nonché in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento tra soci della società a responsabilità limitata e soci della società per azioni e, ancora, tra i primi e i sindaci della società a responsabilità limitata in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

2.3. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio con la rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto dichiararsi inammissibile, ovvero infondata, la questione.

Osserva preliminarmente l'interveniente che la censura relativa all'eccesso di delega riguarda, a ben vedere, soltanto l'art. 2409 cod. civ., nella parte in cui esclude espressamente le società a responsabilità limitata dall'applicazione del procedimento di controllo, mentre impropria sarebbe la deduzione della presunta incostituzionalità degli artt. 2476 e 2477, posto che tali norme sono richiamate al solo fine di argomentare la fondatezza della questione, senza alcun riferimento all'eccesso di delega.

Nel merito rileva l'Avvocatura che, secondo la consolidata giurisprudenza del Giudice delle leggi, il sindacato sull'esercizio da parte del Governo del potere di legiferare nelle materie delegate dal Parlamento, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, è circoscritto al rilievo di eventuali profili di incongruenza tra i limiti desumibili dai principi e dai criteri direttivi contenuti nella delega e le scelte legislative adottate dal delegato, fermo peraltro il divieto di sindacarne il merito.

Nella fattispecie il giudice *a quo* avrebbe mostrato di essere ben consapevole della *voluntas legis* insita nelle norme che disciplinano la società a responsabilità limitata, del resto esplicitata nella Relazione accompagnatoria richiamata nell'ordinanza di rimessione, e di non condividerla, posto che egli ritiene insufficiente la tutela offerta dall'estensione della legittimazione dei soci all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e inopportuna l'eliminazione del controllo giudiziario sulla gestione.

Ma, a giudizio dell'Avvocatura, tale valutazione nulla avrebbe a che vedere con la corretta applicazione dei criteri di delegazione (essendo peraltro affatto incontrovertibile la volontà del delegante di consentire una radicale modificazione della società a responsabilità limitata), trattandosi piuttosto di una non consentita critica alle scelte in concreto operate dal legislatore delegato.

L'intangibilità della discrezionalità legislativa nell'attuazione della delega e segnatamente, per quanto qui interessa, nella predilezione per un sistema di controllo endosocietario diffuso, piuttosto che per un modello di controllo esterno, affidato all'autorità giudiziaria, comporterebbe, secondo la difesa erariale, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione.

Considerato in diritto

1. — La Corte d'appello di Trieste dubita, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 2409, commi primo e settimo, 2477, comma quarto, e 2476, comma terzo, cod. civ., nella parte in cui escludono l'ammissibilità del ricorso alla procedura del controllo giudiziario sulla gestione nella società a responsabilità limitata.

A sua volta, il Tribunale ordinario di Cagliari dubita, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, della legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2409 e 2476, comma terzo, cod. civ. — nella parte in cui non prevedono che, in caso di gravi irregolarità degli amministratori, i soci della società a responsabilità limitata possano invocare il controllo giudiziario *ex art.* 2409 cod. civ. — nonché dell'art. 2477, comma quarto, cod. civ. laddove, richiamando le disposizioni in tema di società per azioni con riferimento alla società a responsabilità limitata in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale, consente solo in quest'ultimo caso il ricorso alla procedura *de qua*.

2. — I giudizi, avendo ad oggetto questioni di legittimità costituzionale relative alle medesime norme di legge, debbono essere riuniti.

3. — Le ordinanze di rimessione censurano entrambe, denunciando un eccesso di delega, la disciplina disegnata dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitale e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366), in tema di controllo giudiziario sulla società a responsabilità limitata, ma muovendo da due diverse tesi: l'una (n. 51 del 2005) escludendo che la procedura di cui all'art. 2409 cod. civ. sia comunque — e cioè anche ad iniziativa del collegio sindacale obbligatoriamente nominato *ex art.* 2477, comma terzo, cod. civ. — esperibile nei confronti di una società a responsabilità limitata, l'altra (n. 230 del 2005) ritenendo che il collegio sindacale, ma non anche i soci, possa promuovere il controllo giudiziario previsto dall'art. 2409 cod. civ.

L'eccesso di delega, conseguentemente, viene ravvisato ora nell'esclusione totale, ora nella limitazione dell'operatività dell'art. 2409, sostenendosi altresì, da parte della seconda ordinanza, che la limitazione sarebbe tale da comportare una ingiustificata disparità di trattamento a danno dei soci della società a responsabilità limitata rispetto ai soci di una società per azioni e, comunque, rispetto al collegio sindacale.

4. — Le questioni non sono fondate.

5. — La legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), si compone, per quel che interessa in questa sede, di quattro articoli dedicati rispettivamente, ai «principi generali in materia di società di capitali» (art. 2), alle «società a responsabilità limitata» (art. 3) alle «società per azioni» (art. 4) ed alle «società cooperative» (art. 5).

Entrambe le ordinanze di rimessione imputano al legislatore delegato la violazione del criterio di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a*), numero 4, con il quale il legislatore delegato era impegnato a «prevedere la denuncia al tribunale, da parte dei sindaci o, nei casi di cui al comma 8, lettera *d*), numeri 2 [consiglio di sorveglianza n.d.r.] e 3 [comitato preposto al controllo interno sulla gestione n.d.r.], dei componenti di altro organo di controllo, di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori»: criterio volto, in una disciplina che prevede «un ampliamento dell'autonomia statutaria», ad individuare «limiti e condizioni in presenza dei quali sono applicabili a società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio norme inderogabili» (così il comma 2, lettera *a*).

Da tale criterio — e da quello (art. 5, comma 2, lettera *g*) che prevede il controllo giudiziario per le società cooperative non inquadrabili nella c.d. cooperazione costituzionalmente riconosciuta — i rimettenti desumono che il legislatore delegato era vincolato esclusivamente ad estendere la legittimazione attiva e l'ambito oggettivo del controllo giudiziario come previsto dall'art. 2409 cod. civ.; norma che, in quanto espressamente citata dall'art. 5, comma 2, lettera *g*), doveva rimanere «inalterata».

Queste essendo «le uniche indicazioni rinvenibili nella legge delega», e cioè «volte ad operare l'estensione del controllo giudiziario», la soppressione (secondo l'ordinanza n. 51 del 2005) o la limitazione (secondo l'ordinanza n. 250 del 2005) di tale controllo sulle società a responsabilità limitata sarebbe costituzionalmente illegittima non potendosi condividere quanto si afferma nella Relazione accompagnatoria al decreto legislativo n. 6 del 2003: l'ampliamento del potere ispettivo dei soci, la legittimazione di ciascun socio all'azione sociale di responsabilità, la previsione di un provvedimento cautelare d'urgenza di revoca degli amministratori in caso di gravi irregolarità nella gestione della società (art. 2476 cod. civ.) non sarebbero idonei a coprire l'area di operatività dell'art. 2409 cod. civ., e dovrebbe negarsi, pertanto, la pretesa equivalenza di tutela che, in tal modo, si sarebbe assicurata.

5.1. — Va premesso che la legge di delega n. 366 del 2001 fa esplicito riferimento al controllo giudiziario esclusivamente nelle norme dedicate alle società per azioni (art. 4) ed alle società cooperative (art. 5), e non anche nella norma che fissa i principi generali in materia di società di capitali (art. 2) e in quella sui principi ai quali si sarebbe dovuta ispirare la disciplina delle società a responsabilità limitata (art. 3).

La tesi dei rimettenti, secondo la quale il silenzio serbato in proposito dalla legge di delega nell'art. 3 andrebbe inteso come volontà di ribadire l'applicabilità dell'art. 2409 cod. civ. alle società a responsabilità limitata, non è condivisibile: anche a tacere la circostanza che la legittimazione riconosciuta ai sindaci potrebbe intendersi riferita (nella legge delega) alle società per azioni che «fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» («caratterizzate da un maggior grado di imperatività»: art. 4, comma 1), è agevole rilevare che tale tesi trascura di considerare che l'art. 2, lettera *f*) fissa, come generale, il principio per cui la società a responsabilità limitata e la società per azioni debbono costituire «due modelli societari» distinti.

Principio generale, questo, al quale fa da corollario quello della previsione, per la società a responsabilità limitata, di «un autonomo ed organico complesso di norme» (art. 3, comma 1, lettera *a*), e cioè una impostazione della disciplina radicalmente divergente da quella — che aveva fatto qualificare la società a responsabilità limitata come «una piccola società per azioni» — adottata dal codice civile anteriormente alla riforma, e che trovava la sua compiuta manifestazione negli artt. 2486, comma secondo, 2487, comma secondo, e 2488, commi terzo e quarto, cod. civ.

A ciò non può non aggiungersi che, se è vero che la legge delega non reca più alcuna esplicita previsione in ordine alla «ristretta compagine sociale» — che, secondo l'originaria impostazione (cosiddetto «progetto Mirone») avrebbe dovuto caratterizzarla insieme con l'attribuzione di «rilevanza centrale al socio e ai rapporti contrattuali tra i soci», — è anche vero che la legge delega dispone che l'autonomo ed organico complesso di norme sia «modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci»; formula preferita alla precedente solo perché non si voleva imporre *ab externo*, ma far scaturire spontaneamente dalle caratteristiche strutturali del modello societario, la «ristretta compagine sociale», mantenendo tuttavia ferma «la rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci».

Avendo trascurato queste previsioni — essenziali per la natura stessa della società a responsabilità limitata immaginata dal legislatore delegante — l'accento posto dai rimettenti sul valore da attribuire agli specifici riferimenti (contenuti negli artt. 4 e 5) al controllo giudiziale appare frutto della convinzione che una società di capitali — per ciò solo che è di capitali, e del tutto a prescindere dalla sua struttura (e, quindi, anche se costruita, come da taluno si è detto, quale «società di persone con responsabilità limitata») — non possa non essere assoggettata ad un controllo giudiziale quale quello previsto dall'art. 2409 cod. civ.

5.2. — Le considerazioni appena svolte rendono chiaro che non è da accogliere la censura, fondata sulla violazione dell'art. 76 Cost., relativamente alla mancata previsione dell'applicabilità dell'art. 2409 cod. civ. alle società a responsabilità limitata.

Questa Corte, infatti, anche recentemente ha ribadito che «i principi e i criteri direttivi della legge di delegazione devono essere interpretati sia tenendo conto delle finalità ispiratrici della delega, sia verificando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico tema, che le scelte operate dal legislatore delegato non siano in contrasto con gli indirizzi generali della stessa legge-delega» (sentenza n. 228 del 2005; n. 308 del 2002; ordinanza n. 248 del 2004).

Alla luce di tale criterio è priva di fondamento anche la censura rivolta, sulla base del medesimo parametro costituzionale, nei confronti della norma (art. 2476 cod. civ.) che, ampliando i poteri di indagine e di reazione del socio nei confronti di chi gestisce la società, avrebbe (erroneamente, a giudizio dei rimettenti) preteso di conseguire per altra via la medesima intensità di tutela garantita dall'art. 2409 cod. civ.

Non spetta a questa Corte valutare la condivisibilità di tale tesi, ma il principio da essa ripetutamente affermato, secondo il quale occorre tener «conto delle finalità che, attraverso i principi ed i criteri enunciati, la legge delega si prefigge con il complessivo contesto delle norme da essa poste e (tener) altresì conto che le norme dele-

gate vanno interpretate nel significato compatibile con quei principi e criteri» (sentenze n. 213 del 2005; 425 del 2000; 15 del 1999), impone di rilevare come la norma censurata si presti ad una interpretazione meno riduttiva di quella prospettata — a conforto della censura di illegittimità costituzionale — dai rimettenti.

L'accesso consentito a ciascun socio a documenti della società che, nella precedente disciplina della società a responsabilità limitata — e, ancora oggi, della società per azioni —, potevano essere esaminati soltanto da chi era incaricato dell'ispezione *ex art.* 2409 cod. civ., costituisce certamente una profonda innovazione, idonea a potenziare l'efficacia dell'azione sociale di responsabilità, alla quale viene legittimato ciascun socio, che viene altresì legittimato a «chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori». Ed è appena il caso di rilevare come la formulazione letterale della norma non imponga affatto l'interpretazione che dei presupposti della misura «cautelare» di revoca propongono i rimettenti; al contrario, la qualificazione di «cautelare» data dalla legge alla misura di revoca ben può essere intesa — come peraltro ritiene una parte della giurisprudenza e della dottrina — nel senso di strumentale (ed anticipatoria rispetto) ad una azione volta ad ottenere una sentenza di revoca degli amministratori, per ciò solo che nella gestione della società sono presenti «gravi irregolarità» e v'è mero pericolo di danno per la medesima. Così come la salvezza del «diritto al risarcimento dei danni spettanti [...] al terzo» danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori (*art.* 2476, comma sesto, cod. civ.) costituisce previsione che non preclude interpretazioni — peraltro proposte in dottrina — idonee ad assicurare efficace tutela ai creditori sociali.

6. — Le considerazioni appena svolte escludono la fondatezza della censura che il tribunale di Cagliari muove, in riferimento all'*art.* 3 Cost., al combinato disposto degli *artt.* 2409 e 2476, comma terzo, cod. civ.: la lamentata disparità di trattamento tra i soci di una società a responsabilità limitata e i soci di una società per azioni non sussiste, diverse essendo all'evidenza le situazioni soggettive, per ciò solo che diverse sono le società alle quali partecipano, degli uni e degli altri.

7. — Infondata è altresì la censura rivolta dal Tribunale ordinario di Cagliari, sempre in riferimento all'*art.* 3 Cost., nei confronti dell'*art.* 2477, comma quarto, cod. civ., nella parte in cui discrimina tra sindaci e soci di una società a responsabilità limitata quanto alla legittimazione alla denuncia al tribunale *ex art.* 2409 cod. civ.

A prescindere dalla opinabilità (ampiamente argomentata dalla Corte di Trieste) dell'interpretazione secondo la quale la denuncia *ex art.* 2409 cod. civ. — per il mero fatto che è inserita in un paragrafo del codice civile (§ 3 della sezione VI-*bis*) intitolato «del collegio sindacale» — costituirebbe un «potere» del collegio sindacale, la cui esperibilità deriverebbe dalla sola circostanza che un tale collegio esista, è evidente l'inconsistenza di una censura la cui fondatezza presupporrebbe la sostanziale assimilabilità di soci e sindaci.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2409, 2476, comma terzo, e 2477, comma quarto, del codice civile sollevate, in riferimento agli articoli 76 e 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste e dal Tribunale ordinario di Cagliari con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 482

Ordinanza 14 - 29 dicembre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Patrocinio a spese dello Stato - Processo penale - Indagato, imputato o condannato per reati di evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Esclusione dal beneficio - Denunciata disparità di trattamento nei confronti di imputati o indagati di altri reati anche di natura tributaria e/o finanziaria - Prospettata lesione del diritto di difesa e del principio di non colpevolezza - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 91; legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, comma 9.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) e dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza del 6 maggio 2004 dal Tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico di Martini Franco ed altro, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visti l'atto di costituzione di Martini Franco, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che con ordinanza del 6 maggio 2004, il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e dell'art. 1, comma 9, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, secondo comma, della Costituzione;

che, secondo il giudice rimettente, nell'ambito di procedimenti penali a carico di Franco Martini e altri imputati, il Tribunale di Roma, aveva ammesso i predetti al beneficio del patrocinio legale a spese dello Stato, ai sensi della legge n. 217 del 1990, all'epoca vigente;

che i diversi procedimenti a carico degli imputati erano confluiti ed erano stati riuniti, per ragioni di connessione soggettiva e probatoria, in un unico procedimento, definito con sentenza del Tribunale di Roma del 17 gennaio 2003;

che i difensori degli imputati avevano chiesto la liquidazione degli onorari loro spettanti ma che il Tribunale, con decreto in data 28 novembre 2003, aveva disposto la revoca dell'ammissione di Martini e di un altro imputato al patrocinio legale a spese dello Stato, argomentando, tra l'altro ed essenzialmente per quel che rileva in questa sede, che la presenza a carico dei predetti di imputazioni inerenti alla violazione di normativa in materia finanziaria e tributaria e ad illeciti di altra natura doveva comportare, *ex lege*, la revoca *ex tunc* dell'ammissione

al beneficio, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 217 del 1990, vigente sin dall'epoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e dell'art. 91, comma 1, lettera *a*) del d.P.R. n. 115 del 2002, che ha ribadito detta esclusione;

che avverso tale decisione gli imputati avevano proposto ricorso;

che il caso di specie si caratterizzava per la particolarità che agli imputati erano stati contestati reati di natura tributaria e finanziaria unitamente a delitti contro l'ordine pubblico (art. 416 cod. pen.) e contro il patrimonio;

che la formulazione della normativa in questione imporrebbe la generale esclusione dei predetti dal beneficio dell'ammissione al patrocinio legale a spese dello Stato, senza che si potesse operare una distinzione, peraltro concettualmente e sostanzialmente assai difficile se non impossibile, tra gli uni e gli altri illeciti loro ascritti;

che il tenore testuale delle norme non lascerebbe spazio a diverse letture, atteso che già l'art. 1, comma 9, della legge n. 217 del 1990 stabiliva che «in ogni caso...» l'ammissione al beneficio era da escludersi per gli imputati di reati di natura finanziaria e/o tributaria mentre l'art. 91 del d.P.R. n. 115 del 2002, in vigore, ha precisato e ribadito che il beneficio è escluso per «l'indagato, l'imputato ed il condannato...» per reati di quella natura per cui l'ammissione al patrocinio legale a spese dello Stato era ed è impedita dalla sola prospettazione dell'ipotesi accusatoria, prescindendosi da ogni vaglio nel merito, e che, d'altra parte, la rigidità e la severità della norma va ricondotta alla sua *ratio* individuabile nell'impossibilità, per i soggetti cui viene mosso quel tipo di imputazione, di accertare validamente le rispettive condizioni patrimoniali (*cfr.* Cass. sez. I, n. 2023 del 17 marzo 2000);

che, nel caso di specie, quindi, nonostante la presenza di contestazioni di diversa natura, in applicazione delle citate norme, prevarrebbe il divieto di ammissione al patrocinio legale a spese dello Stato per la presenza di imputazioni di natura tributaria e finanziaria, così come peraltro evidenziato dal tribunale che ha revocato il provvedimento di ammissione al beneficio;

che da ciò conseguirebbe la rilevanza della questione di costituzionalità, come appresso prospettata, poiché, così come formulate, le norme in esame porterebbero ad una conferma dell'impugnato provvedimento di revoca;

che le indicate previsioni normative e il più generale impianto di cui al d.P.R. n. 115 n. 2002, comporterebbero, perciò, la conseguenza che imputati — od anche solo indagati — di reati di varia natura, e tra questi di taluni di natura finanziaria e/o tributaria, non possano usufruire per tale ragione del beneficio del patrocinio legale a spese dello Stato mentre chi fosse imputato di reati non comprendenti alcuno di quelli di natura tributaria e/o finanziaria, anche di eguale o maggiore gravità, ben potrebbe aver diritto a quel beneficio;

che apparirebbe evidente il contrasto di detto sistema normativo innanzitutto con l'art. 3 Cost., non potendosi ravvisare alcuna ragionevolezza in quella disparità di trattamento; poi, con l'art. 24 Cost. laddove il pieno esercizio del diritto di difesa sarebbe assicurato solo ai soggetti ai quali non venisse contestato alcun reato di natura tributaria e/o finanziaria, eventualmente connesso ad altri di diversa natura; infine, con l'art. 27, secondo comma, Cost., risultando violato il principio di non colpevolezza sino alla decisione definitiva poiché la mera ed anche non formale contestazione di reati di natura tributaria e/o finanziaria, sempre eventualmente connessi ad altri di natura differente, imporrebbe l'esclusione del beneficio, senza alcuna possibilità di valutazione nel merito della fondatezza delle accuse ed anche laddove, addirittura, fosse intervenuta in seguito una decisione favorevole agli imputati;

che lo stesso d.P.R. n. 115 del 2002 consente, invece, l'ammissione al beneficio del patrocinio legale a spese dello Stato con riferimento ai ricorsi alle commissioni tributarie avverso provvedimenti di accertamento fiscale, per cui non sembrerebbe che il legislatore abbia ritenuto un'ontologica incompatibilità tra il patrocinio a spese dello Stato e questioni che coinvolgono problematiche fiscali e tributarie;

che si è costituito con memoria Franco Martini, insistendo per l'accoglimento della questione proposta;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Considerato che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 6 maggio 2004, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e dell'art. 1, comma 9, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), laddove stabiliscono che l'ammissione al patrocinio dei non abbienti è esclusa per l'imputato, l'indagato e il condannato per reati commessi in violazione

delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, per violazione dell'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che si creerebbe tra imputati di reati di varia natura, e tra questi di taluni di natura finanziaria e/o tributaria, che non possono usufruire per tale ragione del beneficio del patrocinio legale a spese dello Stato, e chi fosse imputato di reati non comprendenti alcuno di quelli di natura tributaria e/o finanziaria, anche di eguale o maggiore gravità, che potrebbe invece aver diritto a quel beneficio; dell'art. 24 Cost. laddove il pieno esercizio del diritto di difesa sarebbe assicurato solo ai soggetti ai quali non venisse contestato alcun reato di natura tributaria e/o finanziaria; nonché dell'art. 27, secondo comma, Cost., risultando violato il principio di non colpevolezza sino alla decisione definitiva poiché la mera ed anche non formale contestazione di reati di natura tributaria e/o finanziaria, sempre eventualmente connessi ad altri di natura differente, imporrebbe l'esclusione del beneficio, senza alcuna possibilità di valutazione nel merito della fondatezza delle accuse ed anche laddove, addirittura, fosse intervenuta in seguito una decisione favorevole agli imputati;

che l'ordinanza di rimessione si limita ad enunciare i reati per i quali gli imputati erano processati (reati di natura tributaria e finanziaria), senza indicare se gli stessi avevano i requisiti di reddito per accedere al patrocinio a spese dello Stato (condizione richiesta dall'art. 24, terzo comma, della Costituzione, nonché dall'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002);

che vengono inoltre impugnate sia la norma attualmente vigente sia quella precedente, senza motivare sulla rilevanza di quest'ultima ai fini della decisione della questione proposta;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza; ciò che, per le evidenziate lacune, non risulta possibile nel caso di specie;

che tale insufficienza della motivazione, non consentendo alla Corte il controllo sulla rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, determina la manifesta inammissibilità della questione sollevata (*cfr.*, *ex plurimis*, ordinanze n. 251 del 2005 e n. 365, n. 309 e n. 257 del 2004).

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e dell'art. 1, comma 9, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 95

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 dicembre 2005
(dal Presidente del Consiglio dei ministri)

Sicurezza pubblica - Norme della Regione Sardegna in materia di scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari - Rimozione del sindaco, del presidente della provincia, dei presidenti dei consorzi o comunità montane, dei componenti dei consigli e delle giunte, «per atti contrari alla Costituzione o per gravi e consistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico» - Provvedimenti adottati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciato contrasto con la normativa statale che attribuisce il potere di rimozione al Ministro dell'interno - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

- Legge della regione Sardegna 7 ottobre 2005, n. 13, art. 3.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. h), in relazione al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 142; Statuto della Regione Sardegna, art. 3, lett. a).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma;

Contro la Regione Sardegna, in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (B.U.R. n. 31 dell'11 ottobre 2005), Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e comunità montane), nell'art. 3.

L'art. 3, lett. a) dello suo statuto attribuisce alla Regione Sardegna la potestà legislativa in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della regione», potestà che deve essere esercitata in armonia con i principi dell'ordinamento dello Stato.

Tra questi vanno sicuramente compresi i principi desumibili dall'ordinamento costituzionale.

L'art. 117, secondo comma, lett. h) della Costituzione assegna allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza. Di tali materie codesta Corte ha dato ripetutamente la nozione nel senso che vi rientrano solo gli interventi «finalizzati alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico» (sentenza n. 407 del 2002).

Come si ripete, non dovrebbe essere posto in dubbio che siano questi, soprattutto perché di rango costituzionale, principi dell'ordinamento giuridico dello Stato ai sensi della norma statutaria.

L'art. 3 della legge regionale richiama l'art. 142 del d.lgs. n. 267 del 2002 che prevede la rimozione degli organi degli enti locali «quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di leggi o per gravi motivi di ordine pubblico».

In questi casi è prevista la competenza del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali.

Che la tutela della Costituzione competa allo Stato si desume da principi, sui quali non è il caso di soffermarsi, e trova conferma nell'art. 127 Cost. che, mentre consente l'impugnativa delle leggi statali da parte di una Regione solo quando ritenga che leda la sua sfera di competenza, prevede che lo Stato possa impugnare la legge regionale in ogni caso in cui la Regione sconfini della sua competenza, fissata dalla Costituzione.

La illegittimità costituzionale della norma impugnata trova conferma anche sotto altro profilo.

Quando lo statuto regionale è entrato in vigore, la competenza legislativa della Regione Sardegna, prevista nell'art. 3, lett. a), sicuramente non si estendeva allo scioglimento degli organi degli enti locali per ragioni di ordine pubblico.

Secondo i principi generali dell'ordinamento, tenendo conto delle competenze legislative che l'art. 117 Cost. assegnava alle regioni, la tutela dell'ordine pubblico competeva allo Stato in via esclusiva.

Se oggi la regione dovesse rivendicare la potestà legislativa in materia ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, si dovrebbe attenere alla nozione di ordine pubblico, come definito da codesta Corte pronunciandosi sull'art. 117, lett. h).

L'art. 3 della legge regionale impugnata è, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, richiamando l'art. 142 del d.lgs. n. 267 del 2002, non esclude la violazione della Costituzione ed i gravi motivi di ordine pubblico.

P. Q. M.

Si conclude perché l'art. 3 della legge regionale n. 13 del 2005 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo nei limiti indicati.

Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri 24 novembre 2005, con l'allegato.

Roma, addì 28 novembre 2005

IL VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: GLAUCO NORI

05C1226

N. 591

Ordinanza del 22 dicembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 dicembre 2005) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova nel procedimento tributario vertente tra Bugaboo di Rino Quercioli & C. S.n.c. contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Genova 2.

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Sanzione pecuniaria nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa.

- Decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 1650/04, depositato il 25 maggio 2004, avverso avviso irrogazione sanzioni n. r4dlso300010 sanz.amministr. contro agenzia entrate - Ufficio Genova 2, proposto dal ricorrente Bugaboo di Rino Quercioli e C. s.n.c., via Francia n. 30 - 16011 Arenzano (GE), difeso da Raffa Angelo, piazza della Vittoria 15/14 - 16121 Genova.

La Commissione tributaria provinciale di Genova, sezione 6^a,

OSSERVA

1) La società «Boogaboo di Rino Quercioli s.n.c.» ha impugnato davanti a questa Commissione l'atto di irrogazione di sanzione emesso dall'Ufficio Entrate di Genova 2 in data 4 febbraio 2004, con il quale alla Società ricorrente è stata inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 41.268, ridotto a ¼, per aver impiegato due lavoratrici dipendenti non risultanti nelle scritture o da altra documentazione obbligatoria; detta sanzione è stata calcolata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, con riferimento al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione (data che, nel caso, è l'8 agosto 2002, quanto alla visita ispettiva, ovvero il 23 maggio 2003, quanto alla redazione del verbale di accertamento).

Nel ricorso si sostiene che le lavoratrici a cui si riferisce l'accertamento avevano lavorato, sino al giorno 25 febbraio e 20 febbraio, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, il quale aveva provveduto a regolarizzarne tempestivamente la posizione; a sostegno di tale affermazione parte ricorrente produce copia del libretto di lavoro, nonché di altra esauriente documentazione.

Conseguentemente la ricorrente chiede la revoca e/o l'annullamento della sanzione, in quanto basta sull'erroneo presupposto che le lavoratrici fossero state alle dipendenze della Società a decorrere dal primo giorno dell'anno.

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Genova 2, si è costituito in giudizio, e, senza contestare in fatto quanto asserito da controparte, afferma che la decorrenza della sanzione amministrativa dal primo giorno dell'anno in cui è avvenuto l'accertamento, costituisce una presunzione assoluta, che non ammette prova contraria e legittima l'applicazione della sanzione «indipendentemente dalla durata effettiva del rapporto di lavoro sommerso», in quanto costituisce «un mero sistema di calcolo che prescinde dalla durata del rapporto di lavoro»; e ciò allo scopo di favorire l'emersione del lavoro sommerso attraverso la repressione rigorosa dei casi accertati. In conseguenza «il fatto che le lavoratrici abbiano svolto la propria attività alle dipendenze della stessa ditta precedentemente alla verifica effettuata dai Funzionari dell'INPS non rileva quindi nulla ai fini dell'applicazione della misura sanzionatoria».

2) La norma applicata dalla Agenzia delle Entrate per infliggere la sanzione amministrativa impugnata è l'articolo 3 del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, come modificato dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, secondo cui «... l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione».

Il tenore della disposizione normativa è tale da non consentire nessuna interpretazione che si discosti da quella letterale: sotto questo profilo è esatta la tesi della Agenzia delle Entrate, secondo cui la norma, per conseguire lo scopo di una sanzione rigorosa, non prevede la possibilità di rapportare quest'ultima a parametri temporali diversi, né più brevi, né più lunghi.

Il risultato è una sanzione, si potrebbe dire semi rigida, cioè variabile soltanto in rapporto alla data dell'accertamento, ma non rispetto al *dies a quo*, indipendentemente dalla decorrenza iniziale della condotta vietata; per cui tanto più la punizione sarà pesante, quanto più l'accertamento avverrà a distanza dall'inizio dell'anno; quest'ultimo, in sostanza svolge la funzione di ambito entro il quale la condotta irregolare accertata viene presuntivamente circoscritta.

3) Occorre però valutare se la norma di legge in questione sia legittima sotto il profilo costituzionale, cosa su cui sono già stati sollevati dubbi ad opera della Commissione tributaria provinciale di Perugia, con ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Speciale - n. 23 del 16 giugno 2004. Secondo tale ordinanza l'articolo 3 del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12 sarebbe viziato da irragionevolezza perché punirebbe con sanzioni diverse comportamenti identici e comporterebbe una inaccettabile violazione del diritto di difesa. Va premesso che non compete al controllo di legittimità costituzionale della norma la valutazione delle scelte politiche compiute dal Legislatore, sia in materia di determinazione degli illeciti sanzionatori, sia per quanto riguarda l'entità delle sanzioni: infatti il giudizio di legittimità costituzionale può soltanto fare riferimento alla eventuale violazione, da parte della norma ordinaria, dei principi stabiliti dalla Costituzione. Tra questi principi, peraltro, rientra anche quello di parità del trattamento dei cittadini, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, anche con riferimento alla assenza di elementi di irragionevolezza che rendano aleatorie, e quindi non eque, le conseguenze sanzionatorie di una condotta vietata.

Non è quindi sindacabile, in linea di principio, la scelta del Legislatore di stabilire una sanzione variabile a seconda del mutare di taluni fattori richiamati dalla norma stessa (nel caso in esame, il tempo durante il quale si è protratta la condotta). Occorre tuttavia che la scelta sia ispirata a criteri tali da garantire una proporzionalità della sanzione. Viceversa nel caso in esame il sistema adottato dal Legislatore non fa riferimento né alla durata complessiva della condotta, né ad alcun altro criterio razionale, limitandosi a stabilire un termine finale pari alla data di accertamento) valido per tutti, collegato peraltro ad un termine iniziale fissato in maniera del tutto arbitraria, prescindendo completamente dalla data di inizio effettivo della condotta. Non si ha quindi né una sanzione proporzionale alla durata dell'illecito, né una sanzione fissa per tutti i casi, ma, nella singola fattispecie, una sanzione rapportata ad una periodo di tempi inferiore o superiore, in maniera del tutto casuale rispetto alla durata reale di commissione dell'illecito. Si ha quindi un sistema sanzionatorio arbitrario ed irrazionale, privo cioè di riferimenti logici alla situazione reale che si vuole reprimere.

4) La già rilevata inderogabilità del *dies a quo* comporta altresì per entrambe le parti l'impossibilità di far valere, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, la esistenza di un diverso *dies a quo* reale. Per entrambe le parti, perché mentre l'autore dell'illecito non può dimostrare che la decorrenza iniziale è posteriore all'inizio dell'anno, anche l'Amministrazione non può far valere una decorrenza anteriore eventualmente emersa. Tutto ciò comporta una esclusione ingiustificata della possibilità di dimostrare in giudizio, nell'esercizio del diritto di difesa, che la realtà è diversa da quella fittizia imposta dalla legge.

Viceversa la mancata contestazione, in punto di fatto, delle prove documentali fornite da parte ricorrente sull'effettivo inizio del rapporto di lavoro irregolare rende irrilevante l'esame della diversa questione, in linea teorica sollevabile, relativo al divieto di prova testimoniale nel processo tributario.

5) Per i motivi sopra esposti gli atti vanno trasmessi alla Corte Costituzionale sospendendosi nel frattempo il giudizio in corso.

P. Q. M.

Visto l'articolo 23 della legge n. 87/1953;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché esamini la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge 22 aprile 2002, n. 73, per possibile violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui stabilisce che la sanzione amministrativa sia calcolata con decorrenza dal primo giorno dell'anno in cui è avvenuto l'accertamento;

Sospende il giudizio in corso:

Manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri e di darne comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Genova, addì 28 ottobre 2004

Il Presidente: SCIACCHITANO

Il relatore: BERGAMASCHI

05C1237

N. 592

Ordinanza del 17 giugno 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 dicembre 2005) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova nel procedimento tributario vertente tra Mercantesimo di Tiscornia Patrizia e C. s.n.c. contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Chiavari.

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Sanzione pecuniaria nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa.

- Decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 284/04, spedito il 2 febbraio 2004, avverso avviso irrogazione sanzioni n. 859LS0100010 sanz. amministrativa 2003, contro Agenzia Entrate - Ufficio Chiavari, proposto dal ricorrente Mercantesimo s.n.c. di Tiscornia Patrizia e C., via D. Norero, 58 - 16040 San Colombano Certenoli (GE) difeso da Giovanelli Elena, piazza Ns. Signora della Speranza, 7 - Casarza ligure (GE).

La Commissione tributaria provinciale di Genova, sezione 6^a, sciogliendo la riserva disposta nell'udienza del 17 giugno 2004,

O S S E R V A

1) La signora Tiscornia Patrizia, quale legale rappresentante *pro tempore* della società Mercantesimo s.n.c., corrente in S. Colombano Certenoli (GE), ha impugnato davanti a questa Commissione l'atto di irrogazione di sanzione emesso dall'Ufficio di Chiavari della Agenzia delle entrate in data 3 novembre 2003, n. 859LS0100010 con il quale alla società ricorrente è stata inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 11.843,04 (pari all'importo minimo applicabile) per aver impiegato una lavoratrice dipendente non risultante nelle scritture o da altra documentazione obbligatoria; detta sanzione è stata calcolata ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, con riferimento al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione (data che, nel caso, è il 6 maggio 2003, quanto alla visita ispettiva, ovvero il 28 maggio 2003, quanto alla redazione del verbale di accertamento).

Nel ricorso si sostiene che la lavoratrice — come qualificata dagli ispettori dell'INPS di Sestri Levante — a cui si riferisce l'accertamento si trovava occasionalmente nei locali della società ricorrente in quanto la stessa, cliente-fornitrice di un oggetto usato, al commercio del quale la società è deputata, era passata per vedere se l'oggetto portato precedentemente in conto vendita fosse stato venduto. Con l'occasione si era offerta di pulire la vetrina senza pretendere alcunché. Agli stessi Ispettori la «dipendente» aveva dichiarato di essere già stata negli stessi locali in data 29 aprile 2004, giorno in cui aveva portato l'oggetto da vendere. Conseguentemente la ricorrente chiede la revoca e/o l'annullamento della sanzione, in quanto basata sull'erroneo presupposto che la lavoratrice fosse stata alle dipendenze della Società a decorrere dal primo giorno dell'anno.

L'Agenzia delle Entrate, ufficio di Chiavari, si è costituito in giudizio e, senza contestare in fatto quanto asserito da controparte, richiama il verbale dei verificatori ed afferma che la decorrenza della sanzione amministrativa dal primo giorno dell'anno in cui è avvenuto l'accertamento, costituisce una presunzione assoluta, che non ammette prova contraria e legittima l'applicazione della sanzione «indipendentemente dalla durata effettiva del rapporto di lavoro sommerso» in quanto costituisce «un mero sistema di calcolo» e ciò allo scopo di favorire l'emersione del lavoro sommerso attraverso la repressione rigorosa dei casi accertati.

2) La norma applicata dalla Agenzia delle Entrate per infliggere la sanzione amministrativa impugnata è l'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, come modificato dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, secondo cui «... l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione».

Il tenore della disposizione normativa è tale da non consentire nessuna interpretazione che si discosti da quella letterale: sotto questo profilo è esatta la tesi della Agenzia delle Entrate, secondo cui la norma, per conseguire lo scopo di una sanzione rigorosa, non prevede la possibilità di rapportare quest'ultima a parametri temporali diversi, né più brevi, né più lunghi.

Il risultato è una sanzione, si potrebbe dire semi rigida, cioè variabile soltanto in rapporto alla data dell'accertamento ma non rispetto al *dies a quo*, indipendentemente dalla decorrenza iniziale della condotta vietata; per cui tanto più la punizione sarà pesante, quanto più l'accertamento avverrà a distanza dall'inizio dell'anno; quest'ultimo, in sostanza svolge la funzione di ambito entro il quale la condotta irregolare accertata viene presuntivamente circoscritta.

3) Occorre però valutare se la norma di legge in questione sia legittima sotto il profilo costituzionale, cosa su cui sono già stati sollevati dubbi ad opera della Commissione tributaria provinciale di Perugia, con ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale, n. 23 del 16 giugno 2004. Secondo tale ordinanza l'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 sarebbe viziato da irragionevolezza perché punirebbe con sanzioni diverse comportamenti identici e comporterebbe una inaccettabile violazione del diritto di difesa.

Occorre premettere che non compete al controllo di legittimità costituzionale della norma la valutazione delle scelte politiche compiute dal legislatore, sia in materia di determinazione degli illeciti sanzionatori, sia per quanto riguarda l'entità delle sanzioni: infatti il giudizio di legittimità costituzionale può soltanto fare riferimento alla eventuale violazione da parte della norma ordinaria dei principi stabiliti dalla Costituzione. Tra questi principi, peraltro, rientra anche quello di parità del trattamento dei cittadini, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, anche con riferimento alla assenza di elementi di irragionevolezza che rendano aleatorie, e quindi non eque, le conseguenze sanzionatorie di una condotta vietata.

Non è quindi sindacabile, in linea di principio, al scelta del legislatore di stabilire una sanzione variabile a seconda del mutare di taluni fattori richiamati dalla norma stessa (nel caso in esame, il tempo durante il quale si è protratta la condotta). Occorre tuttavia che la scelta sia ispirata a criteri tali da garantire una proporzionalità della sanzione. Viceversa nel caso in esame il sistema adottato dal Legislatore non fa riferimento né alla durata complessiva della condotta, né ad alcun altro criterio razionale, limitandosi a stabilire un termine finale pari alla

data di accertamento) valido per tutti, collegato peraltro ad un termine iniziale fissato in maniera del tutto arbitraria, prescindendo completamente dalla data di inizio effettivo della condotta. Non si ha quindi né una sanzione proporzionale alla durata dell'illecito, né una sanzione fissa per tutti i casi, ma, nella singola fattispecie, una sanzione rapportata ad una periodo di tempi inferiore o superiore, in maniera del tutto casuale rispetto alla durata reale di commissione dell'illecito. Si ha quindi un sistema sanzionatorio arbitrario ed irrazionale, privo cioè di riferimenti logici alla situazione reale che si vuole reprimere.

4) La già rilevata inderogabilità del *dies a quo* comporta altresì per entrambe le parti l'impossibilità di far valere, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, l'esistenza di un diverso *dies a quo* reale. Per entrambe le parti, perché mentre l'autore dell'illecito non può dimostrare che la decorrenza iniziale è posteriore all'inizio dell'anno, anche l'Amministrazione non può far valere una decorrenza anteriore eventualmente emersa. Tutto ciò comporta un'esclusione ingiustificata della possibilità di dimostrare in giudizio, nell'esercizio del diritto di difesa, che la realtà è diversa da quella fittizia imposta dalla legge.

5) Per i motivi sopra esposti gli atti vanno trasmessi alla Corte Costituzionale sospendendosi nel frattempo il giudizio in corso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché esamini la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge 22 aprile 2002, n. 73, per possibile violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui stabilisce che la sanzione amministrativa sia calcolata con decorrenza dal primo giorno dell'anno in cui è avvenuto l'accertamento;

Sospende il giudizio in corso;

Manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle pareti ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri e di darne comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Genova, addì 17 giugno 2004

Il presidente: SCIACCHITANO

Il relatore: MAZZARINO

05C1238

N. 593

Ordinanza del 23 settembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 dicembre 2005) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova nel procedimento tributario vertente tra Hotel Alba s.n.c. contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Chiavari.

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Sanzione pecuniaria nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa.

- Decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 109/04, depositato il 16 gennaio 2004, avverso avviso irrogazione sanzioni n. 859LS0100006 sanzione amministrativa 2003, contro Agenzia Entrate - Ufficio Chiavari, proposto dal ricorrente Hotel Alba s.n.c., legale rappresentante Bonato Meris Pierina, via Matteotti n. 36 - 16033 Lavagna (Genova), difeso da Cuneo Fernando, via XX settembre, 42 - 16100 Genova.

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova, sezione 6^a, sciogliendo la riserva disposta nell'udienza del 8 luglio 2004,

O S S E R V A

1) La signora Bonato Pierina, quale legale rappresentante *pro tempore* della Società Hotel Alba s.n.c., corrente in Lavagna (Genova), ha impugnato davanti a questa Commissione l'atto di irrogazione di sanzione emesso dall'Ufficio di Chiavari della Agenzia delle Entrate in data 3 novembre 2003, con il quale alla Società ricorrente è stata inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.378,20 (pari all'importo minimo applicabile) per aver impiegato una lavoratrice dipendente non risultante nelle scritture o da altra documentazione obbligatoria; detta sanzione è stata calcolata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, con riferimento al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione (data che, nel caso, è il 18 maggio 2003, quanto alla visita ispettiva, ovvero il 23 maggio 2003, quanto alla redazione del verbale di accertamento).

Nel ricorso si sostiene che la lavoratrice a cui si riferisce l'accertamento aveva lavorato, sino al giorno 17 maggio 2003, alle dipendenze di un altro datore di lavoro, il quale aveva provveduto a regolarizzarne tempestivamente la posizione; a sostegno di tale affermazione parte ricorrente produce copia del libretto di lavoro, nonché dichiarazione del precedente datore di lavoro, di cui inoltre chiede l'audizione quale testimone. Conseguentemente la ricorrente chiede la revoca e/o l'annullamento della sanzione, in quanto basta sull'erroneo presupposto che la lavoratrice fosse stata alle dipendenze della Società a decorrere dal primo giorno dell'anno.

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Chiavari, si è costituito in giudizio, opponendosi alla audizione testimoniale richiesta da parte ricorrente ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del d. lgs. 546/1992; per il resto parte resistente, senza contestare in fatto quanto asserito da controparte, afferma che la decorrenza della sanzione amministrativa dal primo giorno dell'anno in cui è avvenuto l'accertamento, costituisce una presunzione assoluta, che non ammette prova contraria e legittima l'applicazione della sanzione «indipendentemente dalla durata effettiva del rapporto di lavoro sommerso» in quanto costituisce «un mero sistema di calcolo che prescinde dalla durata del rapporto di lavoro»; e ciò allo scopo di favorire l'emersione del lavoro sommerso attraverso la repressione rigorosa dei casi accertati. In conseguenza «il fatto che la Signora abbia svolto la propria attività come collaboratrice domestica precedentemente alla verifica effettuata dai funzionari dell'INPS non dimostra quindi nulla ai fini dell'applicazione della misura sanzionatoria».

2) La norma applicata dalla Agenzia delle Entrate per infliggere la sanzione amministrativa impugnata è l'articolo 3 del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, come modificato dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, secondo cui «... l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture ... è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione».

Il tenore della disposizione normativa è tale da non consentire nessuna interpretazione che si discosti da quella letterale: sotto questo profilo è esatta la tesi della Agenzia delle Entrate, secondo cui la norma, per conseguire lo scopo di una sanzione rigorosa, non prevede la possibilità di rapportare quest'ultima a parametri temporali diversi, né più brevi, né più lunghi.

Il risultato è una sanzione, si potrebbe dire semi rigida, cioè variabile soltanto in rapporto alla data dell'accertamento, ma non rispetto al *dies a quo* indipendentemente dalla decorrenza iniziale della condotta vietata; per cui tanto più la punizione sarà pesante, quanto più l'accertamento avverrà a distanza dall'inizio dell'anno; quest'ultimo, in sostanza svolge la funzione di ambito entro il quale la condotta irregolare accertata viene presuntivamente circoscritta.

3) Occorre però valutare se la norma di legge in questione sia legittima sotto il profilo costituzionale, cosa su cui sono già stati sollevati dubbi ad opera della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, con ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale, n. 23 del 16 giugno 2004. Secondo tale ordinanza l'articolo 3 del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12 sarebbe viziato da irragionevolezza perché punirebbe con sanzioni diverse comportamenti identici e comporterebbe una inaccettabile violazione del diritto di difesa. Occorre premettere che non compete al controllo di legittimità costituzionale della norma la valutazione delle scelte politiche compiute dal Legislatore, sia in materia di determinazione degli illeciti sanzionatori, sia per quanto riguarda l'entità delle sanzioni: infatti il giudizio di legittimità costituzionale può soltanto fare riferimento alla eventuale violazione, da parte della norma ordinaria, dei principi stabiliti dalla Costituzione. Tra questi principi, peraltro, rientra anche

quello di parità del trattamento dei cittadini, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, anche con riferimento alla assenza di elementi di irragionevolezza che rendano aleatorie, e quindi non eque, le conseguenze sanzionatorie di una condotta vietata.

Non è quindi sindacabile, in linea di principio, al scelta del Legislatore di stabilire una sanzione variabile a seconda del mutare di taluni fattori richiamati dalla norma stessa (nel caso in esame, il tempo durante il quale si è protratta la condotta). Occorre tuttavia che la scelta sia ispirata a criteri tali da garantire una proporzionalità della sanzione. Viceversa nel caso in esame il sistema adottato dal Legislatore non fa riferimento né alla durata complessiva della condotta, né ad alcun altro criterio razionale, limitandosi a stabilire un termine finale pari alla data di accertamento) valido per tutti, collegato peraltro ad un termine iniziale fissato in maniera del tutto arbitraria, prescindendo completamente dalla data di inizio effettivo della condotta. Non si ha quindi né una sanzione proporzionale alla durata dell'illecito, né una sanzione fissa per tutti i casi, ma, nella singola fattispecie, una sanzione rapportata ad una periodo di tempi inferiore o superiore, in maniera del tutto casuale rispetto alla durata reale di commissione dell'illecito. Si ha quindi un sistema sanzionatorio arbitrario ed irrazionale, privo cioè di riferimenti logici alla situazione reale che si vuole reprimere.

4) La già rilevata inderogabilità del *dies a quo* comporta altresì per entrambe le parti l'impossibilità di far valere, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, la esistenza di un diverso *dies a quo* reale. Per entrambe le parti, perché mentre l'autore dell'illecito non può dimostrare che la decorrenza iniziale è posteriore all'inizio dell'anno, anche l'Amministrazione non può far valere una decorrenza anteriore eventualmente emersa. Tutto ciò comporta una esclusione ingiustificata della possibilità di dimostrare in giudizio, nell'esercizio del diritto di difesa, che la realtà è diversa da quella fittizia imposta dalla legge.

Viceversa la mancata contestazione, in punto di fatto, delle prove documentali fornite da parte ricorrente sull'effettivo inizio del rapporto di lavoro irregolare rende irrilevante l'esame della diversa questione, in linea teorica sollevabile, relativo al divieto di prova testimoniale nel processo tributario.

5) Per i motivi sopra esposti gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale sospendendosi nel frattempo il giudizio in corso.

P. Q. M.

Visto l'articolo 23 della legge n. 87/1953;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché esamini la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge 22 aprile 2002, n. 73, per possibile violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui stabilisce che la sanzione amministrativa sia calcolata con decorrenza dal primo giorno dell'anno in cui è avvenuto l'accertamento;

Sospende il giudizio in corso:

Manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri e di darne comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Genova, addì 23 settembre 2004

Il presidente estensore: SCIACCHITANO

N. 594

*Ordinanza del 14 luglio 2005 emessa dal Giudice di pace di Manduria
nel procedimento civile vertente tra De Valerio Lucia contro Prefetto di Taranto*

Circolazione stradale - Obbligo di fare uso delle cinture di sicurezza - Sanzioni per l'inosservanza - Decurtazione di cinque punti dalla patente e sospensione della patente per quindici giorni alla seconda infrazione - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione della libertà e della dignità personale - Contrasto con il rispetto della vita privata sancito dalla Dichiarazione europea dei diritti dell'Uomo e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo - Violazione del principio di ragionevolezza (in raffronto alle più miti sanzioni previste per condotte maggiormente pericolose).

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 172, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13 e 32, comma secondo; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8; Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, art. 29, n. 2.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza di remissione alla Corte costituzionale.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 10 giugno 2004 la sig.ra De Valerio Lucia si è opposta al verbale di accertamento emesso in data 16 aprile 2004 dalla Compagnia di Manduria, Nucleo Radiomobile, della Regione Carabinieri Puglia, in cui le veniva contestata la violazione dell'art. 172, comma 1 e 8 del c.d.s. per aver circolato alla guida di veicolo senza fare uso delle cinture di sicurezza.

Nei motivi è dedotto errore materiale nel riportare la targa del veicolo condotto ed all'udienza del 13 ottobre 2004 la ricorrente compariva di persona, chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del verbale suddetto.

Preliminarmente ad ogni decisione sulla fondatezza dei motivi e sciogliendo la riserva di cui agli atti, lo scrivente, ai sensi dell'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87, reputandosi non manifestamente infondata in relazione agli artt. 2, 3, 13, 32 secondo comma, Cost., all'art. 8, legge n. 148/1955 ed art. 29, lett. 2, Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, solleva questione di illegittimità costituzionale dell'art. 172, d.lgs. n. 285/1992, così come modificato da d.l. n. 151/2003, convertito in legge n. 214/2003, nella parte in cui prevede sanzioni in caso di mancato uso delle cinture di sicurezza ed in particolare la perdita di cinque punti e l'ulteriore sanzione della sospensione della patente di guida per 15 giorni in caso di reiterazione, (Nuovo c.s. art. 172) e per la violazione dei seguenti articoli della Costituzione della Repubblica e conseguenti principi:

art. 2, ove lì la Costituzione riconosce l'esistenza di diritti inviolabili dell'uomo e lo sviluppo della sua personalità, essi sono tarpati e gravemente compressi dalla decisione altrui irrazionale e non motivata da concreti dati di prevenzione specifica, di doversi legare al mezzo di trasporto;

art. 3, in quanto imporre il soffocante obbligo di indossare le cinture solo ad alcuni viola il principio di eguaglianza: ne sono esentate infatti numerose categorie di cittadini a cui, si riconosce che la cintura di sicurezza sarebbe di danno oltre che di impaccio, ammettendo così implicitamente tale sua concreta attitudine;

art. 13, per cui la libertà personale è inviolabile e non è pertanto lecito imporre al cittadino un comportamento che rientra nella sfera dei diritti all'autodeterminazione e che concerne lui solo e la sua personalità e discrezionalità. L'uso della cintura non è misura di prevenzione atta a evitare potenziali danni a terzi durante la circolazione stradale ma solo allo stesso conducente e sotto questo decisivo profilo la norma è carente di motivazioni di tutela di interessi generali nonché viziata da una paternalistica previsione dell'ordinamento nei confronti del singolo considerato in posizione di minorità etica e psicologica, tale da dovergli imporre un comportamento che attiene solo alla sua libera volontà ed ove non confligga con libertà ed interessi altrui. Il paternalismo statuale è residuo di ordinamenti assolutistici ed illiberali ed è in stridente contrasto con i principi costituzionali dello Stato democratico;

art. 32 secondo comma. ove essa impone il rispetto della persona umana e dunque la dignità delle sue scelte e delle decisioni che concernono essa sola;

quanto alla dichiarazione europea dei diritti dell'uomo (legge n. 848/1955) l'art. 8, per cui «Toute personne a droit au respect de sa vie privée... Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit...», mentre è evidente che una imposizione di uso di cinture di sicurezza viola il rispetto della vita privata ed anche in relazione agli, per forza di cose, invasivi controlli all'interno dell'abitacolo del veicolo, che rimane privata proprietà, ed a cui il cittadino deve sottoporsi da parte degli organi deputati al rispetto della norma.

quanto alla Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite (di cui lo Stato italiano fa parte), il 10 dicembre 1948, «ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento ed il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri ...».

violazione del principio di ragionevolezza delle leggi nella previsione della perdita di addirittura cinque punti della patente di guida, della sospensione della patente per quindici giorni in caso di reiterazione, sanzioni molto più gravi, all'interno della riforma della c.d. «Patente a punti», di quelle previste per il sorpasso in curva o per passaggio col semaforo rosso, condotte sicuramente di gran lunga maggior incidenza lesiva per la sicurezza della circolazione stradale. Tali anche quelle della retromarcia in autostrada, l'inversione di marcia in curva, il circolare contromano, il mancato fermo dopo aver provocato in incidente e per le quali è prevista una penalità minore di quattro punti.

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento n. 515/2004 R.g. alla Corte costituzionale per la dichiarazione integrale o parziale di illegittimità costituzionale e sospende il procedimento in corso.

Dispone altresì che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria, alle parti in causa e al Presidente del Consiglio di ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento

Manduria, addì 4 luglio 2005

Il giudice di pace: PESCE

05C1240

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G605001/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 6 0 1 0 4 *

€ 6,00